VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio de' Ministri, Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Presidente del Consiglio de' Ministri, Ministro delle Finanze è incaricato di presentare al Parlamento nazionale il progetto di legge unito al presente decreto concernente la formazione del Catasto Stabile delle Provincie di Terraferma, di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Il Presidente del Consiglio de' Ministri, Ministro delle Finanze predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dat.

Vittorio Emanuele

C. Cavour

N° 10

Progetto di legge
presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 2 Gennaio 1856.

Formazione del catasto stabile.

Ministero delle Finanze

Ufficio del Catasto

Signori!

Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per la formazione del Catasto stabile delle provincie di terraferma.

Devo ricordare alla Camera che un simile progetto fu già dal Ministero presentato nella tornata del 9 Aprile 1853. della precedente Sessione, e che esso fu già esaminato e discusso da una Commissione Speciale, composta di quattordici Membri direttamente nominati dalla Camera stessa, gli studi della quale Commissione già si conoscono per mezzo di un scritto Storico fatto dall'onorevole Deputato Despine di tutti i lavori preparatori eseguiti riguardo a quest operazione, e dalla relazione presentata dall'onorevole Deputato di Revel pochi giorni prima della chiusura della precedente Sessione.

Il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi non è in genere che la ripetizione del primo progetto del Ministero colle modificazioni già proposte ed adottate dalla predetta Commissione salvo qualche lieve mutamento di dizione per vieppiù chiarire le relative disposizioni.

Allo stato delle odierne discipline economiche sono noti abbastanza i vantaggi che la pubblica Amministrazione ed i privati risentono da un Catasto regolare il quale contenga l'esatta descrizione e valutazione ~~dei beni fondi soggetti all'imposta prediale~~ serva ad una giusta ripartizione dell'imposta prediale e torni ad un tempo a sussidio delle contrattazioni civili delle giudiziche e di altre transazioni di privato diritto. Ed ai pochi o dubbiosi od avversi a questa verità potrebbe bastare il ricordare alcune parole del moderno legislatore della Francia il quale esprimea pregiato della dignità consolare, lagnavasi al Consiglio di Stato che la Francia invidiar dovesse al Piemonte ed alla Lombardia la istituzione di un Catasto senza del quale egli diceva non haversi né giusta distribuzione d'imposta né ben determinata e sicura proprietà prediale.

La Real Casa di Savoja altre volte percorse gli altri Principi e Stati

in cotesta nobil opera di giustizia e di saviezza politica.

I Censimenti delle antiche provincie del Piemonte e quello della Savoja operati sul principio dello scorso secolo ebbero fama bellissima. Nè minor lode si ebbe il catasto delle provincie ex-Lombarde eseguito più tardi sulle basi del censimento Milanese.

Ma quelle opere condotte con massime diverse, e talune anche in epoca diversa non tenevano alcuna corrispondenza fra loro, nè potevano servire di base per l'applicazione d'un'imposta uniforme in ragione della cifra d'estimo, e fecero sì che si debba continuare nel complicato sistema d'un'imposta di ripartimento per contingenti comunali, anzichè accogliere il sistema dell'imposta di quotità direttamente applicata ai singoli fondi in ragione del loro estimo.

Meno compiuti e più difformi fra loro sono i Catasti del Ducato d'Aosta del Principato di Nizza e di Oneglia, e del Ducato di Genova.

E tutti poi quei censimenti e catasti sentirono grandemente l'azione del tempo, e molto deteriorarono.

Nè a migliorare questo stato di cose molto giovarono le perequazioni di massa, ed i censimenti parcellari eseguiti sotto i

immediatamente sopra una grande scala
e con troppo grave disgusto, dovendosi
prima preparare i regolamenti, ed istruire
progressivamente le persone che hanno a
prendervi parte. Motivo per cui, nel mentre
è sperabile che verranno migliorandosi le
condizioni delle nostre finanze, si potrà
a tempo spingere con maggiore attività
la generale estrattazione, donde rivarrà
presso un alleviamento probabile alle altre
imposte.

Il progetto di legge che ho l'onore di
presentarvi riguarda unicamente alla
formazione del nuovo catasto senza nulla
introdurvi che più specialmente si riferisca
allo stanziamento e distribuzione dell'imposta
sembrando più conveniente l'occuparsi di
questa allorquando si conosceranno i risultati
dell'operazione censuaria. Non si è ancora
stabilito se l'imposta debba continuare a dividersi per contingenti
comunali o verrà applicata direttamente
~~ai singoli beni fondi~~ per quote proporzionali
al loro estimo; quantunque non
possa dubitarsi che il felice risultamento
di un censo particolare debba condurre di
preferenza a quest'ultimo sistema il più
semplice e conforme alla giustizia distributiva.

Tra vari altri importanti oggetti da ri-
chiamata nuovamente l'attenzione della

Camera, e principalmente riguardo ai prezzi censuari, alla risoluzione dei reclami sulle tariffe ed alle mutazioni d'estimo; materie queste la cui risoluzione sarebbe ora prematura.

Lo ~~Lo~~ scopo principale del Catasto è il determinare la rendita netta ~~delle proprietà stabili~~ dei beni fondi esistenti in ciascun comune.

Questa operazione si divide in due parti;

1.° L'accertamento e la determinazione di ciascun ~~proprietà~~ beni fondo.

2.° La determinazione della rendita netta di esso.

L'accertamento ~~delle proprietà~~ dei beni fondi si eseguisce mediante la misura parcellare; la rendita netta delle medesime si determina mediante la stima censuaria.

Ciascuna delle dette operazioni si eseguisce dietro metodi e combinazioni speciali.

Allorchè le operazioni di misura e di stima sono eseguite, riflettendo esse direttamente gli interessi dei possidenti, ne viene che i risultati delle medesime devono essere portati a loro notizia, onde vi possano fare le loro osservazioni ed introdurre quei reclami che credessero di loro convenienza.

Egli è dopo risolti e definiti i reclami che il Catasto riceve la sua sanzione ed attuazione.

Ma a poco servirebbe l'aver eseguito un regolare catasto, se non si provvedesse a tenere in evidenza le mutazioni che avvenissero ~~nelle proprietà~~ nei beni fondi censiti e nei loro possessori, laonde nel proporre una legge censuaria è necessario stabilire eziandio le basi per la successiva conservazione dei catasti.

Ritenuto il sovraesposto, ne viene che un compiuto sistema d'operazioni catastali abbraccia cinque ordini distinti di idee:

1° L'accertamento ~~delle proprietà~~ dei beni fondi, ossia la misura parcellare:

2° La determinazione della rendita netta delle medesime, ossia la stima censuaria:

3° I reclami degli interessati, e le loro decisioni:

4° L'attuazione od applicazione del Catasto all'esazione dell'imposta:

5° La conservazione dei Catasti in relazione alle mutazioni ~~delle proprietà~~ nei beni e dei possessori.

I.

Accertamento dei Beni
ossia misura parcellare

L'accertamento ~~dei beni fondi~~ si riferisce a ciascun appezzamento esistente in ciascun Comune.

Per appezzamento s'intende una porzione di terreno circoscritta da linee di divisione situata nello stesso Comune appartenente allo stesso possessore, avente la stessa qualità di coltura, od una identica destinazione qualunque.

Per conseguire l'accertamento ~~dei~~ ~~beni posseduti~~ si devono eseguire tre operazioni ad incombenti:

1° La misura di ciascun appezzamento
2° L'applicazione a ciascun appezzamento della rispettiva qualità:
3° L'indicazione del possessore a cui ciascun appezzamento appartiene.

Ottenute nelle operazioni suaccennate si parla della misura dei singoli appezzamenti, non si deve intendere una operazione di misura individuale di ciascuno di essi, ma piuttosto una combinazione di varie operazioni di geodesia, i cui risultati producono la determinazione della rispettiva loro superficie, e configurazione.

Due sono i punti cardinali delle operazioni di misura:

1° La distribuzione o ripartizione del lavoro in vari centri d'azione:

2° Il coordinamento delle operazioni di misura, ossia il rilevamento degli appezzamenti con punti prestabiliti all'oggetto di conservare fra di loro sulla carta gli stessi rapporti di posizione topografica che hanno sul terreno.

Per ciò che riguarda al ripartimento del lavoro in vari centri di azione, la cosa viene naturalmente ad essere circoscritta ai territori dei singoli Comuni dello Stato.

Da ciò ne deriva che prima di dar mano a qualunque operazione di rilevamento, si debba stabilire la linea che circoscriva il territorio di ciascun Comune, operazione che si deve eseguire in contraddittorio dei Comuni limitrofi in quanto che riflette i rispettivi loro interessi.

Se le questioni circa i confini territoriali sono piuttosto numerose ed intricate, ciò proviene da che nei Comuni si manca di dati chiari e precisi, col mezzo dei quali si possano ripristinare sul terreno gli antichi confini.

A questo inconveniente sarà efficacemente provveduto colla formazione del nuovo catasto, mediante il collegamento delle linee territoriali con punti fissi e coguiti sul terreno.

Vi sono molti territori nell'interno dei quali si trovano inclinose frazioni spettanti ad un'altro Comune.

Coll'art.° 7. del progetto di legge si è provvisto per togliere quest'irregolarità nei confini comunali.

Le operazioni di misura o rilevamento dei terreni non potrebbonsi tenere concatenate fra di loro, nè si potrebbe conservare fra diversi appezzamenti di un territorio un giusto rapporto di posizione topografico, se le basi di rilevamento non fossero coordinate ai punti prestabiliti.

Per conseguire un tale scopo è noto che si adoperano i reticolati trigonometrici territoriali.

Con questo mezzo non solo viene conservato il necessario rapporto di posizione degli appezzamenti esistenti in ciascun Comune, ma ne viene eziandio a risultare un perfetto orientamento delle mappe dei Comuni.

L'Ufficio del Real Corpo di Stato Maggiore ha già stabilito un certo numero di punti trigonometrici in vari Comuni dello Stato; A tali punti sempreché si riscontrino sul terreno saranno coordinate le operazioni di rilevamento per sempre più accertarne la rispettiva esattezza. Coll'art.° 6.° del progetto di legge si sono gettate le basi di un tale sistema.

Ciò che si cerca nel Catasto è, come abbiamo detto, la rendita netta dei beni stabili, e questa aumenta o diminuisce secondo le varie specie di prodotti del suolo, o secondo le altre destinazioni date ai terreni.

Da ciò ne viene che per compiere la misura parcellare si devono rilevare le qualità di coltura, se trattasi di fondo coltivato, e le altre destinazioni se di fondo occupato da fabbricato, od altrimenti produttivo. Con tale operazione si ottiene l'elemento principale dell'appezzamento, e si prepara la base principale della Stima.

Nell'art.° 10. è stabilito che ciascun appezzamento di terra e ciascun fabbricato sarà intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietà ed il possesso e godimento a nome proprio, e si dichiara espressamente che l'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà.

Con quest'art.° si è consacrato una delle massime fondamentali della materia censuaria. Imperocchè il censo non avendo per iscopo il riconoscimento dei diritti privati, ma la esazione dell'imposta, non indaga troppo sottilmente i titoli della proprietà; ma sta contento ad una tal quale dimostrazione di essa, e nel dubbio si attiene al possesso di fatto, inscrivendo il fondo a colui che raccogliendone i frutti come cosa sua propria, e sentendo i vantaggi dell'utile dominio, può e deve sostenerne anche i pesi, ed è collocato più direttamente sotto la mano del fisco.

Per ragioni consimili, la proprietà diretta è bensì certa, ma ne è legalmente staccato l'utile dominio o l'usufrutto, il censo attiensi principalmente a questi ultimi, e nota soltanto in via accessoria il proprietario diretto.

Alcuni amerebbero che il catasto rendesse fede della vera proprietà dell'immobile, e tenesse luogo dei libri d'intavolazione usitati specialmente in Germania, facendo dipendere da tali iscrizioni la prova del dominio in confronto dei terzi.

Non è qui luogo a discutere gli andamenti e sugli inconvenienti del sistema d'intavolazione. Basterà l'osservare che tale sistema involgerebbe una delle più grandi innovazioni nel regime della proprietà, una delle riforme più ardue del Codice Civile, la quale perciò non potrebbe trattarsi giammai per incidente in una discussione di catasto.

Oltre di ciò l'assoluta fusione dei catasti indirizzati principalmente alla percezione dell'imposta con registri aventi per iscopo la dimostrazione della vera proprietà e dei diritti reali può condurre a varii inconvenienti, sia nella prima costituzione dei medesimi, sia nei successivi trapassi e mutazioni di possesso; abbisognando la pubblica Amministrazione nell'esazione dei tributi di un provvedere più pronto e speciale, e non potendo l'autorità giudiziaria nell'iscrizione delle proprietà per gli effetti civili dipartirsi da provvedimenti più cauti e meno pronti.

Ciò che nei varii paesi della Germania, ove esiste da lungo il sistema tavolare per l'iscrizione della proprietà e degli altri diritti reali, e s'introdusse recentemente un più regolare sistema d'imposta prediale, non si è generalmente osato fondere insieme i due istituti; e se in qualche luogo se ne è tentata la prova,

(come in Olanda) è assai dubbio che questa sia per riuscire abbastanza.

Per queste considerazioni si è indotto di attenersi all'intestazione sommaria dei possessori entro quei limiti che sono tracciati dalla natura e dallo scopo dei catasti diretti principalmente all'esazione dell'imposta.

Che se in appresso la legislazione civile meglio fissi il principio della iscrizione obbligatoria delle proprietà, si potrà allora esaminare se e come una tale iscrizione possa effettuarsi nei Catasti e confondersi coll'intestazione sommaria, o si debba operare in appositi libri con semplici riferimenti ai registri ed alle mappe del censo.

II.

Della determinazione della rendita netta dei beni stabili

Abbiamo già accennato come nella formazione di un Catasto dopo accertata la proprietà si deve determinarne la rendita netta mediante la stima censuaria.

È superfluo il soffermarci a dimostrare perchè siasi assunta la rendita netta per siffatta misura, essendo questo ormai un canone ricevuto in materia di catasto, e primamente dimostrati gl'inconvenienti che ne verrebbero se

si volesse invece prendere norma o dalla rendita lorda, o dal valor capitale o dai prezzi venali.

Che se in qualche censimento anche dei più rinomati come p. e. l'antico censimento lombardo, si vede esposto il valor capitale anzichè la rendita, non è però che quest'ultima non siasi assunta per base della stima e capitalizzata dappoi per servire alle pratiche di quell'epoca.

Attualmente però vuolsi esporre nei catasti senz'altro la rendita come scorgesi nei Catasti francesi e nei nuovi catasti lombardo-veneti.

La rendita netta che si cerca di determinare per l'oggetto dell'applicazione e del riparto della imposta fondiale è ben diversa da quella che serve di base nelle contrattazioni dei privati.

Per queste si tien conto di tutti gli elementi che possono anche in via transitoria esser causa di aumento o di diminuzione di reddito e sovr'essi si stabiliscono le basi dei relativi contratti. Ma esse inoltre influiscono grandemente la condizione o l'arbitrio dei contraenti a fronte della rendita reale dei fondi.

Nella formazione di un catasto dobbiamo invece riconoscere e stabilire una rendita netta, costante e media desunta dai prodotti e dai prezzi ragguagliati sopra un periodo di anni tale, per cui vengano contemplate tutte le fasi cui possono andar soggetti gli indicati elementi di stima senza riguardo alle circostanze ed a rapporti speciali dei possessori.

Da ciò risulta che la rendita netta dei beni stabili, la quale corrisponda allo scopo di un catasto, debba determinarsi con norme e metodi estimativi speciali, locchè costituisce la stima censuaria propriamente detta.

I beni fondi, che si devono descrivere ed estimare in un catasto, si dividono in due grandi categorie, vale a dire in fabbricati ed in terreni.

La rendita di ciascuna delle indicate specie di ~~beni~~ deriva da elementi diversi, epperciò i metodi che si devono adoperare per determinarla, devono eziandio essere diversi fra di loro.

Stima censuaria dei fabbricati

Coll'art.° 13. del progetto di legge si è definito ciò che si debba intendere per fabbricato.

Si è però osservato che l'art.° 403. del Codice Civile era censuariamente parlando troppo ristrettivo rispetto agli edifizi natanti, per cui si è introdotta un'apposita aggiunta a tale articolo colla quale si dichiara che saranno nel senso anche compresi in estimo gli opifizi natanti, ancorchè non trovisi sulla riva un edifizio espressamente destinato pel servizio dei medesimi.

Rispetto alla stima i fabbricati si dividono in quattro categorie cioè:

1.° I fabbricati ordinarii destinati all'abitazione dell'uomo.

2.° Gli opifizi che sono quei fabbricati destinati

specialmente a qualche manifattura od industria e che sono muniti di meccanismi o di apparecchi fissi come vennero definiti all'art.° 17.

3.° I fabbricati rurali destinati esclusivamente all'abitazione dei coltivatori dei terreni o mi sono inerenti, ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti, ed al ricovero dei bestiami

4.° I fabbricati che non sono suscettivi d'una rendita qualunque, quali sarebbero quelli destinati all'esercizio del pubblico culto cattolico ed altre religioni tollerate, i forti e le fortezze colle loro dipendenze.

La rendita netta dei fabbricati non può altrimenti determinarsi se non mediante due distinte valutazioni, cioè primieramente della rendita lorda dei medesimi, in secondo luogo delle passività da dedursi.

Le basi da cui si desume il prodotto lordo dei fabbricati sono necessariamente gli affitti.

Ma la stima in un catasto stabile non si può fondare esclusivamente sui fitti reali, nè si può dedurre unicamente da questi la rendita dei non affittati. Tali affitti non possono rappresentare quella stima costante e perequata che si è sopra accennata, in quantochè vi influiscono le particolari circostanze ed interessi dei locatori e degli inquilini.

Questo è il motivo per cui nel progetto di legge all'art.° 16. si è stabilito che la stima dei fabbricati debba esprimere la rendita netta che si può ritrarre dagli affitti comuni di un periodo di tempo da fissarsi per legge, evitando così gl'inconvenienti che ne nascerebbero qualora si prendessero per base unica della stima censuaria i fitti reali.

Che i fitti reali possano e debbano servire di guida principale nella determinazione della rendita lorda dei fabbricati non v'ha il menomo dubbio, ma spetterà al criterio peritale ed ai successivi provvedimenti il ridurli alla misura di stabilità e di perequazione che si richiede.

Da ciò risulta come siansi introdotti nel progetto di legge tutti gli elementi estimativi che si riferiscono alla determinazione del prodotto lordo dei fabbricati, cioè, la loro qualità, consistenza, condizione e situazione economica; elementi che si dovranno individualmente e complessivamente valutare e far concorrere nella determinazione del detto prodotto.

Per conseguire la stima censuaria costante e perequata che si richiede, è necessario fissare due altri elementi cioè, quali e quanti anni siano necessari a costituire il periodo.

E ale determinazione si è coll'art.° 11.° rimandata ad apposita legge la quale vi sarà presentata allorchè il Ministero avrà raccolti ed elaborati i relativi dati.

All'art.° 18. del progetto di legge si sono stabilite le basi generali per la stima degli opifici.

Essa componesi di tre distinti elementi cioè:

1.° Del fabbricato propriamente detto.

2.° Della forza motrice inerente al medesimo.

3.° Dei meccanismi ed apparecchi fissi che li costituiscono.

Gli ulteriori sviluppi e particolari faranno argomento dei successivi regolamenti.

In generale i fabbricati rurali vengono

considerati privi di rendita speciale).

La rendita ch'essi possono produrre non è che indiretta; essa deve considerarsi come parte integrante di quella dei terreni a cui sono destinati. Si sono per ciò risguardati come semplici terreni e valutati come tali.

Quanto ai fabbricati di cui al N.° 4 sovra descritti, non essendo suscettivi di rendita neppure indiretta, si dichiararono nell'art.° 20. del progetto di legge esclusi dalla stima, salvo però a comprenderli nella misura parcellare assieme agli altri ~~proprietà~~ beni stabili.

Determinata la rendita lorda dei fabbricati conviene accertare le passività da dedursi.

In generale tali passività consistono:

1.° Nelle spese ordinarie di manutenzione.

2.° Nelle riparazioni ordinarie e straordinarie.

3.° Nei deperimenti cui vanno soggetti i fabbricati.

4.° Nelle eventualità di fitti perduti.

5.° Nei danni che possono essere cagionati dagli accidentali infortuni.

Se misuriamo colla mente le difficoltà che si presentano qualora si vogliano determinare separatamente tutti i detti elementi di deduzione, si resta facilmente convinti che sarebbe impossibile la pratica attuazione di un tale principio.

Ed è precisamente dietro tali considerazioni che si venne a concorrere

nel sistema limato in genere tutti i Catasti di abbandonare la calcolazione speciale dei sovra indicati elementi e stabilire piuttosto una deduzione corrispondente ad una parte aliquota del reddito lordo.

Ma quale sia e quale debba essere la parte aliquota del detto reddito lordo, è ciò che forma l'oggetto di gravi disquisizioni peritali.

Infatti niuno degli indicati elementi di deduzione può prevalere sopra tutti gli altri, e come è facile a vedersi niuno ha un'apprezzazione particolare.

Tali deduzioni devono essere graduate e stabilite in ragione dei prodotti dei sovramindicati elementi estimativi.

La determinazione di tali deduzioni essendo cosa della massima importanza si è creduto di rimandarla, come dall'articolo 16. risulta, ad una legge speciale

Stabilite le basi di stima pei fabbricati, resta che esaminiamo i metodi che devono seguirsi per la loro pratica applicazione.

Giacchè si tratta di fabbricati isolati o riuniti in piccoli gruppi quali sono quelli che compongono i piccoli borghi e villaggi

3

ovvero che si tratti di opifizi, il metodo più semplice e più economico è quello della valutazione individuale, in quanto che non si potrebbero in verun modo riferire ad un qualunque sistema di valutazione generica?

Che pei detti fabbricati si debba adottare il sistema della valutazione individuale risulta chiaramente dimostrato, se si riflette alla diversità di costruzione, di situazione, e di condizione esistente fra i medesimi.

Egli è dietro le precedenti considerazioni che si credette proporre la soppressione dell'articolo 16. del progetto di legge.

« Ma questo sistema non si potrebbe assolutamente più applicare nella stima dei fabbricati costituenti le vaste e popolate città, e borghi considerevoli.

Quivi la maggiore o minore vastità dei fabbricati, lo stato e condizione più o meno buona non costituiscono più l'elemento primo della valutazione.

Gli elementi sovraindicati non concorrono più che in linea secondaria nell'apprezzazione relativa di questi fabbricati.

Ciò che forma l'oggetto principale del maggiore e minore reddito dei fabbricati è la loro situazione più o meno prossima ai centri di popolazione, e di commercio.

Può ben persuadersi, che veramente l'indicata situazione sia quella, che mag-

-giamente prevalga nel far accrescere
o diminuire la rendita dei fabbricati
non abbiamo che a fare colla mente
il confronto dei due fabbricati, l'uno
situato in piazza Castello di Torino,
o sulla piazza dei Banchi di Genova,
con un altro situato nel Borgo di San
Donato della prima Città, ovvero
vicino all'albergo dei poveri della
Seconda.

Che i primi fabbricati siano
pure di infelice costruzione
ed in uno stato a condizione cattiva, e
che i secondi rassomiglino pure tutte le
condizioni di agiatezza che un cittadino
possa desiderare, starà sempre in fatto,
che i primi procureranno un reddito
relativamente superiore ai secondi.

Li periti che fossero incaricati
delle stime individuali di questi
fabbricati, sarebbero nell'impossibi-
lità di tener dietro a tutte le gradazioni
di situazione, che le diverse località
di una vasta città possono presentare
fra cui ne verrebbe, che la voluta pere-
quazione di stima sarebbe perduta.

Ove accrescere le difficoltà
ai periti nel procedere alle stime
individuali dei detti fabbricati
concorre vieppiù grandemente la diversità

E

di costruzione dei medesimi.

Infatti noi troviamo fabbricati vastissimi con ampii cortili, di numerosi giardini, composti di una, o di diverse maniche interne, ed esterne di pochi piani sovrapposti, destinati all'abitazione di un solo o di pochi individui: e per contro abbiamo fabbricati composti di una sola massiccia stima senza cortile, e con un numero considerevole di piani sovrapposti gli uni agli altri.

Sarebbe impossibile, che i periti procedessero ad una stima individuale di tutti questi fabbricati, e per convincersene, ricordisi, che a portarsi colla mente in uno degli isolati di una delle dette Città, ciascuno de' quali contiene un numero di possessori, e combinazioni di fabbricati tali, da rendere impossibile, ed inapplicabile un tal metodo di stima.

L'esperienza insegna nei varii catasti seguito il metodo delle valutazioni speciali, è causa per cui in generale la stima dei fabbricati sia riuscita meno giusta, e

prefetta di quella dei tumuli.

Abbiamo visto, che la base principale di aumento o di diminuzione di reddito dei detti fabbricati consiste nella loro situazione più o meno favorevole di commercio, e che la condizione o stato dei medesimi di cotone solamente in linea secondaria.

Nel progetto di legge si sarebbero separati questi due elementi di stima, l'uno che si riferisce alla situazione, e che correbbe espresso col nome di categorie, l'altro col nome di classi, che rappresenterebbe la qualità, e la condizione, intrinseca dei fabbricati.

La stima dei fabbricati sarebbe perciò di due sorta, la prima generica, la seconda speciale per ciascheduno d'essi.

I periti estimatori con un piano della città alla mano ne percorrono tutte le diverse località, e fissano sul detto piano le gradazioni più o meno favorevoli di situazione commerciale: dividono in questo modo la città in varie parti, che rappresentino tutte le gradazioni di situazione sovraindicate, locchè costituisce lo stabilimento delle categorie.

La misura dei fabbricati deve

E

essere preparata in modo, che rappresenti la superficie delle parti principali che li costituiscono, distinguendo le maniche esterne dalle interne, il numero dei piani, di cui ciascuna di esse è composta, e tenendo conto separato dei cortili, degli anditi, e delle scale.

Cassa

I periti estimatori procedono per ciascuna delle indicate categorie, ~~[illegible]~~ secondo i principii sovra stabiliti alla valutazione o stima regolare di varii fabbricati, che si trovano nelle zone o categorie già ~~stabilite~~ fissate, scegliendoli fra le diverse gradazioni di condizione e stato.

Dietro queste stime si procede alla formazione delle analoghe tariffe d'estimo, nelle quali resta fissato dai periti il prezzo del metro quadrato di ciascun piano, di cui sono composti i fabbricati compresi nelle varie categorie e classi.

Queste tariffe sarebbero sottoposte alla pubblicazione ed ai procedimenti per reclami come vedremo in appresso.

Ritenuto come abbiamo detto, che dall'operazione di misura si vengono ad indicare la superficie ed il numero dei piani di ciascun fabbricato, ne segue

che la stima individuale di essi, si riduce all'applicazione, per parte dei periti, della classe, cui ciascun fabbricato possa appartenere in relazione alla sua condizione intrinseca qualità e stato, operazione di facile e semplice esecuzione.

Noi avremo pertanto con questo metodo, primieramente la stima dei fabbricati nella parte loro più importante, quale è quella che si riferisce alla situazione stabilita con norme generiche, e per conseguenza scevra da ogni dubbio di arbitrii dei periti, oggetto della massima importanza: avremo quindi l'apprezzazione dei secondi elementi estimativi, cioè dello stato e condizione dei fabbricati, i quali sarebbero lasciati al criterio peritale, ma che non potranno mai essere causa di gravi errori, o di squilibri nelle stime, stante la poca influenza che essi esercitano nelle medesime.

Adottato questo sistema ne venne che la rendita dell'area occupata dai fabbricati dovesse intendersi compenetrata nella rendita dei medesimi, senza farne oggetto di valutazione particolare, locchè condurrebbe ad inconvenienti piuttosto considerevoli nelle relative calcolazioni, particolarmente per quei fabbricati, i

diversi piani dei quali spettano a diversi proprietarj.

Ne intendasi che con questo sistema si prefenda l'esattezza assoluta nelle stime.

La stima è in generale e particolarmente la centuaria non si può assoggettare a norme e metodi assoluti, per cui ne venga un esattezza, quale si può prefendere nella misura.

Ciò che non dobbiamo cercare se non di avvicinarsi il più che si potrà al vero, e togliere per quanto sia possibile tutta la parte di arbitrio a cui si è soggetti, allorchè si procede alle stime ordinarie.

Abbiamo prestato a confronto i due sistemi, cioè delle stime individuali dei singoli fabbricati con quello che venne proposto all'articolo 15. del progetto di legge, il ministero non ha esitato a dare a quest'ultimo la preferenza.

Stima Censuaria dei terreni

Coll'articolo 21. del progetto di legge si sono stabilite le basi generali, dietro le quali si dovrà procedere alla stima censuaria dei terreni.

Esse riguardano

1° Il determinare i gradi delle

rendita lorda dei terreni.

2° Il riconoscere le spese e le altre passività da dedursi.

3° Il valutare e ridurre a danaro i prodotti.

I prodotti dei terreni sono vari, e molteplici a seconda delle varie qualità di coltura a cui sono destinati, e secondo i maggiori o minori gradi di fertilità intrinseca ed estrinseca dei medesimi.

Volendo determinare i prodotti medii dei vari terreni è necessario mettere a calcolo e fare concorrere nella valutazione dei medesimi gli indicati elementi secondo le norme suggerite dall'agronomia e dalla scienza estimativa. Egli è colla prima parte del citato articolo 21. che si sono stabilite le dette basi di massima.

I prodotti del suolo soggiaciono a due specie di passività, cioè quelle che sono inerenti alla coltivazione dei terreni, ed alla raccolta dei prodotti: e quelle che possono avvenire per infortunii.

La determinazione delle dette spese ed accidenti non si potrebbe eseguire come pei fabbricati mediante lo stabilimento di una parte aliquota dei prodotti comunque venisse proporzionalmente graduata: imperciocchè esse dipendono da molte circostanze relative alle varie qualità di coltura, di prodotti, di

situazione fisica ed economica dei medesimi. A questo principio si è conformato l'articolo 21. predetto.

I prodotti dei terreni devono essere ridotti in danaro, applicando a ciascuno di essi il relativo prezzo.

Ma i prodotti, le passività ed i prezzi devono essere medii per costituire così quella rendita che il proprietario può costantemente ricevere.

La difficoltà principale che si presenti nello stabilire queste medie, non è sul maggiore o minor numero d'anni: ma bensì nel fissare definitivamente quale debba essere il torno di tempo che si presenti sotto un aspetto più normale riguardo alla condizione economica del paese.

Tali difficoltà ed il bisogno di appositi studi ed indagini furono causa, che nel progetto di legge si è dichiarato, che i prodotti, le deduzioni ed i prezzi sarebbero rimandati ad altra legge.

Abbenchè nella stima censuaria dei terreni possa sorgere l'idea di una valutazione individuale di ciascun appezzamento, ciò non di meno è stato generalmente riconosciuto in pratica inopportuno un tale sistema.

Il metodo ritenuto più consentaneo allo scopo di una stima censuaria è di

Dividere l'operazione in due grandi parti, cioè di stima in genere e stima catastale, e stima speciale di ciascun appezzamento.

Questo sistema col meccanismo, che si verrà indicando, fu applicato in quasi tutti i catasti moderni, e se le risultanze del medesimo non corrisposero in alcuni luoghi alla comune aspettazione, ciò deve attribuirsi piuttosto ai metodi di materiale esecuzione, ed al personale impiegato, che non al meccanismo della operazione.

Per procedere alla stima in genere conviene innanzi tutto distinguere le varie specie di terreni in relazione ai rispettivi loro prodotti.

I terreni considerati sotto questo aspetto si dividono nelle seguenti categorie, cioè:

1ª Quelli che danno un prodotto mediante la coltivazione, quali sarebbero i campi, i prati, le vigne e simili.

2ª Quelli il cui prodotto proviene dalla sola azione della natura, quali sono i boschi, i pascoli e simili.

3ª Quelli che, sebbene non diano un prodotto agricolo, devono ciononpertanto essere stimati perchè destinati ad altri usi di utilità ed interesse privato.

4ª Quelli che sono improduttivi o per naturale sterilità, o perchè sottratti alla produzione per uso pubblico.

Ciascuna delle indicate categorie di terreni si suddivide in un numero grandissimo di specie e qualità secondarie, che variano da un comune all'altro, da regione a regione, locchè costituisce il complesso delle varie colture e dei vari terreni, che si riscontrano sulla superficie territoriale di ciascun comune.

Ella è cosa di massima importanza nella formazione di un catasto lo adottare un linguaggio unico per rappresentare con termini propri tutte le indicate qualità di terreni e di colture, e di applicare questo linguaggio uniformemente in tutti i comuni.

Questa prima operazione è ciò che si dice la qualificazione delle colture.

I terreni poi producono non solamente in relazione alla diversa loro qualità di coltura, ma secondo le rispettive condizioni intrinseche ed estrinseche.

Questo fatto conviene a suddividere le varie qualità di colture in varie classi corrispondenti alle suddette condizioni.

Quest'operazione è ciò che si dice classificazione dei terreni.

Distinti i terreni in qualità e classi, ed applicando per ciascheduna di esse le basi di massima determinate, si viene a determinare la quantità di prodotto, che da ciascuna unità di misura si può ricavare, al quale

prodotti applicando i prezzi medii già precedentemente stabiliti si ottiene il reddito netto dell'unità di misura di ciascuna qualità di coltura e di ciascuna classe.

Quest'operazione è ciò che si chiama la formazione delle tariffe.

Colle precedenti operazioni resta fissata la stima cioè detta in genere, ed egli è colla scorta della medesima che si viene alla stima o valutazione speciale di ciascun appezzamento.

Questa stima si ottiene mediante due distinte operazioni, cioè coll'classamento, e coll'applicazione delle tariffe a ciascun appezzamento.

L'classamento consiste nell'attribuire a ciascun appezzamento la classe che gli appartiene nella rispettiva sua qualità di coltura, secondo il maggiore o minore grado di attitudine produttiva.

L'applicazione della tariffa si eseguisce attribuendo a ciascun appezzamento il prezzo di tariffa della rispettiva qualità e classe.

Coll'articolo 22. del progetto di Legge si sono gettate le basi di questa operazione.

Le norme dovranno stabilite si possono applicare alla generalità dei terreni, ma vi hanno casi e circostanze speciali, in cui è conveniente allontanarsi dalle medesime.

Alcuni terreni ricevono una stima non

~~non~~ propriamente desunta dai prodotti effettivi, ma di parificazione con altri terreni: Tali sono le cave, le torbiere, le terre salifere, gli stagni d'acqua salsa, le strade ferrate, i canali e le strade private.

Trattandosi di casi eccezionali e di prodotti piuttosto industriali che agricoli, si è creduto una tal pratica essere più consentanea all'indole di un censimento prediale: motivo per cui si propongono le stime di parificazione di cui agli articoli 23. 25. 26.

Che se gli accennati terreni qualche volta possono produrre una maggior rendita, questa sarà da considerarsi piuttosto nella attuazione di un tributo industriale, di quello che in un censimento strettamente prediale.

I fabbricati rurali quali sono definiti dall'articolo 19. vogliono essere considerati quasi strumenti per la coltivazione del fondo a cui servono # e come veri capitali fondiari # Essi vennero pertanto sottratti alla stima dei fabbricati, e si stimò soltanto l'area su cui sono costrutti. Siccome però ad ogni modo rendono un utile assai rilevante, così si sono equiparati agli aratorj di prima classe del rispettivo territorio, come viene proposto all'articolo 24.

I laghi e gli stagni da pesca di cui all'articolo 27 non si potrebbero più estimare per parificazione come i precedenti terreni stante la loro vastità sproporzionata d'ordinario

alla tenuità della loro rendita; motivo per cui si proporrebbe di estimarli secondo i prodotti effettivi della pesca sulla media del periodo d'anni che in una legge speciale verrebbe determinata.

Vi sono finalmente dei terreni, i quali devono escludersi da qualsivoglia stima o valutazione; # Tali sono i terreni improduttivi per natura propria, o resi tali per stabile applicazione di uso a servigio del pubblico. Appartengono ai primi i letti e le sponde dei fiumi, i lidi del mare, le ghiaje, le roccie nude e simili. Ai secondi si ascrivono principalmente le strade regie, provinciali e comunali, le piazze pubbliche e simili, secondo accenna l'articolo 28., e verrà ulteriormente specificato nell'apposito regolamento.

Imperocchè da essi nessun prodotto si può ricavare sia diretto od indiretto

Disposizioni comuni ai Fabbricati ed ai terreni

Si è chiesto se nelle stime si debba tenere conto degli obblighi personali o reali dei possessori verso i terzi, e far deduzioni per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecarj e censuarj.

Colla formazione del catasto si mira sostanzialmente a stabilire il reddito netto dei beni quale risulta di fatto al momento delle

operazioni censuarie.

Se i beni sono gravati di decime, canoni, livelli, debiti ipotecarj o censuarj, ciò non può nè deve influire per nulla sul loro reddito, e torna cosa del tutto estranea al medesimo: nè può dar luogo a veruna detrazione nelle stime.

Se poi abbia da accordarsi qualche ritenzione a favore dei livellari ed altri proprietarj dei fondi gravati da detti pesi, sarà oggetto da contemplarsi nella legge sull'ordinamento dell'imposta.

Se per i fitti d'acque si dovesse far detrazioni nelle stime censuarie a favore dei possessori di terreni irrigati con acque altrui e per contro far oggetto di stima particolare le acque, ed intestarle nei catasti ai rispettivi possessori, fu argomento di maturo esame.

Si conchiuse però che i terreni debbano estimarsi quali si trovano all'epoca delle operazioni censuarie, senza essere obbligati a far ricerche sulla provenienza e la proprietà delle acque che servono ad irrigarli:

I motivi principali di tale conclusione sono i seguenti:

1° Perchè sarebbe pressochè impossibile accertare la provenienza e la proprietà delle acque, ~~che servono ad ir~~ e tener dietro a

tutte le variazioni che subiscono nei luoghi coltivati e nelle varie destinazioni delle medesime.

2° Perchè in ogni modo ne verrebbero sommamente complicati i registri catastali, e bisognerebbe anzi formare un catasto particolare per registrarvi tali acque e gli svariatissimi diritti dei proprietarj ed utenti.

3° Perchè le stime riuscirebbero quasi impossibili nella pratica esecuzione, e sommamente difficili; in quanto che ~~non~~ dovrebbero — eseguirsi non già sui prodotti reali ed effettivi di terreni irrigati, ma sui prodotti ipotetici, quali potrebbero — ricavarsi da terreni privi dell'irrigazione. Gli opifizii poi si dovrebbero stimare come semplici fabbricati: e tutta la economia della stima verrebbe finalmente

III.

Dei procedimenti e dei reclami relativi alla Stima censuaria

L'operazione del catasto richiede per indole propria un centro d'azione particolare e l'impiego di un personale affatto speciale composto per la massima parte

di persone tecniche.

Per conseguire uniformità di giudizi ed ispirare nel pubblico la necessaria confidenza nell'opera del catasto è necessario, che gli uffizi di descrizione si diramino in un centro unico.

Nell'articolo 36. del progetto di legge si sarebbero indicati i varii centri di direzione, di sorveglianza e di azione che si credono necessarj per conseguire il voluto scopo.

L'esecuzione delle operazioni censuarie richiede cognizioni tecniche non comuni. Egli è coll'istituzione d'appositi studi censuarii ~~[illegible]~~; che il governo provvederà di formare un personale capace a disimpegnare le delicate incombenze.

Le operazioni di misura di stima sono, dietro le norme sovra indicate, eseguite dagli agenti censuarii.

Presa la stima nel suo complesso, la troviamo divisa in due parti principali, cioè stima generica, e questa ha per risultato la formazione delle tariffe; stima parcellare ed essa si ottiene mediante il classamento e l'applicazione delle tariffe a ciascun appezzamento.

Le dette due specie di stime differiscono però grandemente fra di loro, quanto alla

rispettiva loro importanza.

La stima generica ossia la formazione delle tariffe ha due scopi ben distinti.

L'uno è quello di servire di solida base nella stima interna del territorio e di tener perequate fra di loro le stime degli appezzamenti che si trovano nei medesimi.

L'altro tende a somministrare gli elementi necessarj per la perequazione dei comuni fra di loro, e quindi anche delle provincie.

La stima parziale ossia il classamento e l'applicazione delle tariffe a ciascun appezzamento non può più presentarsi sotto un aspetto di tanto rilievo, in quanto che essa non è in sostanza che l'applicazione pratica della precedente stima generica, e non può riflettere che all'individuale interesse di qualche possessore.

A ciascuna delle dette operazioni di stima devesi adunque applicare un metodo particolare, sia di esecuzione sia di procedimento sia d'introduzione di reclami e rispettiva loro risoluzione.

Stima in genere – Formazione delle tariffe.

Questa operazione dopo che sarà preparata dagli agenti censuarj deve essere riveduta ed esaminata da diversi corpi o commissioni appositamente instituite.

Il primo a portar giudicio con vera cognizione di causa sul reddito censuario di ciascuna qualità e classe de' beni situati nel proprio territorio è senza dubbio il consiglio comunale, al quale per conseguenza devono essere sottoposte le dette tariffe.

Però la pratica insegna che non ostante le più grandi diligenze ciononondimeno le tariffe dei singoli comuni risultano ordinariamente sperequate fra di loro, motivo per cui si devono far rivedere da altri corpi censuarii.

Per non allontanarsi troppo dai centri di azione stabiliti in ciascun comune, portandosi direttamente ad una commissione residente in ciascuna provincia e promuovere con più efficacia

e con maggior cognizione di causa la perequazione delle tariffe dei singoli comuni, si è adottato in altri paesi e con felice riuscita il sistema di far rivedere ed esaminare le tariffe da commissioni appositamente instituite in distretti composti di diversi comuni contigui fra di loro.

Dopo tali esami e revisioni le tariffe vengono sotto poste all'esame di commissioni ~~provinciali~~, il cui mandato consiste sostanzialmente nel perequare le tariffe dei comuni e dei distretti fra di loro.

Le stime generiche dopo aver subito le indicate revisioni possono ricevere la loro sanzione.

Questa non potrebbe essere altrimenti affidata che alla Direzione Centrale del Censo, presso la quale si trovano radunati tutti gli elementi ed il personale necessario a portare un fondato giudizio sopra una sì importante materia.

Tale sanzione però non potrebbe considerarsi come definitiva; ma bisogna lasciar libero ai comuni d'introdurre gli occorrenti reclami onde conseguire quelle rettifiche e correzioni che giustamente loro fossero dovute.

La decisione di tali reclami non potrebbe più essere fatta dalla Direzione del Censo, nè da commissioni che più o meno direttamente possono appartenere alla medesima.

Tali decisioni devono emanare da un corpo indipendente, versato particolarmente nella materia amministrativa; però avuto riguardo all'importanza di un tale corpo deliberativo, ed all'epoca ancora lontana, in cui esso dovrà entrare in funzione, si è creduto conveniente di rimandarne l'istituzione ed apposita legge, e così si crede che sarà provveduto nel miglior modo alla perequazione delle stime ed alla giustizia distributiva in un'operazione del tutto speciale e che per la natura sua complessiva, e

collegata nelle singole parti. rifugge alle forme staccate e solitarie delli ordinarii contenzioso amministrativo; gli articoli 30. 31. 32. 33. 34. del progetto di legge stabiliscono le massime sovra enunciate.

Stima parziale di ciascun apprezzamento

Determinate le tariffe colla risoluzione dei relativi reclami resta a fissarsi la rendita netta di ciascun apprezzamento.

Gli agenti censuarii procedono alle due distinte operazioni di classamento e di applicazione delle relative tariffe.

In quest'ultima operazione non vi può essere causa di discussione, né difficoltà di esecuzione; in essa non si possono commettere che errori di fatto materiali.

Ma non così riguardo al classamento, giacché può facilmente

succedere che venga ad un appezzamento applicata una classe che non gli appartenga relativamente all'individuale attitudine produttiva.

Da ciò ne viene che sia necessario portare a notizia dei possessori le indicate due operazioni per far luogo a favore di essi alla presentazione dei loro reclami ed alla risoluzione dei medesimi.

Essi adunque per quanto riflette alla stima possono reclamare su due distinti oggetti:

1° Per erronea applicazione della classe agli appezzamenti loro appartenenti:

2° Per isbaglio avvenuto nell'applicazione delle tariffe.

La risoluzione di tali reclami non richiede più quella solennità di giudizio che è necessaria per quelli relativi alle tariffe, in quanto che la loro importanza è circoscritta entro strettissimi confini e non involvono rilevanti difficoltà.

La Direzione del Censo col mezzo e coll'opera de' suoi agenti

consistenza ~~della proprietà~~ dei detti beni.

Il primo scopo si ottiene mediante un regolare sistema di denuncie e di registrazioni sui libri catastali. A questo si aggiunse in alcuni catasti un notevole miglioramento, segnando sulle mappe le nuove linee degli appezzamenti, che per contratti o successioni si sono divisi fra più possessori; e tale sistema cui allude l'articolo 38. della legge, gioverà certo anche tra noi ad agevolare la conservazione del ~~catast~~ censo, ed a migliorare col tempo.

La dimostrazione dei cambiamenti che avvengono nella consistenza ~~delle proprietà~~ dei beni fondi, e che devono indurre variazioni nell'estimo relativo, è argomento soggetto a maggiori difficoltà e discussioni, non essendo agevole il definire fino a qual punto debba spingersi e dove arrestarsi la mobilità del censimento.

Si è pertanto riservato anche questo importante oggetto ad una legge speciale.

Spese

Essendo adottato il sistema di far eseguire dagli agenti del Governo le operazioni censuarie ne viene, che le relative spese debbano sopportarsi dall'erario dello Stato.

I comuni dovranno sopportare soltanto le spese risguardanti la loro azione ed il loro interesse, quali sarebbero per esempio quelle de' periti da essi nominati, degli indicatori locali e delle copie delle mappe e libri censuarii che fossero da conservarsi nel comune.

Siccome poi gli agenti del Governo nel corso delle operazioni locali non potrebbero fissare in ciascun comune una dimora stabile, così è necessario che i comuni forniscano loro gli occorrenti alloggi

Ministero delle Finanze

Ufficio del Catasto

Progetto di Legge

per la formazione

del

Catasto Stabile

I.

Disposizioni generali

Art: 1° Si procederà alla Catastazione generale ed uniforme delle provincie di Terraferma.

2: Essa avrà per oggetto:

1: L'accertamento dei beni stabili enunciati negli articoli 399. 400 e 403 del Codice Civile (salve le modificazioni di cui all'art: 13 della presente legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualità e Destinazioni.

2: La determinazione della rendita netta delle medesime per servire di base allo stanziamento ed all'applicazione dell'imposta prediale.

II

Accertamento dei beni stabili.

Art: 3: L'accertamento dei beni stabili si eseguirà

mediante la misura parcellare di ciascuno di essi e mediante l'intestazione dei loro rispettivi possessori e l'indicazione della loro qualità e destinazione.

Art.° 4.° La misura sarà eseguita a norma de' principj della Scienza, applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte, e tenendo conto dei punti trigonometrici, che si trovassero già stabiliti dal Real Corpo dello Stato Maggiore.

Art.° 5.° Ogni Comune sarà misurato separatamente e rappresentato con tutti i suoi particolari in apposita mappa.

Art.° 6.° Alla misura parcellare si farà precedere la delimitazione dei confini territoriali in contraddittorio ed in contraddittorio dei Comuni limitrofi.

Le contestazioni che insorgessero sui confini territoriali, non sospenderanno il corso dell'operazione censuaria: Le operazioni del Catasto non pregiudicano i diritti territoriali dei Comuni.

Le parti dei Comuni che confinano cogli Stati Esteri saranno, occorrendo, delimitate colle norme vigenti per siffatti confini.

Art.° 7.° Le porzioni di terreno inchiuse da ogni parte in un Comune, ed amministrate da un altro saranno di diritto riunite al Comune nel cui

territorio si trovano.

Art.° 8.° Dietro la misura parcellare si esprimerannno rispettivamente sulla mappa e dei libri censuari la situazione, la configurazione, la qualità e la superficie di ciascun fabbricato e di ciascun appezzamento di terra.

Art.° 9.° Si ritiene come appezzamento di terra quella determinata porzione di essa che è situata nello stesso Comune, che appartiene allo stesso possessore ed ha una medesima qualità di coltura.

Sarà considerato come appezzamento di fabbricato quella determinata parte di esso, la quale essendo posta nello stesso Comune e appartenendo allo stesso possessore, ha una medesima destinazione.

Art.° 10.° Ciascun appezzamento di terra o di fabbricato sarà intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietà od il possesso e godimento a nome proprio.

L'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà.

Art.° 11.° Le norme ulteriori per la misura e per la formazione delle mappe e dei relativi libri censuari, nonchè per l'intestazione dei possessori saranno stabilite con apposito regolamento.

III.

Delle Stime

Art.° 12.° La rendita netta sarà determinata mediante la Stima censuaria dei fabbricati e dei beni rurali.

IV.

Stima dei Fabbricati

Art.° 13. Si riterrà come fabbricato, qualunque costruzione fissa al terreno o immediatamente o nei modi contemplati nell'art.° 400 del Codice Civile.

Saranno però compresi in estimo, i molini i bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorché non trovisi sulla riva un'edificio espressamente destinato pel loro servizio.

Art.° 14. L'estimo dei fabbricati esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai fitti comuni ragguagliati per un periodo di anni da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e situazione economica e fatta deduzione di una quota rappresentante le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l'ordinario deperimento, ed i danni contingibili per infortuni

come sarà stabilito da apposita legge.

Art.° 15. Si stimeranno i fabbricati delle città e dei borghi e dei villaggi considerevoli, dividendoli in categorie ed in classi: le prime desunte dalla situazione più o meno favorevole di quelli, le seconde dalla speciale loro destinazione e condizione intrinseca.

La tariffa di rendita assegnata all'unità superficiale di ciascuna categoria e classe dei fabbricati, verrà applicata a ciascun fabbricato ed a ciascuna parte di esso in ragione della superficie di ciascun piano.

Art.° 16. I fabbricati dei villaggi di minor importanza, quelli isolati o raccolti in piccol numero gli opifizi ed i pronti saranno stimati individualmente.

Art.° 17. Saranno considerati come opifizi i fabbricati specialmente destinati all'industria e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi.

Art.° 18 Nella stima degli opifizi si terrà conto della forza motrice inerente ai meccanismi, e dei meccanismi od apparecchi fissi, come sarà stabilito in regolamento.

Art.° 19. Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali, esclusivamente destinati

all'abitazione dei coloni dei rispettivi terreni, al ricovero dei bestiami ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti.

Art.° 20. Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, nonchè i fabbricati costituenti i forti e le fortezze dello Stato.

V.

Stima dei Terreni.

Art.° 21. La estimo dei terreni esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai prodotti normali di ordinaria coltivazione ragguagliati per un periodo di tempo da fissarsi con legge; avuto riguardo alla loro qualità di coltura, alla loro intrinseca attitudine ed alla loro situazione fisica ed economica, e fatta deduzione delle spese di coltivazione, di raccolta e di conservazione dei prodotti e dell'ammontare dei danni contingibili per infortuni.

Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medi di un periodo di tempo da stabilirsi con legge.

Art.° 22. La stima si eseguirà mediante la formazione di tariffe generiche per qualità e classi e mediante

l'applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

A tale uopo tutti i terreni di un Comune saranno divisi secondo le qualità di coltura in esso vigenti; ciascuna qualità di coltura sarà suddivisa in classi giusta i dati stabiliti all'art.° 21; e la rispettiva tariffa sarà poi fissata per unità di misura di ciascuna qualità e classe).

Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti, secondo la rispettiva qualità di coltura e la classe che verrà loro attribuita.

Art.° 23. I terreni sottratti all'agricoltura per uso di cave, di torbiere e di miniere e di altri simili terreni saranno ragguagliati agli aratorii dell'ultima classe del rispettivo territorio.

Art.° 24. Le aree occupate dai fabbricati rurali e dipendenze di questi saranno ragguagliate agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio.

Art.° 25. Le terre salifere, le saline o gli stagni di acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze, ed i canali maestri colle loro sponde, siano questi destinati alla navigazione, alla irrigazione o a dar moto agli opifici, saranno per la superficie da loro occupata, equiparati agli aratorii di prima classe dei territorii in cui si trovano.

I fabbricati, che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge.

Art.° 26. Le strade private gravate di servitù verso il pubblico e quelle destinate alla navigazione lungo i fiumi, saranno considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono.

Quelle poi che costituiscono una proprietà distinta dai terreni che attraversano saranno ragguagliate all'ultima classe dei rispettivi territorii.

Art.° 27. L'estimo dei laghi e degli stagni da pesca esprimerà la media della loro rendita netta, qual'è si può ricavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di anni da stabilirsi con legge.

Art.° 28. Saranno esclusi dalla stima:

1.° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i lidi e relitti di mare, i porti, i seni, le spiaggie, le roccie e le ghiaje nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili.

2.° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti e le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilità.

VI.

Disposizioni comuni alle stime dei terreni e dei fabbricati.

Art.° 29. Tanto i terreni, quanto i fabbricati

di valutazione secondo le basi sovra stabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano essi meramente personali o reali.

Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti e pesi ipotecari o censuari.

VII.

Procedimenti e reclami.

Art.° 30. Le operazioni relative al nuovo Catasto saranno affidate ad un'apposita Direzione Generale, ed eseguite col mezzo di geometri, periti-stimatori ed ispettori nominati dal Governo, ed in concorso dei periti e delegati dei Comuni.

I possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che risguardano il loro speciale interesse.

Art.° 31. Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernenti la formazione delle tariffe di estimo, sarà sottoposto all'esame dei Consigli comunali, e poscia di Commissioni distrettuali e provinciali da costituirsi con un regolamento per le loro osservazioni.

Art.° 32. La Direzione fissera in via provvisoria le tariffe d'estimo e le comunicherà ai Comuni pei loro reclami.

Art.° 33. I reclami dei Comuni saranno risolti dalla Direzione in via economica, previi gl'incombenti da determinarsi con regolamento.

Art.° 34. Contro le decisioni della Direzione del Censo sarà aperto ai Comuni il reclamo avanti un Consiglio Superiore come sarà determinato per legge.

Art.° 35. Il risultato della misura e dell'applicazione della tariffa d'estimo a ciascun appezzamento sarà recato a notizia dei possessori pei loro reclami.

Art.° 36. I reclami dei possessori saranno risolti in via definitiva dalla Direzione del Censo, previo il parere di tre periti da nominarsi dal presidente della Commissione provinciale, di cui all'art.° 31 e secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

VIII.

Attuazione

Art. 37. Una legge speciale, regolerà l'epoca il modo e gli effetti dell'attuazione del nuovo Censo.

IX.

Conservazione

Art.° 38. Saranno tenuti in evidenza rispettivamente

sui registri censuari e sulle mappe in via descrittiva e figurativa le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili.

Art.° 39. Le mutazioni dei possessori saranno eseguite all'appoggio dei regolari documenti. Intorno ai cambiamenti, che avverranno nei beni ed alle relative mutazioni di estimo, sarà provveduto con legge speciale.

X.

Spese.

Art.° 40. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo Catasto saranno sopportate dall'Erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo.

Saranno a carico dei Comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle degli alloggi degli Agenti del Governo durante le operazioni di Campagna.

Petitti

SESSIONE 1853-54 N.° 10-D

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

REVEL, MENABREA, DESPINE, COLLI, JACQUIER, CADORNA CARLO, DAZIANI, PALLIERI, LANZA, BRIGNONE, CAVALLINI, BRONZINI, DEPRETIS, MONTICELLI,

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze nella tornata del 2 gennaio 1854.

Formazione del Catasto stabile.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1854.

SIGNORI,

Li 2 gennaio scorso il Ministro di Finanze presentava alla Camera un progetto di legge per la formazione del Catasto stabile, e la Camera ne rimandava l'esame ad una Commissione di 14 membri eletta nel suo seno.

Questo progetto, salve pochissime eccezioni, non essendo che la riproduzione di quello che, presentato nella precedente sessione, e lievemente emendato da una Commissione parimenti di 14 membri, avea fatto l'oggetto di una relazione distribuita in sul riprendersi dell'ultima sessione della passata legislatura, parrebbe a prima giunta che esso non avrebbe dovuto dar luogo nè a nuove nè a lunghe discussioni, massime che i membri componenti la nuova Commissione, da 3 in fuori facevano parte di quella che avea elaborato il primo; senonchè ove si consideri, che all'importanza della materia,

(10-D) alle polemiche cui ha dessa dato luogo nella stampa periodica ed in altre pubblicazioni, massime dacchè furono, con provvido consiglio, attuate le scuole tecniche catastali, non farà meraviglia che i membri stessi dell'antica Commissione, fatti viemmaggiormente edotti della svariata mole della materia, abbiano dato un più profondo studio alle singoli disposizioni della legge onde rendersene maggiormente capaci e darne più convincente ragione alla Camera.

Onorati per la seconda volta dello spinoso mandato di riferirvi intorno agli studi ed alle proposte della vostra Commissione, noi crediamo oramai soverchia cosa, dopo quanto fu scritto e detto al proposito, di soffermarsi a dimostrare la necessità di un nuovo Catasto, se giugnere si vuole col tempo, alla cotanto sospirata equa ripartizione dell'imposta fondiaria.

Aggiugneremo solo che, se un catasto ha per precipuo scopo l'equo ripartimento dell'imposta, produce però, se ben fatto, altri risultamenti non meno importanti quelli cioè, di accertare i confini stabili delle proprietà individuali, di semplificare e porre in maggiore evidenza i pesi che gravano le proprietà medesime, di agevolare le contrattazioni e le statistiche, sì agricole che manufattiere, mentre serve altresì mirabilmente di base di partenza per le molte operazioni geodetiche che tuttodì occorrono per la formazione di strade, canali ed altri veicoli del commercio e dell' industria.

Noi non ci arresteremo parimenti a dimostrare come tutti i temperamenti provvisori o transitori di perequazione delle stime riescano assolutamente insufficienti non solo a raggiugnere quello scopo, ma possano per avventura generare uno scompiglio maggiore in uno stato di cose già abbastanza disordinato.

L'antica Commissione dovea esprimere al riguardo il suo voto dacchè vi era chiamata da un progetto analogo statole rimandato, e lo espresse recisamente negativo, come si scorge dalla sua relazione. Il Ministero più non riprodusse tale progetto, nè l'idea di riprenderlo ad esame fece argomento di nuove serie discussioni nella vostra Commissione.

Solo un membro, non mostrandosi convinto dell'impossibilità di raggiugnere quel fine, presentò alcune considerazioni in tale senso cui si contrapposero quelle che veggonsi riferite nella preaccennata

relazione, alla quale ci riferiamo, e si riserbò, senza intanto contrastare l'esame del progetto del Catasto stabile, di fare studi all'uopo e di presentare occorrendo un progetto su tale materia. (10-6)

Posta impertanto come fuori di contestazione la necessità di un nuovo Catasto stabile, per dar ragione del complesso del progetto presentato, ci riferiremo a scanso di ripetizione sì alle elaborate e competenti relazioni del Ministero che precedettero il primitivo progetto e la riproduzione sua, sì a quanto già si osservò nella precitata relazione; vale a dire, che, il progetto di cui si tratta, non racchiude che quelle massime fondamentali, senza le quali non possono nè intraprendersi le operazioni preliminari nè formolarsi le altre disposizioni parimenti legislative che dovranno emanare prima ancora che si possa dare attivamente mano all' operazione, e ciò indipendentemente dai molti regolamenti amministrativi con cui si dovrà svolgere e completare la materia. La vostra Commissione avendo accolto in massima questo progetto senza discussioni intorno ad altri sistemi, noi dovremmo nell'ordine della materia passare addirittura all'esame dei singoli articoli.

Se nonchè crediamo prezzo dell' opera di riferire innanzi tutto intorno ad una quistione che sollevossi all'occasione del disposto dall'articolo 4, quistione che dominò quasi tutte le altre, che fu lungamente e profondamente discussa e fece l'oggetto di deliberazioni poscia annullate o modificate, ma che alla fin fine nei termini in cui venne risolta colla redazione che si propone raccolse i voti di una competente maggioranza.

Quell'articolo determinava in massima il sistema da seguirsi nel procedere alla misura delle proprietà.

A prima giunta sembra che le quistioni che insorgere possano su tale argomento, essere debbano di esclusiva competenza dei scienziati tecnici, sicchè essi soli possano convenientemente scioglierle.

Senza disconoscere per nulla quanto preponderante essere debba la loro opinione in tale materia, dove però siavi divergenza fra di essi, crediamo che sia mestieri il porre almeno il punto della questione sotto gli occhi della Camera anche perchè essendo questa questione intimamente collegata con quella economica, possa essere convenientemente apprezzata, ed occorrendo risolta.

(10-D) A questo fine, gioverà di dare una idea comparata dello scopo e del processo di una carta topografica e di una mappa catastale.

Il paese possiede una carta topografica degli Stati di Terraferma, alla di cui compilazione per lunghi anni e colla massima cura diede opera il R. Corpo dello Stato Maggiore Generale; carta che, a detta degli uomini i più competenti, è la più esatta e la più forbita che desiderare si possa. Essa è sulla scala di 1 al 50/m., vale a dire che l'unità della misura su cui è formata, rappresenta la cinquantamillesima parte di un metro.

Per la sua formazione, si fece una prima rete trigonometrica, partendo da una gran base stata orientata, calcolata e misurata da valenti geodeti, cogli istromenti e coi metodi i più perfetti.

Tale rete trigonometrica ossia triangolazione di primo ordine eseguita con iscrupolose ripetute osservazioni, determinò la vera giacitura ossia distanza fra di loro di un dato numero di punti culminanti dello Stato, e quindi la lunghezza e l'orientazione dei lati di questi triangoli. Si procedette poscia ad una triangolazione di secondo ordine ossia al frazionamento dei triangoli di primo ordine che ebbe per risultato di stabilire la giacitura ed orientazione come sovra di un numero maggiore di punti culminanti o permanenti che furono piantati e conservati sul terreno; finalmente laddove le circostanze locali e la mancanza di altri dati il richiedevano, si formò altra triangolazione di 3.° ordine colla quale venne stabilita la posizione topografica di un numero maggiore di punti intermedi.

Determinata con questo mezzo una serie di punti fissi, e così di triangoli su tutto lo Stato si procedette al rilevamento del terreno compreso in detti triangoli sia colla riduzione ad una data scala delle mappe comunali, là dove esistevano, sia col rilevamento del terreno dove non vi era mappa.

Si ridussero quindi queste parziali tavole alla scala unica dell'1 al 50/m. per formare la carta topografica fatta di pubblica ragione.

Il processo impertanto sta nel partire dall' alto per scendere al basso, nell'usare la massima diligenza nella determinazione dei punti cardinali, e la loro figliazione sino ad un dato limite, e

nel dare qualche maggior tolleranza a misura che il lavoro si spezza. (10-b)

Evidentemente lo scopo di una gran carta topografica ridotta ad una scala così minima, è compiutamente raggiunto, quando quel dato numero di punti principali trovasi così diligentemente determinato, che la loro posizione sulla carta corrisponde esattamente alla loro giacitura sul terreno. Se una pari esattezza matematica non ricercasi in tutti gli altri punti o parti minori, egli è perchè dessa non è nè attendibile nè necessaria.

Non attendibile perchè gli errori nella determinazione dei primi punti, benchè comparativamente minimi, ma pure inseparabili in ogni umana operazione, si moltiplicano a misura che si moltiplicano i calcoli basati su di essi; non necessaria, perchè tali minuti errori diventano impercettibili quando le tavole sono ridotte ad una scala così minima come si è quella dell'1 al 50/m.

Ben diverso è lo scopo del catasto, e quindi diverso debbe esserne il processo per formarlo.

In questo ricercasi precipuamente l'esattezza nei dettagli. Si mira cioè, a determinare esattamente e la configurazione e la superficie dei singoli appezzamenti per possessore, e natura di coltura, perchè l'interesse economico e quello di ciascun possessore, consiste precisamente nell' esatto rilevamento e qualificazione parcellare di ciascuno di essi.

La misura segue distintamente per comune.

La coordinazione di una mappa con quelle dei comuni limitrofi, è sicuramente necessaria per la determinazione e la conservazione dei confini territoriali; ma la coordinazione matematica di tutte le mappe dello Stato fra di loro, non è per avventura ottenibile nè necessaria. Non ottenibile, perchè anche dato che si potesse raggiungere quella precisione nella determinazione relativa dei punti delle varie mappe fra di loro, non vi sarebbe poi modo di ravvicinare materialmente le mappe fra di esse, onde accertare tale precisione; non necessaria, perchè estranea allo scopo del catasto, e solo giovevole per la formazione di una carta topografica che già esiste.

Premesso così un cenno dello scopo diverso cui mirasi colla formazione di una carta topografica e di un catasto parcellare,

(10-D) scenderemo a dare ragione delle discussioni che sorsero al proposito del disposto del prementovato articolo 4.

Giova a quest'effetto di ritenere che nel progetto presentato nella passata legislatura tale articolo era diversamente redatto. Portava cioè:

« La misura avrà luogo secondo i principii della scienza e sarà » *possibilmente* coordinata coi punti trigonometrici stabiliti dal » Regio Corpo dello Stato Maggiore Generale.

La Commissione d'allora propose la soppressione della parola *possibilmente* che le parve lasciare un vago od una larghezza non consentanea alla precisione attendibile in tale operazione. Ritenne bensì che sebbene la misura dovesse avere luogo separatamente per Comune e che non si avesse in questa operazione per iscopo la formazione di una carta topografica dello Stato, ma solo il rilevamento esatto delle proprietà individuali secondo la loro qualità, configurazione ed estensione, tuttavia ogni mappa dovendo essere esattamente orientata, ragione volesse che la misura venisse coordinata coi punti trigonometrici già stabiliti:

Aderiva in allora il Commissario Regio a questa soppressione.

Se nonchè nel progetto riprodotto in questa Sessione tale articolo fu concepito nei seguenti termini.

La misura sarà eseguita a norma dei principii della scienza applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte e tenendo conto dei punti trigonometrici che si trovassero già stabiliti dal Regio Corpo dello Stato Maggiore.

Supponendosi da taluno dei membri della Commissione che con questa variata locuzione si avesse per iscopo di affrancarsi dall'obbligo assoluto di coordinare l'operazione del catasto coi punti trigonometrici dello Stato Maggiore Generale e ritenendosi essere tale prescrizione indispensabile per avere sempre un controllo delle misure eseguite ed una maggiore precisione nelle operazioni, sendochè l'errore che suole per lo più avverarsi in tali operazioni sta nella misura delle basi dei triangoli, la Commissione, all'oggetto di avere lumi sovra una questione che si presentava come unicamente tecnica e per conoscere altronde le ragioni che mosso avevano il Governo a fare tale innovazione, invitava il signor Ministro delle Finanze ed il Commissario Regio nonchè un uffiziale supe-

riore dello Stato Maggiore Generale ed un egregio professore di matematica dell'Università di Torino ad intervenire nel suo seno. (10-b)

Rendere un conto esatto delle lunghe, animate e ognora rinascenti discussioni che ebbero luogo su questo argomento, ella è cosa cui mal potremmo accingerci.

La questione si riprodurrà naturalmente avanti la Camera quando si discuterà questa legge e li sostenitori dei sistemi opposti avranno campo di svolgerli e patrocinarli assai più competentemente che nol valga chi non è versato nelle scienze cui questa questione si rannoda; intanto però la vostra Commissione assentì ad una redazione che semplificò d'assai la questione medesima

Sostenne il Ministro, intendimento del Governo, non essere quello di svincolare l'operazione della catastazione dal coordinarsi con quei punti trigonometrici dello Stato Maggiore Generale che già si trovassero sul terreno, ma soltanto di non farla dipendere da nuove lunghe, costose e difficili operazioni di alta geodesia, che non suffragavano allo scopo che si aveva in mira in un catasto parcellare.

Si adduceva dagli opponenti l'esempio di quanto al proposito si era praticato in Francia, nel Belgio, in Irlanda, Toscana ed a Ginevra, nonchè l'autorità di uomini competentissimi e sommi in tali scienze; si pretendeva essere necessario, onde ottenere la desiderata coordinazione delle mappe e per avere un mezzo di controllarne l'esattezza, che la base sulla quale si appoggierebbero in ciascun Comune le operazioni trigonometriche ed il successivo rilevamento del terreno, fosse dedotta dalla rete trigonometrica fatta dallo Stato Maggiore Generale per la formazione della carta topografica ossia che col mezzo di operazioni geodetiche filiali a quelle come sovra già fatte si arrivasse a determinare in ciascun Comune due punti trigonometrici, la cui distanza risultante dal calcolo costituirebbe la base delle operazioni subalterne nel Comune.

Non richiedersi perciò nè gran tempo nè grave spesa: essere questo sistema più razionale, più spedito e più esatto che non quello meccanico ed imperfetto della misura diretta delle singole basi e la isolata loro orientazione, operazione questa, che dipendendo da osservazioni astronomiche, riesce naturalmente molto delicata e quindi soggetta a gravi errori, se non eseguita da va-

(10-D) lenti uomini dell'arte che non si potrebbero così facilmente moltiplicare in ogni Comune.

Rispondevasi dal Ministro e dal Commissario Regio che nè in Francia nè altrove, non si era mai riuscito ad un catasto parcellare esatto, nè applicato interamente il sistema a cui si vorrebbe ora vincolare il Governo, e svolgevansi li ragionamenti che trovansi consegnati in una memoria del Commissario Regio, che colla presente relazione sarà distribuita alla Camera sotto il N.° 10-B, alla quale ci riferiamo a scanso di ripetizione, e per timore di oscuràrne la lucida esposizione.

Ricordavasi inoltre la diversità di scopo tra una carta topografica ed una mappa catastale. Si osservava che dei 1,312 punti trigonometrici determinati dal Corpo Reale dello Stato Maggiore Generale per la formazione della carta topografica, i soli punti di 1.° e di 2.° ordine, in numero di 338, erano stati conservati sul terreno, sicchè dove l'operazione del catasto dovesse dipendere da quella, forza sarebbe di riprendere le operazioni trigonometriche per rintracciare sul terreno i rimanenti 974 punti di terzo ordine, spingendo inoltre il frazionamento dei triangoli sino al segno di ottenere due punti trigonometrici in ogni Comune, non più distanti fra di essi di mille a mille cinquecento metri, massima lunghezza della base per le reti trigonometriche comunali. Dal tempo e dal numero dei soggetti impiegati nell'eseguire quelle operazioni, potersi argomentare del tempo e del dispendio cui si andrebbe incontro se si ripigliasse e si spingesse tale operazione sino al limite anzidetto.

Essere del resto non contestato ed anzi ammesso dagli autori i più competenti in tale materia, che, nei triangoli di 3.° ordine non si esige la massima precisione matematica, come ricercasi ed ottiensi con ripetute ed accurate osservazioni, e col mezzo di stromenti i più perfetti in quelli di 1.° e 2.° ordine.

Quindi, dove dalla misura diretta delle basi comunali come sovra dedotte dal calcolo (misura che in ogni caso non si potrebbe preterire, come quella che sola può essere opposta ai privati o da essi invocata nei loro riclami) sorgesse una differenza, doversi evidentemente stare alla misura diretta, che il Governo si ripromette di ottenere con una esattezza tale da non richiedere una tolle-

ranza maggiore di 1/4 per mille, ossia di 25 centimetri per ogni mille metri. (10-b)

I due sistemi in presenza, quello cioè della somministrazione della base di misura ed orientamento in ciascun comune per mezzo di triangolazioni, diremo filiali della grande triangolazione dello Stato Maggiore Generale, e quello della misura diretta di essa base, venendo con uguale forza di convinzioni propugnati dai proponenti, come l'uno in paragone dell'altro, maggiormente esatto, meno costoso e più spedito, la vostra Commissione, prima di portare un giudizio sul loro merito, era entrata in sentimento che si procedesse ad un esperimento comparativo dei due sistemi ed avea a quest'effetto nominata una Sotto-Commissione nel proprio seno con incarico di concertare col Governo il modo di eseguire tale sperimento, invitando i sostenitori dei due opposti sistemi a preparare una relazione od esposizione del loro sistema in modo semplice e volgare, in cui si confutassero con i migliori argomenti i sistemi opposti.

Noi crediamo superfluo di ricercare il perchè queste risoluzioni della Commissione non abbiano sortito il loro effetto. Diremo soltanto che, i preliminari concerti per addivenire allo sperimento, essendosi protratti fin verso il termine della prorogazione del Parlamento, come si rileva dalle note scambiate tra la Sotto-Commissione ed il Governo che vanno alla presente relazione unite, e che giova consultare per vedere meglio dilucidata la quistione, siccome premeva alla Commissione di compiere al proprio mandato di riferire sul demandatole progetto di legge, fatta da ultimo capace per le discussioni rinnovatesi nelle ultime sue sedute e per le considerazioni contenute nelle memorie e note del Commissario Regio dianzi accennate, non che per le dimostrazioni dal medesimo date, che il carattere e lo scopo intrinseci del catasto, fossero assolutamente disgiunti e diversi da quelli di una carta topografica; che l'operazione del catasto condotta per comune dovesse avere per fondamento una base direttamente misurata onde reggere al confronto dei mezzi coi quali gli interessati potrebbero impugnare le operazioni che ne dipendono; che la somministrazione impertanto di queste basi per mezzo di operazioni filiali della grande triangolazione, non dispenserebbe dalla

(10-n) misura diretta di essa e cesserebbe quindi la ragione di economia di tempo e di danaro sulla quale questo sistema si fondava precipuamente; per questi motivi che trovansi chiaramente sviluppati nella citata memoria col N.° 10-B. La Commissione adottava a maggioranza di voti l'art. 4 quale trovasi redatto nel suo progetto che fu pure accettato dal R. Commissario.

Le parve cioè, che allo stato delle cose fosse sufficientemente chiarito che l'operazione catastale procedere dovesse secondo il proprio sistema, e che solo rimanesse a determinare, mediante esperimento, il modo di collegare le reti trigonometriche comunali coi triangoli superiori, esperimento questo che si potesse prescrivere al Governo di fare, senza intanto aspettarne il risultato, come quello che fosse secondario allo scopo di una catastazione.

Si aggiunsero poi a proposta di uno dei membri tecnici della Commissione li tre successivi alinea di detto articolo, intesi i due primi a conservare per iscritto e sul terreno i mezzi di ricostrurre le mappe in caso di distruzione di esse nonchè di controllarle, e diretto il terzo a procurare un elemento idrografico di molta importanza scientifica e pratica.

Come l'abbiamo avvertito sin da principio, noi non ci ripromettevamo di potere rendere un conto soddisfacente di una discussione che fu lunga, intricata ed animata, e rimandiamo per chiarirla ai documenti che già furono distribuiti o vanno alla presente uniti.

Accennata così la quistione che maggiormente occupò la Commissione, riprenderemo l'esame dei singoli articoli del progetto.

Si variò la locuzione del primo di essi, parendo che quella usata nel progetto del Ministero riescisse troppo vaga e non consona all'intendimento di dare pronta opera alla formazione del catasto.

All'occasione dell' art. 6 sorse la quistione di vedere se non si avesse a cogliere l' opportunità della formazione del catasto per correggere la circoscrizione territoriale dei Comuni e dare loro una maggiore estensione e regolarità di confini; ma quest'idea fu respinta sulla considerazione di non intralciare la già abbastanza intricata questione del catasto con quella spinosissima della circoscrizione, alla quale, non solo l'altra non fa ostacolo, ma può preparare la via ad attuarla.

I successivi articoli sino al 27 incluso, furono bensì adottati senza modificazione, ma non senza essere stati ben ponderati, onde farsi capaci delle ragioni che li avevano dettati, le quali, se non ci facciamo qui ad esporre partitamente, si è perchè trovansi luminosamente svolte nella relazione ministeriale e già furono avvertite nella relazione della precedente Commissione. (10-b)

Al N.° 2 dell'art. 29 non si vollero esclusi dalla stima i ponti soggetti a pedaggio, comechè essendo essi produttivi di una rendita, rientrino nel novero dei fabbricati censibili di cui all'art. 13.

Egli era da aspettarsi che, la grave quistione che solleva il principio consacrato nell'art. 29 e la di cui applicazione colpisce più direttamente le provincie, ove l'irrigazione costituisce il principale mezzo di produzione, fosse nuovamente agitata nel seno della Commissione da quei membri che non avevano fatto parte della precedente, ove era stata ventilata e risolta.

Si voleva da altro dei medesimi, che per uniformità di principio e di giustizia distributiva, i canali irrigatori, comechè costituenti una vera proprietà stabile e producenti una rendita di facile accertamento, venissero censiti in ragione di essa ossia dei canoni d'acqua che i proprietari percepiscono dagli utenti, e non già colpiti gli utenti medesimi, come succede quando si stimi la rendita di un fondo senza detrazione del fitto che si corrisponde per l'acqua che lo feconda. Si osservava che riuscire non doveva malagevole di fare un catasto idrografico per cui tutte queste proprietà fossero a parte censite; si proponeva che in tale caso l'estimo dei terreni irrigui non fosse basato sulla rendita desunta dal prodotto, si direbbe artificiale del fondo, ma si dovesse dedurre dalla entità della sua produzione naturale indipendentemente dalla irrigazione, tenendo altresì conto di questa per scompartirne il censo tra il proprietario del fondo e quello dell'acqua.

A questa proposta contrapponevasi dal Regio Commissario non la difficoltà di fare un catasto idrografico dei canali principali di irrigazione, ma l'impossibilità di comprendervi e valutare i canali secondari che subiscono delle frequenti mutazioni, e massimamente quelli raccogliticci de' scoli d'acqua che pure fecondano tanta parte di terreni; si soggiungeva poi che, scostandosi dal principio di stimare i terreni sulla base del reddito apparente, si cadrebbe

(10-D) nell'ipotetico e quindi nell'arbitrario, e si sconvolgerebbe tutto il sistema del catasto.

Si riproducevano al proposito le considerazioni svolte su tale argomento nella relazione della precedente Commissione, e si aggiugneva che l'apprezzazione della rendita di un fondo secondochè sia o non irrigato era soggetta a grande incertezza, il maggiore o minore prodotto di un terreno, cui si applichi l'irrigazione, dipendendo da un'infinità di condizioni intrinseche del terreno medesimo e dell'acqua stessa.

Si osservava da ultimo che, non potendosi intervenire nelle contrattazioni private per regolare il prezzo dell'acqua, dove si volesse far ricadere sul proprietario di essa il censo di cui si esonererebbero i terreni per la maggior produzione che traggono dal benefizio dell'irrigazione, si mancherebbe per avventura lo scopo, poichè si farebbe rincarire proporzionalmente il prezzo dell'acqua medesima.

In vista delle premesse considerazioni, il proponente limitavasi a chiedere che si provvedesse perchè, agli utenti delle acque fosse lecito di affrancarsi da un canone che, nel modo in cui generalmente viene esatto, paralizza lo sviluppo dell'agricoltura e riesce oltremodo oneroso. E la vostra Commissione, mentre crede che non sia questa la sede opportuna di un provvedimento di tale natura, ravvisando però la proposta meritevole di essere studiata, ne esprime il voto.

Il disposto dall'art. 30 diè origine a due gravi quistioni, l'una cioè di vedere se le operazioni relative al nuovo catasto dovessero essere affidate unicamente ad una Direzione Generale sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze, ovvero se dovessero inoltre essere sopravvegliate da uno speciale Consiglio o Commissione di uomini tecnici; l'altra poi, se le operazioni medesime si dovessero eseguire, come si propone nel progetto, da agenti nominati dal Governo ovvero a cottimo.

Si osservava, a sostegno della proposta di un Consiglio di sorveglianza, che nel corso di questa lunga operazione occorreranno spesso gravi quistioni tecniche, di cui non converrebbe abbandonare la soluzione al solo criterio della Direzione, e che a conservare l'unità di sistema e dei precedenti, meglio provvede un Corpo col-

lettivo che non un funzionario che può essere più frequentemente surrogato da altro che rechi principii e vedute diverse. (10-D)

Si contrapponeva che la Direzione quale è constituita, e quale più compiutamente essere lo debbe quando si attueranno le operazioni, non consta di un solo Direttore e d'impiegati subalterni, ma è sussidiata da consultori sì tecnici che legali, od economici; che, prestabilite le basi con leggi, regolamenti ed istruzioni bene appropriati, il dirigerne l'andamento rientra nelle attribuzioni del Potere Esecutivo, la di cui risponsabilità sarebbe esclusa dove ad un Consiglio Superiore riservata fosse la sorveglianza delle operazioni.

Questo Consiglio, se rispondere debbe al concetto dei proponenti, dovere essere composto di tutte le sommità della scienza in tale parte; essere cotesti dotti quasi generalmente già titolari di cattedre, di uffici o di altri Consigli che assorbono il loro tempo; non potersi perciò ripromettere che dare possano bastante e cotidiana opera al disimpegno di bisogne che richiedono speditezza; meglio pertanto provvedersi al buon andamento del servizio col mezzo di appositi consultori addetti alla Direzione; potersi, del resto, con speciali resiconti annuali raggiugnere lo scopo che si ha in mira, di sorvegliare cioè e controllare l'Amministrazione del censo.

In ordine all'altra quistione, di eseguire ad economia o di dare a cottimo la misura degli appezzamenti e quelle altre operazioni che ne fossero suscettive, si insisteva da taluno per il sistema a cottimo, come quello che è assai meno spendioso e non arreca con sè il grave inconveniente di onerare lo Stato di una massa di impiegati cui tocca poi di provvedere altrimenti quando le operazioni del catasto o tocchino al loro termine o siano ultimate; essersi così praticato e con buon successo specialmente nel Belgio e nel Cantone di Ginevra; tali operazioni potersi controllare da agenti del Governo, ma il migliore controllo dell'esattezza della misura degli appezzamenti stare nella interessata vigilanza dei proprietari medesimi.

Dal Commissario del Governo respingevasi tale proposta comechè di natura a compromettere l'esattezza di sì delicate operazioni. Contestavasi che, a parità di esattezza di lavoro, il sistema del cottimo fosse meno costoso che non quello ad economia; potersi

(10-D) anche in quest'ultimo ottenere lo scopo della speditezza e dell'incentivo al lavoro, ripartendo la retribuzione agli agenti con un tanto al giorno ed un tanto per numero di appezzamenti rilevati. Una parte degli operatori ossia degli aiuti ai medesimi non dovere essere annoverata fra gli impiegati del Governo, ma richiedersi soltanto che siano da esso nominati per guarentire la buona scelta e così la loro attitudine.

Non esservi ciò stante a temere che ad operazione ultimata il Governo trovisi col peso di un numeroso personale, massime che gran parte del medesimo dovrà essere applicato alla conservazione del catasto stesso.

L'esempio del Belgio e del Cantone di Ginevra non calzare all'uopo.

Nel primo essersi la misura separata dalla stima e per questa essersi unicamente tolto per base il prezzo delle affittanze verificate dagli agenti delle contribuzioni dirette; nel secondo non essersi fatto stime, ma unicamente accertato la misura degli appezzamenti appartenenti a proprietari diversi, ommessa ogni indicazione del genere di coltura e di qualificazione.

Nel sistema invece che si propone colla legge in discussione, l'operazione del rilevamento degli appezzamenti non dovere in sul principio essere disgiunta da quella della stima, mentre gli operatori debbono raccogliere i primi dati di stima che occorrono alla formazione delle tariffe.

L'operazione del rilevamento essere la base di un buon catasto; richiedersi perciò somma esattezza; il controllo del Governo ad operazioni compiute non essere abbastanza efficace perchè fallace alla prova, e quello dei privati per lo più insufficiente, perchè non muovono reclami, o per ignavia o per ignoranza o per difetto di mezzi; essere pertanto dovere del Governo di dare la preferenza a quel sistema che maggiormente guarentisca il loro interesse; non contestarsi del resto che possano darsi a cottimo alcune operazioni, ma quelle soltanto che possono agevolmente verificarsi e controllarsi.

Associandosi a queste considerazioni la Commissione adottò per l'art. 30 una redazione che senza escludere recisamente il principio del cottimo, non lo ammette che in quei casi nei quali il lavoro

può essere assoggettato ad un' immediata sorveglianza e verificazione. (10-D)

Entrò tanto più volentieri in questa sentenza, in quanto che le parve più prudente di non incoare una operazione di tanta importanza con un sistema che, quanto meno, è più soggetto ad errori, e che dove in progresso l'esperienza dimostrasse essere anche questo attendibile, ed il Governo non proponesse di adottarlo, il Parlamento avrebbe opportunità di promuoverlo mercè il resoconto annuale che coll'aggiunta fatta all'art. 38 si propone di prescrivere vengagli fatto.

Intanto però all'oggetto di prevenire lo sconcio che dal Governo si assumano impegni oltre quanto possa essere nella mente del Parlamento di autorizzare, si inserì in quell'articolo un paragrafo che limita la spesa agli assegnamenti all'uopo fatti.

All'art. 31 si rimandava ad un regolamento la costituzione delle Commissioni distrettuali e Provinciali, all'esame delle quali le tariffe delle stime debbono essere sottoposte. La Commissione ritenendo che la composizione di queste Commissioni sia atto legislativo e non regolamentare, introdusse un conforme emendamento.

Una discussione suscitò l'articolo 36. Si osservava che mentre dalle decisioni in via economica della Direzione del Censo dei reclami dei Comuni si dava appello ad un Consiglio Superiore da instituirsi per legge, si attribuiva per contro con detto articolo alla stessa Direzione la risoluzione in via definitiva dei riclami dei possessori, previo il parere di tre periti da nominarsi dal Presidente della Commissione provinciale di cui all'articolo 31, e pareva quindi che questa diversità di trattamento e di grado di giurisdizione fosse inconseguente.

Prevalsero però le considerazioni che già avevano mosso la precedente Commissione ad adottarlo, ed alle quali, a scanso di ripetizione ci riferiamo; solo si convenne nella sentenza che il richiedere in tutti i casi in cui avvenga di risolvere quistioni di tale fatta, il concorso simultaneo di tre periti nominati dal Presidente della Commissione Provinciale fosse tale processura che anzichè agevolare la definizione delle quistioni, la intralciasse e la perpetuasse, mentre, l'attribuire al Presidente dell'anzidetta Comissione la elezione di quei tre periti, non presentasse per avventura

(10-D) sufficiente garanzia ed appagamento alle parti interessate, e d'altra parte fosse loro occasione di grave spesa, per la retribuzione tripla a corrispondersi, e di spreco di tempo, per la difficoltà di avere il simultaneo loro concorso; il perchè si propose che un solo perito eletto da periti parziari avesse a procedere a quella preventiva perizia.

Scopo finale di un catasto essendo la perequazione generale del censo in modo che ogni rendita netta de'beni stabili sia proporzionalmente gravata di eguale imposta, la Commissione senza pregiudicare per ora la quistione della parziale perequazione in un Comune o fra più Comuni, credette conveniente fin d'ora di riserbare ad una legge la perequazione generale del nuovo censo fra le Provincie, ed ammise in tale senso un'aggiunta all'articolo 37.

All'oggetto poi che la vigilanza che il Parlamento è chiamato ad esercitare sovra gli atti del Governo e su tutto ciò e quanto interessa i cittadini potesse essere maggiormente attuabile e proficua in un'operazione di lunga durata e di molto dispendio, la Commissione analogamente a quanto abbiamo di sopra accennato propone l'aggiunta di un nuovo articolo, per cui si prescrive un reso-conto annuale del progresso di tale operazione.

All'articolo 38 del progetto del Governo, 39 della Commissione, si introdusse una variante intesa a togliere il dubbio che le mappe originali potessero mai essere toccate per recarle a giorno delle mutazioni o suddivisione degli appezzamenti.

Si soppresse per ultimo la prima parte dell'articolo 39 del Governo, 40 della Commissione, perchè la relativa materia non rientra nel novero di quelle a cui la presente legge provvedere debbe.

Non intendiamo colle cose sin qui dette di avere data compiuta ragione delle discussioni che ebbero luogo nel seno della Commissione sovra le parziali disposizioni di essa, che la nostra memoria non lo comportava. Ci siamo limitati a presentare, il meglio che da noi si è potuto, l'indicazione sommaria delle discussioni di maggiore momento o dei motivi delle modificazioni recate al progetto del Governo, che la precedente Commissione già aveva accolto.

Arroge che per imperiose circostanze il Relatore avendo dovuto chiedere un congedo non sì tosto ebbero termine le sedute della Commissione, non ha potuto comunicare cogli onorevoli suoi colleghi

il suo lavoro prima della prorogazione della Sessione, sicchè difetta dei lumi che la loro memoria gli avrebbe somministrato; al che speriamo suppliranno al momento della discussione pubblica. (10-D)

Prima di chiudere questa Relazione ci occorre di avvertire che la Commissione, onde avere una norma quanto meno approssimativa del tempo e del dispendio richiesti per compiere l'operazione del catasto, nonchè un'idea dell'ordine e della distribuzione del lavoro e della efficacia dei controlli dell'operazione, ha posto al Commissario Regio una serie di quesiti ai quali ha convenientemente risposto in una memoria che, sotto il numero 10-A, sarà distribuita alla Camera.

Conchiudendo pertanto, proponiamo l'adozione del progetto di legge sul Catasto stabile colle emendazioni dianzi avvertite e consentite dal Governo.

DI REVEL *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Si procederà alla catastazione generale ed uniforme delle provincie di Terraferma.

Art. 2.

Essa avrà per oggetto:

1.° L'accertamento dei beni stabili enunciati negli articoli 399, 400 e 403 del Codice Civile (salvo le modificazioni di cui all'art. 13 della presente legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualità e destinazioni.

2.° La determinazione della rendita netta delle medesime per servire di base allo stanziamento ed all'applicazione dell'imposta prediale.

II.

Accertamento dei beni stabili.

Art. 3.

L'accertamento dei beni stabili si eseguirà mediante la misura parcellare di ciascuno di essi e mediante l'intestazione dei loro possessori e la indicazione della loro qualità e destinazione.

Art. 4.

La misura sarà eseguita a norma de' principi della scienza, applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte, e tenendo conto dei punti trigonometrici, che si trovassero già stabiliti dal Real Corpo dello Stato Maggiore.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

È ordinata una catastazione generale ed uniforme delle Provincie di Terraferma.

Art. 2.

~~Essa avrà per oggetto~~:

~~1.° L'accertamento dei beni ecc. come contro.~~

2.° La determinazione della rendita netta dei medesimi per servire di base allo stanziamento ed all'applicazione dell'imposta prediale.

II.

Accertamento dei beni stabili.

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

La misura sarà eseguita a norma dei principi della scienza applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte.

Circa il modo di collegare le reti trigonometriche coi triangoli superiori il Governo provvederà visto

Le reti trigonometriche occorrenti pel rilevamento parcellario saranno stabilite appoggiate ad una base mediante la misura diretta e colla tolleranza di 0m 25. per ogni 1000. metri. Esse verranno poi collegate coi punti trigonometrici che si trovassero già fissati dal Corpo di Stato Maggiore Generale, colla tolleranza

IV.

Stima dei fabbricati.

Art. 13.

Si riterrà come fabbricato, qualunque costruzione fissa al terreno o immediatamente o nei modi contemplati nell'art. 400 del Codice Civile, ~~Saranno però compresi in estimo,~~ altre i molini i bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovisi sulla riva un edificio espressamente destinato pel loro servizio.

Art. 14.

L'estimo dei fabbricati esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai fitti comuni ragguagliati per un periodo di anni da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e situazione economica e fatta deduzione di una quota rappresentante le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l'ordinario deperimento, ed i danni contingibili per infortuni come sarà stabilito da apposita legge.

Art. 15.

Si stimeranno i fabbricati delle città e dei borghi e dei villaggi considerevoli, dividendoli in categorie ed in classi: le prime desunte dalla situazione più o meno favorevole di quelli, le seconde dalla speciale loro destinazione e condizione intrinseca.

La tariffa di rendita assegnata all'unità superficiale di ciascuna categoria e classe dei fabbricati, verrà applicata a ciascun fabbricato ed a ciascuna parte di esso in ragione della superficie di ciascun piano.

~~IV.~~

~~Stima dei fabbricati.~~

~~Art. 13.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 14.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 15.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 16.

I fabbricati dei villaggi di minor importanza, quelli isolati o raccolti in piccol numero, gli opifizi, ~~ed i ponti~~, saranno stimati individualmente.

~~Art. 16.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

I ponti che siano soggetti a pedaggio,

Art. 17

Saranno considerati come opifizi i fabbricati specialmente destinati all'industria e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi.

~~Art. 17.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 18.

Nella stima degli opifizi ~~si terrà conto~~ della forza motrice inerente ai medesimi, e dei meccanismi ed apparecchi fissi, come sarà stabilito in regolamento.

~~Art. 18.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 19.

Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali, esclusivamente destinati all'abitazione dei coloni dei rispettivi terreni, al ricovero dei bestiami ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti.

~~Art. 19.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 20.

Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, non che i fabbricati costituenti i forti e le fortezze dello Stato.

~~Art. 20.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

V.

Stima dei terreni.

Art. 21.

L'estimo dei terreni esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai prodotti normali di ordinaria coltivazione ragguagliati per un periodo di tempo da fissarsi con legge; avuto riguardo alla loro qualità di coltura, alla

V.

Stima dei terreni.

Art. 21.

Identico al qui contro.

loro intrinseca attitudine, ed alla loro situazione fisica ed economica; e fatta deduzione delle spese di coltivazione, di raccolta e di conservazione dei prodotti e dell'ammontare dei danni contingibili per infortuni.

Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medi di un periodo di tempo da stabilirvisi con legge.

Art. 22.

La stima si eseguirà mediante la formazione di tariffe generiche per qualità e classi mediante l'applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

A tale uopo tutti i terreni di un comune saranno divisi secondo le qualità di coltura in esso vigenti; ciascuna qualità di coltura sarà suddivisa in classi giusta i dati stabiliti all'art. 21; e la rispettiva tariffa sarà poi fissata per unità di misura di ciascuna qualità e classe.

Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti, secondo la rispettiva qualità di coltura e la classe che verrà loro attribuita.

Art. 23.

I terreni sottratti all'agricoltura per uso di cave, di torbiere e di miniere [illegible] altri simili terreni, saranno ragguagliati agli aratori dell'*ultima classe* del rispettivo territorio.

Art. 24.

Le aree occupate dai fabbricati rurali e dipendenze di questi saranno ragguagliate agli aratori di *prima classe* del rispettivo territorio.

Art. 25.

Le terre salifere, le saline e gli stagni di acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze, ed i canali [illegible] colle loro sponde, ~~siano questi destinati alla navigazione, alla irrigazione o a dar~~

~~Art. 22.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 23.~~

~~Identico al qui contro.~~

Ed

~~Art. 24.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 25.~~

~~Identico al qui contro.~~

I fiumi

~~moto agli opifici~~, saranno ~~per la superficie da loro occupata,~~ equiparati agli aratori di *prima classe* dei territori in cui si trovano.

I fabbricati, che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge.

+ +

Art. 26.

Le strade private gravate di servitù verso il pubblico e quelle destinate alla navigazione lungo i fiumi, saranno considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono.

Quelle poi che costituiscono una proprietà distinta dai terreni che attraversano, saranno ragguagliate *all'ultima classe* dei rispettivi territori.

Art. 27.

L'estimo dei laghi e degli stagni da pesca esprimerà la media della loro rendita netta, quale si può ricavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di anni da stabilirsi con legge.

Art. 28.

Saranno esclusi dalla stima:

1.° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti o relitti di mare, i porti, i seni, le spiaggie, le roccie e le ghiaie nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili;

~~2.° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti e le piazze che servono loro~~ di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilità.

+ + Le sponde dei canali, le quali fanno parte degli appezzamenti laterali, saranno con questi unite ed allibrate.

~~Art. 26.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 27.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 28.~~

~~Saranno esclusi dalla stima:~~

~~1.° I fiumi, i torrenti, ecc. come contro.~~

2.° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti non soggetti a pedaggio e le piazze che servono loro ~~ecc. come contro.~~

VI.

Disposizioni comuni alle stime dei terreni e dei fabbricati.

Art. 29.

Tanto i terreni, quanto i fabbricati si valuteranno secondo le basi sovrastabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano dessi meramente personali o reali.

Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti e pesi ipotecari o censuari.

VII.

Procedimenti e reclami.

Art. 30.

Le operazioni relative al nuovo Catasto saranno affidate ad un'apposita Direzione generale, ed eseguite col mezzo di geometri, periti-stimatori ed ispettori nominati dal Governo, ed in concorso dei periti e delegati dei comuni.

I possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che risguardano il loro speciale interesse.

Art. 31.

Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernenti la formazione delle tariffe d'estimo, sarà sottoposto all'esame dei Consigli comunali, e poscia di commissioni distrettuali e provinciali

VI.

Disposizioni comuni alle stime dei terreni e dei fabbricati.

Art. 29.

Identico al qui contro.

VII.

Procedimenti e reclami.

Art. 30.

Le operazioni relative al nuovo catasto saranno affidate ad un' apposita Direzione Generale e, nel limite delle somme assegnate nei bilanci annuali, eseguite ad economia col mezzo di agenti censuari tecnici ed estimatori nominati dal Governo ed in concorso dei periti o delegati dei Comuni.

Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una immediata sorveglianza e verificazione, ~~ad esclusione del rilevamento parcellare~~.

I possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che riguardano il loro speciale interesse.

Art. 31.

Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernente la formazione delle tariffe di estimo sarà sottoposto all'esame dei Consigli Comunali e poscia di commissioni distrettuali e pro-

da costituirsi con un regolamento per le loro osservazioni.

Art. 32.

La Direzione fisserà in via provvisoria le tariffe d'estimo e le comunicherà ai comuni pei loro reclami.

Art. 33.

I reclami dei comuni saranno risolti dalla Direzione in via economica, previ gl'incombenti da determinarsi con regolamento.

Art. 34.

Contro le decisioni della Direzione del censo sarà aperto ai comuni il reclamo avanti un Consiglio superiore come sarà determinato per legge.

Art. 35.

Il risultato della misura e dell'applicazione della tariffa d'estimo a ciascun appezzamento sarà recato a notizia dei possessori pei loro reclami.

Art. 36.

I reclami dei possessori saranno risolti in via definitiva dalla Direzione del censo, previo il parere di tre periti da nominarsi dal Presidente della Commissione provinciale, di cui all'art. 31 e secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

VIII.

Attuazione.

Art. 37.

Una legge speciale regolerà l'epoca, il modo e gli effetti dell'attuazione del nuovo censo.

vinciali, da costituirsi con una legge, per le loro osservazioni.

~~Art. 32.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 33.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 34.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 35.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 36.

I reclami dei possessori saranno risolti in via definitiva dalla Direzione del censo previo il parere di un perito da nominarsi d'accordo tra le parti. Nel caso di dissenso si sceglieranno due periti, uno per parte, i quali eleggeranno un terzo perito, per procedere alla perizia, sulla quale la Direzione del censo deciderà definitivamente.

VIII.

Attuazione.

Art. 37.

Una legge speciale regolerà l'epoca, il modo e gli effetti dell'attuazione del nuovo censo, nonchè la perequazione generale del medesimo fra le varie provincie.

IX.
Conservazione.

Art. 38.

Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuari e sulle mappe, in via descrittiva e figurativa, le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili.

Art. ~~39.~~ 40.

Le mutazioni dei possessori saranno operate all'appoggio dei regolari documenti. Intorno ai cambiamenti, che avverranno ne' beni ed alle relative mutazioni di estimo, sarà provveduto con legge speciale.

X.
Spese.

Art. ~~40.~~ 41.

Le spese occorrenti per la formazione del nuovo Catasto saranno sopportate dall'Erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo.

Saranno a carico dei comuni le spese che risguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle ~~degli alloggi~~ degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna.

Art. 42.

Nel corso della prossima sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi o incolti, fossero poi ridotti a coltura.

Art. 38.

Nel primo mese di ogni sessione il Governo sottometterà all'esame del Parlamento un rendiconto del progresso delle operazioni catastali.

IX.
Conservazione.

Art. 39.

Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuari e su mappe supplettive in via descrittiva e figurativa le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili.

Art. 40.

Intorno ai cambiamenti che avverranno nei beni ed alle relative mutazioni di estimo sarà provveduto con legge speciale.

X.
Spese.

Art. 41.

Identico al qui contro.

I dei Comuni ad uso di ufficio

Approvato nella seduta del 21 Gennajo 1855.

Pallavicino

Ministero delle Finanze.

Torino, addì 8. Dicembre 1854.

Uffizio del Catasto.

Relazione al Sig. Ministro

circa le operazioni eseguite per una rete trigonometrica instituita nelle vicinanze di Torino.

Dopo terminata la discussione del progetto di legge del Catasto stabile dalla Commissione della Camera dei Deputati, appositamente da essa nominata, e dopo compiuti alcuni lavori urgenti nell'Uffizio del Catasto, piacque al Signor Ministro di ordinare che s'instituisse una rete trigonometrica sufficientemente estesa, dalla quale si potesse conchiudere quali sarebbero i risultati ottenibili col sistema proposto e sostenuto dal Ministero nella detta discussione, sia in relazione ai punti trigonometrici già stabiliti dal Real Corpo di Stato Maggiore sotto il duplice aspetto di collegamento dei lati e del relativo orientamento, sia per il controllo e l'esattezza più o meno diretta prodotta dalle basi stabilite mediante misura, sia per le tolleranze di cui si potesse aver bisogno nel progresso della operazione: Si trattava insomma di combinare una rete trigonometrica la quale potesse servire di modello e di saggio per quelle che si dovranno in seguito eseguire nelle definitive operazioni catastali.

In adempimento di tali ordini il sottoscritto ha innanzi tutto perlustrato in vari sensi i dintorni di Torino ed avrebbe trovato che il luogo

più conveniente sul quale applicare una tale rete fosse la collina a levante di Torino ed una parte della pianura alla sinistra del Po, prendendo per limiti estremi, al Nord il Comune di Settimo, a levante S. Mauro Soperga e successivamente tutto il displuvio della collina sino a Moncalieri che ne sarebbe il limite estremo meridionale; e verso ponente la strada di Nizza, l'Osservatorio di Torino e poscia la strada d'Italia).

Nel detto spazio # oltrecchè s'incontrano vari punti trigonometrici di terz'ordine già stabiliti dal Real Corpo di Stato Maggiore, si può instituire una rete trigonometrica la quale soddisfaccia ai divisati scopi, inquantochè in vicinanza delle due estremità Nord e Sud si potevano con facilità stabilire le due basi a cui appoggiare tutta la detta operazione).

Questa operazione essendo ora compiuta, il sottoscritto si pregia di esporre al Signor Ministro i procedimenti operativi in essa tenuti ed i risultati conseguiti.

In una prima perlustrazione fatta nei giorni 6 e 7. Settembre scorso in compagnia dei Sig.ri Mya e Pollani Applicati tecnici in quest'Ufficio, si sono fissati i luoghi ove dovevano essere stabilite le basi trigonometriche ed alcuni punti trigonometrici estremi della detta rete).

In questa perlustrazione fu anche stabilito il modo onde la rete doveva essere costituita e questo fu di dividerla in due ordini di triangoli, il primo dei quali procedesse direttamente dall'una all'altra base, e che il secondo ordine di triangoli dovesse essere

che comprende una superficie di Ettari = 7206.

affigliato come per ispezzamento dei trian-
goli di 1.° ordine e ciò all'oggetto di prepa-
rare fin d'ora i mezzi per discendere alle mi-
nute triangolazioni di 3.° e di 4.° Ordine a cui
collegare poi gli allineamenti che servir devono
di base ai rilevamenti parcellari.

Nel giorno 14 successivo i predetti Sig.ri Maya e Pollani
accompagnati dai Sig.ri Isnardi e Salvaj
Geometri Disegnatori dell'Ufficio, incominciá-
rono la definitiva perlustrazione di tutta la lo-
calità all'oggetto di scegliere e di stabilire de-
finitivamente dia le estremità delle basi fra i
vertici dei triangoli di 1.° e 2.° ordine.

Con questa operazione che fu eseguita
(compresi i giorni festivi e qualche interruzione)
in Dieci giorni, risultarono stabilite definitiva-
mente le due basi principali, delle quali quel-
la verso il Sud (che essendo vicina alla borga-
ta del Lingotto fu perciò così denominata)
si estende sulla Strada Reale di Nizza dalle
vicinanze dell'Osteria della del Gelsomino
fino al cavalcavia mediante il quale la
detta strada attraversa la Ferrovia di Genova
e quella del Nord che trovasi non molto
distante da Settimo si estende sulla strada
Reale di Milano dalle vicinanze della Cascina
detta la Venturina fin contro quella detta il
Ghiotto.

Alle estremità delle dette due basi fu-
rono immanzitutto collocati appositi termini
di pietra lavorata sulla cui faccia superiore
è scolpito un triangolo con due linee che si
intersecano perpendicolarmente nel centro

Del medesimo.

Compresi le estremità delle basi e tutti i punti trigonometrici stabiliti, risulta che il numero di essi ascende a 44 racchiudenti triangoli N.° 76, dei quali N.° 41 sono di 1.° ordine e N.° 36 sono di spezzamenti ossia di 2.° ordine. Questi triangoli sono distribuiti nel modo apparente dal piano trigonometrico che si unisce alla presente sotto l'Allegato A, il quale meglio di ogni altra spiegazione vale a dare una giusta idea di tutta la operazione eseguita.

Scelti i punti trigonometrici e collocati i segnali si divisero gli operatori in due squadre per la successiva misura degli angoli; l'una diretta dal Sig.r Mya che mosse dalla base del Lingotto (a giorno) e procedette verso notte, l'altra diretta dal Sig.r Pollani che muovendosi dalla base di Settimo (a notte) procedesse verso mezzo giorno sino all'incontro della prima Squadra; incontro che poi ebbe luogo ai punti trigonometrici segnati coi numeri 13. 15. e 35.

Le squadre erano composte di quattro individui ciascuna, cioè dei Direttori Mya e Pollani, di un Geometra Disegnatore Sig.r Salvaj e Zanardi, di un Volontario nel Sig.r Baravelli e Zanzi e di un Cameggiatore.

Fissate così le Squadre di Operatori si scelse per ciascuna di esse un teodolite, e questo fu pel Sig.r Mya un teodolite ripetitore di 20 cent.mi di diametro costruito recentemente dal Signor Barbanti figlio, e che somministra alla prima osservazione 30" sessagesimali, stato prima esattamente verificato e che lasciava a credere

con tutta certezza poter esso servire all'uopo: pel Sig.r Sollani si usò un teodolite ripetitore di 23 cent.mi di diametro spettante alla Reale Accademia militare costruito dal Sig.r Barbanti padre circa il 1830 e che somministra alla prima osservazione 10" Sessagesimali, già stato esperimentato sufficiente all'uopo nelle lezioni di pratica applicazione fatte nei mesi di Giugno e Luglio precedenti.

Misura degli Angoli

Si diede mano tostamente alla misura degli angoli, ciascuna delle quali fu ripetuta cinque volte onde meglio assicurarsi della rispettiva loro esattezza e si proseguì tale operazione senza interruzione sino al suo compimento.

Chi voglia avere una idea esatta dei risultamenti di tali misure può consultare i Quaderni sotto gli allegati B. C. dai quali sono registrate cotali misure quali furono rilevate effettivamente sul luogo e così con tutte le cure cui vanno soggette simili operazioni.

Nel mentre si procedeva alla misura degli angoli Azimutali si rilevarono anche per la maggior parte dei punti le distanze Zenitali; queste però furono prese ad una sola osservazione come si scorge dai detti allegati BC.

Misura delle Basi

Terminata la misura degli angoli dalle due squadre, ciascuna di esse diede tosto mano alla misura delle rispettive basi.

Dapprima si è sperimentato su quella di Settimo l'uso dei regoli della lunghezza di 4 metri appoggiati a cavalletti, ma dovendosi tali regoli rettificare ogniqualvolta s'incontrava o si tralasciava l'operazione, ci accorgemmo

Della misura degli angoli, il quale ha luogo sulle risultanze di tre distinti elementi e sono:

1°: L'angolo effettivamente misurato e rivolto al centro di stazione.

2°: Riunendo tutti gli angoli che costituiscono un completo giro di orizzonte ed introducendo nella primitiva misura di essi le correzioni che occorrono per raggiungere li 360°.

3°: Riunendo i tre angoli di ciascun triangolo, la somma dei quali deve uguagliare i due angoli retti, avvertendo però in massima, ma che la differenza fra la misura rilevata e quella che serve di controllo, cioè dei quattro ~~dei~~ ~~due~~ angoli retti^ non ecceda mai li due minuti primi sessagesimali.

^ nel caso accennato al N°. 2°. precedente, e dei due angoli retti nel caso di cui al successivo N°. 3°.

I risultati finali di questa operazione si trovano registrati nel Quaderno Allegato E' compilato espressamente perchè si possano conoscere a colpo d'occhio le differenze tra gli angoli misurati e quelli definitivi assunti per base del calcolo dei triangoli.

Stabilita la misura degli angoli si procede al calcolo dei lati dei triangoli, operazione questa che venne registrata sul Quaderno Allegato F, dal quale risulta di tutti i calcoli instituiti a tale oggetto e dei risultati ottenuti.

Risultati ottenuti

Nel piano trigonometrico allegato A si sono inscritte le lunghezze dei lati di tutti i triangoli calcolati e si sono istituiti confronti di tali lunghezze sotto i seguenti aspetti:

1°: Confronti di alcuni lati di questa rete trigonometrica comuni coi lati di triangoli di 3°. ordine instituiti dallo

Dai quali risultati finali di può concludere che questa operazione presenta i risultati più favorevoli che in linea congruenza si possano desiderare.

Il sottoscritto aveva già da alcuni giorni disposto tutto l'occorrente per instituire anche un esperimento riguardo alla determinazione della meridiana, ed a tale uopo aveva scelto l'Osservatorio nuovo segnato sul piano trigonometrico col N.° 6th. ma lo Stato atmosferico non ha mai permesso di fare le occorrenti osservazioni, epperciò all'oggetto di non ritardare la comunicazione alla Camera dei risultati ottenuti nella detta rete, il sottoscritto si riserva di trasmettere poi a parte tali risultati appena gli sarà possibile di poterli ottenere.

Il Direttore Capo dell'Ufficio

A. Rabbini

Nota.

Alla presente relazione sarà unito il piano trigonometrico allegato A del quale si sta eseguendo la litografia.

Riguardo poi agli atti allegati **BCDEF** citati in questa relazione possono essere depositati presso la Segreteria della Camera per l'opportuna visione a quei Deputati che desiderassero di esaminarli, risparmiando così la considerevole spesa della relativa stampa.

Stato Maggiore: dai quali confronti risulta essere di nessun riguardo le differenze che si riscontrano

2°. Confronti dei lati comuni alle due squadre di Operatori che sono quelli fra i punti (35. 13) (13. 15) e su questi dopo un considerevole giro di triangoli si trovò la differenza massima di 38 centimetri sopra 1000 metri e perciò molto al disotto della tolleranza proposta dal Ministero nelle discussioni seguite dinnanzi alla Commissione della Camera.

3°. Nei triangoli di 2° ordine sonovi pur diversi lati comuni alle due squadre di operatori quali sono quelli segnati coi numeri (13. 14) (14. 19) (14. 15) sui quali mentre havvi un lato colla sola differenza di 14 centimetri su 1000 metri, il maximum di essa arriva solamente a 66 centimetri su 100 metri.

4°. Nel procedere alla rete trigonometrica gli operatori devono sovente calcolare lati di triangoli sotto due differenti aspetti e di questi lati molti ve ne sono in questa operazione come si vede dai quadri inscritti sul detto piano ai numeri 4 e 5.

I primi che riguardano i triangoli di 1° ordine non presentano differenze eccedenti i 40 centimetri sopra 1000 metri, essendo anzi in media tale differenza ridotta dalli 15 alli 20 centimetri.

Lo stesso dicasi pei lati dei triangoli di 2° ordine indicati nel Quadro N° 5.

Ministero di Finanze

Ufficio del Catasto

N° 10. A

Riscontri

ai quesiti fatti ~~dal Deputato Menabrea~~
~~come~~ dalla commissione del Catasto
circa la distribuzione del lavoro catastale – l'organizzazione del personale
e la spesa occorrente pel medesimo.

Della Commissione della Camera dei Deputati incaricata dell'esame del progetto di legge sulla formazione del Catasto Stabile, radunatasi li 14. Marzo, ~~fuorno dall'onorevole Deputato~~ Menabrea fatti al Commissario Regio i seguenti Quesiti

---

Si desiderano le seguenti informazioni intorno allo eseguimento del Catasto.

1°— Come sarà diviso e distribuito il lavoro? In quali categorie si ripartiranno gli Agenti di direzione e di esecuzione?

2°— In qual modo sarà ordinato il controllo tanto delle operazioni parziali che delle generali?

3°— Nella ipotesi che l'operazione del Catasto debba durare 15 anni, quale sarebbe il numero approssimativo degli Agenti di varie Categorie e la loro distribuzione?

4°— I rilevamenti particellari saranno eseguiti a cottimo, oppure saranno operati dai Geometri stipendiati dal Governo con o senza proporzione proporzionale al lavoro effettuato?

5°— Quali sono le basi, dietro le quali l'Ufficio del Catasto intende di valutare la spesa probabile del Catasto, e quali elementi si hanno attualmente per giudicare almeno approssimativamente di tale spesa?

Il sottoscritto Commissario Regio, ricevuti gli ordini dal Sig.r Presidente del Consiglio de' Ministri, e Ministro delle Finanze, ha l'onore di sottoporre alla Commissione le seguenti considerazioni e categoriche spiegazioni.

Innanzi tutto deve osservare che, mentre coll'articolo 36 del progetto di legge si è stabilito il principio generale dietro cui dev'essere intrapresa ed eseguita l'operazione del Catasto, sarebbe forse prematura e pregiudicievole alla cosa istessa il voler fin d'ora stabilire nei più minuti suoi dettagli la distribuzione del personale direttivo ed operativo del Catasto.

Ciò nonostante, sia per l'indole istessa dei diversi lavori che devono eseguirsi onde ottenere un compiuto sistema catastale, sia per accurati studj fatti sui più rinomati Catasti di Europa, sia per suggerimenti dell'esperienza, non avvi difficoltà straordinaria a dare per sommi capi spiegazioni categoriche alle fatte domande.

Per accordare le fatte domande coll'ordine naturale delle cose e colla maggior facilità delle risposte, sembra più convenevole di ridur quelle alla forma e alla disposizione seguente.

1° I rilevamenti parcellari saranno eseguiti a cottimo, oppure saranno operati da Agenti stipendiati dal Governo con o senza provvisione proporzionale al lavoro effettuato?

2° Come sarà diviso e distribuito il lavoro?

3° Come saranno verificati i lavori?

4° Come sarà diviso e distribuito il personale direttivo ed esecutivo del Catasto, e quale sarà il numero approssimativo degli Agenti censuari e la loro distribuzione nell'ipotesi che tale operazione debba durare 15 anni?

5°. Quali sono le basi dietro le quali l'Ufficio del Catasto intende valutare la spesa probabile del Catasto e quali elementi si hanno attualmente per giudicare almeno approssimativamente di tale spesa?

Quesito 1°

I rilevamenti parcellari saranno eseguiti a cottimo oppure saranno operati da Agenti stipendiati dal Governo con o senza provvisione proporzionale al lavoro effettuato?

Incominciando dal più infelice sistema di esecuzione di un Catasto, qual'è quello di una impresa generale ad un tanto l'ettare per le due operazioni ~~d'misura~~ limite di misura e di stima, il qual sistema fece sì cattiva prova nei Catasti del Ducato di Parma, e delle Romagne; e discendendo sino a restringere il sistema del cottimo al rilevamento parcellare: l'esperienza ha dimostrato, che, se si voglia una volta conseguire una compiuta e regolare operazione catastale, non vi avvi altro mezzo fuorchè quello di farla eseguire da agenti governativi, stipendiati, rigorosamente sorvegliati, diretti e controllati; salvo però a comprendere nello stipendio una parte a disposizione del Governo per incoraggiare gli operatori, concedendola ai solerti e negandola ai negligenti.

Le operazioni di accertamento catastale non si possono assolutamente scindere da quelle che riguardano le stime, sia perchè le une servono

di base e di elemento alle altre, sia perché sono interamente intrecciate fra di loro, sia finalmente per economia di lavoro e di spesa.

Se il Catasto di Francia è riuscito così a male, si può, senza tema di errare, da chi ne conosca l'ordinamento, attribuire tale risultato a due cause principali.

1°. All'aver fatto eseguire le misure esclusivamente a colleno parziale mediante una male intesa suddivisione di lavori, quale era quella di attribuire la terminazione territoriale ad alcuni geometri, la operazione trigono-metrica ad alcuni altri, e ad altri finalmente il rilevamento parcellare: e tutto questo senza una sufficiente controlleria e verificazione. Onde risultò un vero disfesto, un vero disgregamento e sfacelo della operazione: perciocché questa mancava sempre di una potenza sorveglitrice unica e centrale; dalla quale emanasse unità di concetto, di metodo e di esecuzione.

2°. All'aver separata assolutamente l'operazione della stima da quella della misura: le quali sono per la loro indole insindibili. E quel che è peggio, all'avere affidata questa delicata ed importante operazione agli Agenti delle Contribuzioni dirette. I quali, quantunque molto provetti, in ciò che riguarda la detta amministrazione, mancavano però delle indispensabili cognizioni estimative teorico-pratiche. Onde avviene che l'Agente principale, cioè quello a cui era affidata l'operazione della stima, non poteva esercitare in essa un'azione diretta; e

doveva per conseguenza rimettersi a quanto stabilivano i periti locali: i quali non essendo essi pure istruiti nella stima censuaria erano il più spesso direttamente od indirettamente interessati a favorire un Comune piuttosto che un'altro.

Nello stesso Cantone di Ginevra che comprende soltanto di 24,500 ettari distribuiti in soli 45 Comuni e dove per conseguenza si poteva con tutta facilità esercitare una sorveglianza diretta ed efficace, nacquero difficoltà grandissime appunto per aver voluto affidare a cottimo le triangolazioni di 3° ordine e le misure particolari. Per la qual cosa molte furono le mappe che si dovettero rigettare con grave scapito della rapidità e della regolarità del lavoro e del pubblico erario. Al qual proposito giova ritenere:

1° Che quivi si sono eseguite le sole misure senza veruna operazione di stima.

2° Che in questo catasto furono rilevati i soli contorni delle proprietà, prescindendo dai molti dettagli prodotti dalle divisioni delle varie colture. E quindi si aveva una considerevole diminuzione di lavoro.

3° Ciononostante questo solo rilevamento delle proprietà ha costato oltre a sei lire l'ettaro. Prezzo a cui sono ben lungi di ammontare i Catasti di Francia, del Belgio e del Regno Lombardo-Veneto, come risulta dal cenno storico presentato alla Camera dall'onorevole deputato Desspine.

La Giunta del nuovo Censimento

del Lombardo Veneto riconobbe l'inconveniente dell'aver divise le due operazioni; ma non potè più rimediarvi, essendochè la misura era quasi terminata all'epoca della istituzione ~~di quella~~ una perizia.

Nel nuovo progetto di legge presentato dal Ministro di Francia nel 1846 per la riforma generale del catasto di quel regno, proponesi di abbandonare affatto il sistema dei collimi e si dichiara che i lavori sarebbero sorvegliati e verificati non più da impresari interessati ma da funzionari a tale effetto costituiti.

Laonde si conchiude, che il rilevamento particellare e le stime debbano essere eseguite da apposito personale censuario istruito sufficientemente in tutto ciò che riflette ad un compiuto sistema catastale, salvo a dividere il lavoro in guisa che si possa trarre partito da tutti i gradi di capacità ed intelligenza, e che tali funzionari non siano ammessi ai lavori catastali senza un previo rigoroso esame, che però siano essi stipendiati ad un tanto all'anno, salvo a lasciare una parte disponibile per incoraggiare la diligenza e la capacità e punire la svogliatezza e l'imperizia.

Quesito 2°:

Come sarà diviso e distribuito il lavoro?

Per rispondere a questo quesito, il sottoscritto unisce un fascicolo sotto l'allegato A, nel quale sono ordinatamente tracciate tutte le operazioni e i lavori che si debbono

eseguire per ottenere un compiuto sistema catastale.

Esso comprende primieramente un dante sommario di tutte le sovraindicate operazioni, ciascuna delle quali, sotto le due grandi divisioni di misura e di stima, viene poi sviluppata nelle singole sue parti secondarie; dal quale allegato A resta, a quel che mi pare abbastanza indicato il modo con cui sarà diviso e distribuito il lavoro tanto più che a lato di ciascuna operazione si è segnato il personale che sarà incaricato di eseguire ciascuna di esse.

Quesito 3°:

Come saranno verificati i lavori?

Dall'allegato A sovracitato ed a lato di ciascuna operazione risulta il modo con cui saranno verificati i lavori sia in generale sia in particolare per ciascuno di essi e principalmente riguardo alle tariffe, la cui verificazione emerge dalle diverse revisioni ascendenti e discendenti che in detto allegato si trovano indicate.

Le verificazioni parziali, oltre alle apposite verificazioni eseguite dagli Agenti censuari, si ottengono poi sempre, ~~colla~~ in buona parte, col mezzo della riflessione dei reclami.

Quesito 4°:

Come sarà diviso e distribuito il personale direttivo ed esecutivo del Catasto e quale sarà il numero approssimativo degli agenti censuari e la loro distribuzione nella ipotesi che tale operazione debba durare quindici anni?

Ritenuto quanto si è detto, rispondendo al primo quesito e tenuto conto del fatto che tanto l'antico censimento Milanese

quanto il nuovo del Lombardo Veneto, non debbono ad altro la loro rinomanza che alla potenza centrale delle Giunte dei due Censimenti ed alla istituzione degli uffizj ispettoziali in ciascuna provincia, soli veramente responsabili dei lavori, i quali esercitavano sulle diverse categorie di operatori una sorveglianza attiva ed intelligente e finalmente all'aver affidata la parte esecutiva ad agenti distrettuali sparsi in ciascuna provincia.

Ritenuto quanto sopra, ed avuto riguardo all'indole stessa dell'operazione catastale, si può stabilire che la distribuzione del personale venga a risultare come segue:

1° Una direzione centrale unica, dipendente dal Ministero delle Finanze, dalla quale si diramino gli ordini esecutivi e si eserciti una sorveglianza attiva su tutta l'operazione del Catasto.

2° L'istituzione di appositi uffici d'ispezione provinciale, i quali siano incaricati della sorveglianza e della Direzione degli Operatori locali, di alcuni lavori parziali e della perequazione delle Stime in ciascuna provincia

3° Della divisione delle provincie in distretti composti di più Comuni in ciascuno dei quali siavi un agente incaricato e responsabile di tutti i lavori catastali, al quale agente censuario sia unito quel numero di operatori subalterni che l'entità e la qualità dei diversi lavori possono richiedere.

Per dare un'idea più concreta della distribuzione del personale si unisce il quaderno allegato **B**, ove si trovano inscritti primieramente sotto le lettere A.B. C.D.E.F.G.H. le piante coi relativi stipendi di

Mz

diverse amministrazioni e gli elenchi dei prezzi di diversi lavori catastali onde servano a dare un'idea ed a formarsi un primo concetto di confronto tra il nuovo personale censuario ed il personale appartenente a diverse altre amministrazioni.

Sotto la lettera I viene indicata l'organizzazione e la distribuzione del nuovo personale censuario diviso in tre parti, cioè:

a. Ufficio centrale o Direzione Generale del Catasto.

b. Uffici d'Ispezione provinciale

c. Uffici distrettuali incaricati della esecuzione immediata dei lavori.

A lato di ciascuna categoria d'impiegati si fanno messi gli estremi massimi e minimi dei relativi stipendi.

In questi si è cercato di conservare una tal quale armonia con quelli delle altre amministrazioni comprese in detto allegato.

Oltre all'indicazione dei detti stipendi, si è pure indicato a lato delle rispettive piante le attribuzioni in genere di ciascun ufficio e delle diverse categorie di applicati ai medesimi.

Con questo allegato **B** si rendono più chiare le spiegazioni poste a lato dei lavori indicati nell'allegato **A**.

Riguardo alla seconda parte di questo quesito, colla quale si domanda, quale sarà il numero approssimativo degli Agenti censuari che dovrà essere occupato nell'ipotesi che l'operazione catastale debbasi durare 15 anni:

Il sottoscritto osserva, che, se è difficile di determinare in modo approssimativo le altre parti dei fatti quesiti, sarebbe impossibile il voler pretendere di conoscere anche nei limiti della più larga approssimazione

il numero degl'individui che potranno e dovranno essere impiegati. Catania, salva la massima riserva si soddisfera anche a questa domanda dopo aver risposto al seguente 5.° quesito.

Quesito 5.°

Quali sono le basi dietro le quali l'Ufficio del Catasto intende valutare la spesa probabile del Catasto e quali elementi si hanno attualmente per giudicare almeno approssimativamente di tale spesa?

Quantunque dal Ministero siansi raccolti molti dati e documenti relativi ai Catasti esteri, ciò nondimeno si può ritenere come di fatto che manchi un vero elemento comparativo per calcolare la spesa cui possa ascendere la formazione del nuovo Catasto:

E ciò avviene per due motivi:

Primieramente per la incertezza e la inesattezza dei dati raccolti su questo proposito;

In secondo luogo, perchè veramente un sistema catastale compiuto, perfezionato in tutte le sue parti ed eseguito dietro un concetto di unità di principj e di azione; senza interruzioni, rifacimenti, e senza perdita di tempo, non l'abbiamo ancora.

Ad questo stato di cose, si è dovuto studiare l'indole dei lavori che si vogliono intraprendere ed eseguire per il nuovo Catasto; il personale ed il tempo che per esso siano necessari; gli istromenti e le spese che occorrono: e dietro tali elementi si è procurato di instituire un calcolo preventivo e per quanto è possibile analitico ad oggetto di dedurre l'ammontare della spesa.

Questo calcolo risulta dall'allegato C che si unisce alle presenti.

Esso è diviso in due parti:

La prima, sotto la lettera A comprende alcuni dati statistico-censuari indispensabili per l'istituzione del detto calcolo;

La seconda, sotto la lettera B comprende il calcolo analitico suddetto.

Questa è divisa in due categorie:

La prima riflette le spese occorrenti alla formazione del Catasto, per oggetti diversi, estranei al personale, quali sono la carta da disegno, gli stampati diversi, gli istromenti geodetici e simili:

La seconda categoria comprende la spesa del personale censuario occorrente alla formazione del Catasto: La quale spesa viene a risultare dalla ragion composta del numero delle categorie e delle persone in relazione agli stipendi adequati, indicati nell'allegato B.

Dal detto calcolo risulterebbe che la spesa totale per la formazione del Catasto ascenderebbe a £. 24, 214, 591. le quali classificate, secondo le varie qualità di spese, e riferite poscia all'ettare, preso per unità di misura, vengono a rappresentare i risultati espressi nel seguente Quadro.

	Categoria 1ª. Spese.	Valori generali	Prezzo per ciascun ettare
1°	Carta da disegno	£ 72, 000	0. 01. 44
2°	Carta pei registri censuari	" 578, 323	0. 11. 56
3°	Stampati diversi	" 200, 000	0. 04. 00
4°	Carta ordinaria	" 65, 468	0. 01. 31
5°	Stromenti geodetici	" 139. 020	0. 02. 78
	Totale della Categoria 1ma	£ 1, 054, 791	0. 21. 09
	Categoria 2da. Personale		
1ª	Ufficio centrale	£ 750, 000	0. 15, 00
2ª	Ispettori provinciali	" 1, 696, 500	0. 33. 93
3ª	Rilevamento parcellare	" 16. 161. 600	3. 23. 23
4ª	Stime ed operazioni successive	" 2. 839, 200	0. 56. 78
5ª	Copie dei piani	" 625, 000	0. 12. 50
6ª	Copie dei libri e registri censuari	" 1, 087. 500	0. 21. 55
	Totale della Categoria 2ª	£ 23, 159, 800	4. 63. 19
	Totale Generale	£ 24. 214. 591	4. 84. 28.

Ritenuta la divisione delle provincie in distretti, e ritenuto il numero delle persone che occorrono in ciascun distretto, si può fino ad un certo punto farsi un'idea del numero approssimativo degl'individui che occorreranno per la esecuzione del lavoro, nell'ipotesi che si voglia condurre a compimento entro il termine di 15 anni circa.

Si può adunque ritenere in massima generale, essere necessario l'impiego del seguente personale:

Ispettori provinciali dalli 12 a 18 e fino a 20.
Geometri distrettuali " 100 a 120 " a 150.
Ajutanti in media " 200 alli 250.

Queste cifre si riferiscono più particolarmente al personale operativo, esclusi così i cancellieri, i calcolatori ed i copisti dei piani e dei libri catastali, i quali costituiscono un personale straordinario da aggiungersi o diminuirsi a seconda del maggiore o minore sviluppo dei lavori.

Resta pure escluso l'Ufficio Centrale, il cui personale è pure soggetto a continue e considerevoli variazioni a seconda del progresso del lavoro.

Il Commissario Regio
A. Rabbini

Allegato A

Distribuzione del Lavoro

Stato indicativo

delle

Operazioni e dei lavori che si debbono eseguire

per ottenere un compiuto sistema

Catastale

Sunto sommario

delle diverse operazioni occorrenti per conseguire un compiuto sistema catastale

Misura

1°	Determinazione tariffale
2°	Reti trigonometriche Comunali
3°	Rilevamento parcellare
4°	Costruzione delle mappe
5°	Verificazione delle mappe
6°	Riduzione delle mappe
7°	Primo abbozzo dell'indice numerico
8°	Primo abbozzo del Catasto
9°	Determinazione delle Aree
10°	Applicazione delle Superficie sull'indice numerico.
11°	Applicazione come sopra sul Catasto
12°	Copia delle mappe per la Stima.

Stima

Stima in genere

1°	Raccolta di nozioni elementari	
2°	Qualificazione in genere	
3°	Primi abbozzi di classificazione	
4°	Relazione di classificazione	
5°	Prime proposte di tariffe d'estimo	
6°	Revisione prima delle tariffe	Uffici generativi
7°	Revisione ed elaborazione delle tariffe	Uffici generativi
8°	Revisione delle tariffe dalle Commissioni	
9°	Ultima revisione delle tariffe	
10°	Stabilimento delle tariffe	
11°	Reclami contro le tariffe.	

Stima parziale

12° al 16°	Classamento ed operazioni successive sino alla determinazione dello stabilimento di ciascun apprezzamento.	
17° al 21°	Reclami dei possessori e risoluzione di essi	sulla misura sull'estimo.

Sviluppo

delle operazioni e dei lavori che si debbono eseguire per ottenere un compiuto Sistema Catastale.

A. Misura

In questo Sviluppo non si comprende l'operazione delle triangolazioni di 3° ordine e delle basi comunali da esso dipendenti, che formano l'oggetto della vertenza tra il Ministero da una parte, e la Commissione della Camera dall'altra.

Premesso quanto sopra, la serie ordinata delle operazioni si presenta disposta nel modo seguente:

1° Terminazione territoriale piano annesso e verbali.

2° Reti trigonometriche comunali per le quali richiedonsi le seguenti operazioni.

- a. Prima divisione in sezioni.
- b. Ricerca e fissazione dei punti trigonometrici.
- c. Scelta della base sua misura di orientamento. Scelta e misura delle basi di controllo.
- d. Misura degli angoli – giri d'orizzonte.
- e. Calcoli
  - 1° Riduzione al centro di stazione.
  - 2° Lunghezza dei lati dei triangoli.
  - 3° Coordinamento dei punti trigonometrici alla Meridiana ed alla perpendicolare.
- f. Piano trigonometrico colla distribuzione dei triangoli.
- g. Piano trigonometrico colle ascisse e colle ordinate dalla Meridiana e dalla perpendicolare.
- h. Verificazione della triangolazione.
- i Coordinamento delle reti trigonometriche colla terminazione territoriale.

1° 2°. La terminazione territoriale e le reti trigonometriche, di cui ai numeri controcotati, devono essere eseguite più particolarmente dai Geometri Distrettuali, salvo a servirsi di qualche Ajutante per i lavori accessorj.

4° **Rilevamento parcellare**

a. Avviso del Sindaco ai possessori.

b. Avviso particolare del Geometra ai precetti.

c. Indicazioni locali dei limiti delle proprietà.

d. Operazioni del rilevamento parcellare: con queste si raccolgono i dati seguenti:

1° L'intestazione dei possessori.

2° La qualità dei terreni e la destinazione dei fabbricati.

3° Le linee di divisione delle proprietà e delle colture, secondo le varie loro specie.

4° Le misure e le occorrenti operazioni per ottenere il rilevamento planimetrico delle parcelle.

5° Primi cifferi e registri per le stime e singolarmente pel classamento.

5° **Costruzione delle mappe** (consiste questa nelle seguenti operazioni)

a. Rete trigonometrica sopra una parte della superficie territoriale.

b. Costruzione dei poligoni formati dalli allineamenti.

c. Costruzione delle figure degli appezzamenti.

d. Delineazione delle mappe.

e Numerazione delle mappe.

f. Scritturazione delle mappe.

5° **Verificazione delle mappe** { Dagli operatori / Dal verificatore d'ufficio

6° **Riduzione delle mappe – Quadri d'unione**

3° Il rilevamento particellare, dopo eseguite le triangolazioni territoriali e le reti trigonometriche, deve essere eseguito più particolarmente dagli Ajutanti, e con essi anche tutti i rilievi contemplati nell'articolo sopra notato.

4° La costruzione delle mappe dividesi in due parti.

La rete trigonometrica di cui alla lettera **a**., deve essere costruita dal Geometra capo, e riveduta dall'Ispettore.

Lo stesso dicasi per la costruzione dei poligoni formati dalli allineamenti di cui alla lettera **b**.

Le altre operazioni indicate alle lettere **c d e f**. devono eseguirsi più particolarmente dagli Ajutanti sotto la sorveglianza del Geometra Distrettuale.

5° La verificazione delle mappe si eseguisce primieramente dal Geometra Distrettuale, e dagli Ajutanti coll'intervento in parte dell'Ispettore.

Deve poscia eseguirla da apposito verificatore nominato dal Governo ed in contraddittorio dei periti e delle Delegazioni comunali.

6° La revisione delle mappe deve essere eseguita a Dagli Ajutanti e da apposito Disegnatore secondario.

7° Primo abbozzo dell' indice numerico.

8° Primo abbozzo di Matrice o Catasto.

9° Determinazione delle aree.

a. Riduzione delle figure degli appezzamenti in figure calcolabili (triangolazione)

b. Impostazione

c. Calcolazione
- Moltipliche
- Sommari
- Stabilimento della superficie di ciascun appezzamento

d. Verificazione delle superficie
- Colla quadrettazione
- Colla reticola
- Rifacendo qualche calcolazione

Dagli operatori e dal Verificatore d' Ufficio.

10° Applicazione della superficie sull' indice numerico

11° Applicazione delle superficie sul Catasto

12° Copia delle mappe per le stime su tela trasparente

7° 8° Il primo abbozzo dell'indice numerico e della matrice o Catasto si compila dagli Ajutanti e vengono poi verificati dal Geometra Distrettuale, poscia dall'Ispettore per ovviare all'inesattezza delle intestazioni dei possessori, e per la più precisa denominazione delle colture e dei fabbricati.

9° Le operazioni concernenti la determinazione delle aree si eseguiscono dagli Ajutanti col concorso del Geometra Distrettuale.

La verificazione di esse si eseguisce primieramente dalli stessi operatori coll'intervento dell'Ispettore; poscia col mezzo d'un verificatore nominato dal Governo in contraddittorio dei Periti e delle delegazioni Comunali.

10° 11° 12° I lavori compresi sotto questi numeri si eseguiscono più particolarmente dagli ajutanti col concorso e sotto la sorveglianza del Geometra.

B. Stima.

Stima in genere

1° Raccolta delle nozioni elementari circa
- i prodotti
- gli affitti
- i prezzi
- le deduzioni

dei beni rurali / dei fabbricati

2° Qualificazione in genere

3° Primi abbozzi di classificazione
- dei terreni
- dei fabbricati divisi in categorie e classi ove occorra

4° Relazione di classificazione

5° Prime proposte di tariffe d'estimo

Confronti da comune a comune e primi elementi di pereguazione distrettuale

6° Revisione prima delle tariffe col mezzo dell'Ispettore provinciale

7° Revisione ed elaborazione delle tariffe presso l'Ufficio centrale

8° Revisione
- dai Comuni
- dalle Commissioni Distrettuali
- dalle Commissioni provinciali

9° Ultima revisione delle tariffe dopo le osservazioni dei Comuni, delle Commissioni Distrettuali e provinciali da farsi dall'Ufficio centrale.

10. Stabilimento delle tariffe

1° La raccolta dei Dati contemplati in questo numero spetta al Geometra per quanto riguarda il proprio Distretto, gli stessi Dati vengono sopra una scala più estesa rilevati anche dall'Ispettore per la generalità della provincia che le compete.

2° La qualificazione si eseguisce dal Geometra col concorso del perito e della Delegazione Comunale, previe le risultanze dell'indice numerico.

3. 4. 5. Le enunciate operazioni di cui ai numeri contemplati, sono dirette ed eseguite dal Geometra Distrettuale col concorso dei periti e delle Delegazioni Comunali, ed in alcuni casi coll'intervento anche dei periti locali scelti dal Governo.

L'Ispettore per sua parte raccoglie dati, e prepara materiale per controllare e perseguare le dette prime operazioni di stima e di tariffa d'estimo.

6. 7. Prima di sottoporre le tariffe all'esame dei consigli e Delegazioni Comunali, delle Commissioni Distrettuali e provinciali, devono essere rivedute e perequate primieramente dall'Ispettore; poscia dall'ufficio centrale.

8° In questo numero sono indicati i vari corpi, dai quali devono essere esaminate le tariffe dopo la prima elaborazione fatta dall'ufficio centrale.

9. 10. Dopo sentite le osservazioni dei Comuni e delle Commissioni sovra-ordinate, l'ufficio centrale procede ad un esame definitivo prima di proporre lo stabilimento delle tariffe di cui al N° 10.

11° Reclami contro le tariffe

a. Pubblicazioni delle tariffe.

b. Introduzione dei reclami sulle tariffe

c. Risoluzione dei reclami su di esse – Pareri peritali, visite locali – Elaborazione presso l'ufficio centrale.

d. Decisione dei reclami.

Stima parziale

12° Classamento mediante le occorrenti visite ed operazioni locali

13° Applicazione sul Sommarione delle classi a ciascun appezzamento.

14° Applicazione del prezzo sulla tariffa a ciascun appezzamento in relazione alla rispettiva qualità e classe.

15° Calcoli per determinare l'estimo e reddito netto di ciascun appezzamento.

16° Applicazione dei dati sommariamente sul primo abbozzo di Matrice e Catasto. Sommario e Bilancio relativi.

Reclami dei Possessori

17° Compilazione dei bollettini.

18° Spedizione dei bollettini.

19° Introduzione de reclami dei possessori

20° Visite locali per la risoluzione dei reclami.

21° Risoluzione dei reclami sui seguenti oggetti

1° Intestazione

2° Figura e Superficie

3° Classamento e qualità di coltura –

4° Applicazione del prezzo di tariffa e calcoli relativi.

11: In queste operazioni deve cessare l'opera, ora dei Geometri, ora degli Ispettori, coll'intervento alcune volte di periti comunali ed anche locali, e ciò prima di sottoporre il reclamo alla decisione del magistrato, che ne sarà investito e di cui è cenno all'art.° 36. del progetto di legge.

Devesi osservare, che questa è l'operazione più importante e più delicata del catasto, e dagli esiti precisamente da essa, che dipende la buona o la mala riuscita del medesimo.

12: La delicata operazione del classamento deve essere eseguita dal Geometra Distrettuale col concorso dei periti comunali, ed accuratamente invigilata dall'Ispettore.

13.14.15.16: Le altre operazioni di cui ai numeri controsegnati, possono essere eseguite da probi Agrimensori e da calcolatori particolari, principalmente per i calcoli di cui all'art.° 15.

17: La compilazione dei bollettini non esige che una copia della minuta del catasto può essere eseguita da scrivani somministrati dal Comune e da probi Agrimensori.

18: La spedizione dei bollettini si fa dai Serventi comunali.

19.20.21: In le operazioni concernenti la risoluzione dei reclami dei proprietari, di cui ai numeri contrassegnati, richiedesi l'opera del Geometra Distrettuale col concorso di qualche Agrimensore.

Esse si eseguiscono in contraddittorio dei reclamanti.

Nei casi gravi circa le questioni di classamento, può occorrere l'opera e l'intervento dell'Ispettore, oltre ai periti che saranno nominati a mente dell'art.° 36. del progetto di legge, che si sta discutendo.

Allegato B.

Stato

della organizzazione e della distribuzione

del Personale Censuario

colla indicazione dei relativi Stipendj e

retribuzioni diverse.

Piante diverse
di
Personale e relativi Stipendii

A. Amministrazione Centrale dello Stato

	Stipendio
Direttori generali	8,000.
Ispettori generali	5,500.
Direttori capi di Divisione	5,000.
Capi di Sezione	3,500.
Segretarj di 1ª Classe	3,000
id di 2ª id	2500.
Applicati di 1ª Classe	2,000.
Id. di 2ª	1,800.
Id. di 3ª	1,500.
Id. di 4ª	1200.

B. Ufficio del Catasto
Dipendente dal Ministero delle Finanze

Direttore capo d'ufficio	7,000.
Aggiunti e consultore legale	4,000.
Applicati Ingegneri	3,000.
Segretario	3,000.
Computista	2,000.
Geometri Disegnatori	1500
Serventi	1,000.

C.

Amministrazione delle Contribuzioni dirette	Stipendio
Direttori di 1ª Classe	4,200.
Id di 2ª id	3,800.
Id di 3ª id	3,500.
Ispettori di 1ª Classe	3,000.
Id di 2ª id	2,500.
Id di 3ª id.	2,200.
Verificatori di 1ª Classe	2,000.
Id di 2ª id	1,800.
Id di 3ª id.	1,500.
Id di 4ª id.	1,200.
Segretarj nelle Direzioni di 1ª Classe	1,600.
Id " di 2ª id.	1,400.
Scrivani di 1ª Classe	800.
Id di 2ª id.	600.
Spese d'Ufficio e di giro	
Direttori	700. alle 1000.
Ispettori	500.
Verificatori	500.

D.

Catasto della Sardegna

Ufficio Centrale

Direttore capo	7,000.
Vice Direttore	5,000.
Aggiunti	3,000.
Geometri di 1ª Classe	2,000
Segretario 1ª	2,000.
Id. 2ª	1,600.
Scrivani	800.

Personale Esterno	Stipendio	Aumento di Campagna
Ispettori	2,400	600.
Scrivani presso gli Ispettori	800.	
Geometri di 1ª Classe	1,600.	500.
Id. di 2ª id.	1,400.	500.
Ajutanti	800.	500.
Estimatori locali a £ 4. per ciascuna giornata		

E.

Francia

Amministrazione delle Contribuzioni dirette.	Stipendio
Direttori di 1ª Classe	6,000
Id di 2ª id.	5,000.
Id di 3ª id	4,500.
Ispettori di 1ª Classe	4,000.
Id di 2ª id.	3,500.
Id di 3ª id.	3,000.
Controllori principali	2,400.
Id di 1ª Classe	1,800.
Id di 2ª id.	1,500.
Id di 3ª id.	1200.

F.

Lombardo Veneto

Commissari estimatori pendente l'operazione di campagna lire 15. austriache al giorno, facienti franchi £	13. 05.
Al Tavolo £ 6. austriache	5. 22.
Aggiunto £ 9. id al giorno	7. 83.
Al Tavolo £ - - - -	
Mancano dati per li Stipendii degli Ispettori provinciali.	
Gli Scrivani avevano Lire austriache 3. cadun giorno, che fanno franchi	2. 61.
In campagna £ austriache 4.50.	
Più l'alloggio e spese di viaggio	
Una gran parte dei lavori di calcolazione era data a cottimo.	

G.

Elenco

di prezzi diversi per lavori a Cottimo fissati con Circolare 11. 10mbre 1821. (Recueil pag.e 220.) pel Catasto di Francia.

		Prezzi per ciascun Ettare	Prezzi per ciascun Parcella
1.	Délimitation	0. 02.	
2.	Arpentage	0, 75.	0, 22.
3.	Vérification du plan	0, 0575	0, 0038.
4.	Distribution des communes entre les Géomètres	0 01.	
5.	Vérification des premiers travaux	0, 03.	
6.	Calcul des cahiers des masses	0, 01.	
7	Calcul des cahiers des parcelles	0, 065.	0, 025.
8.	Impression pour les bulletins	" "	0, 0045.
9.	Confections des bulletins	" "	0, 01
10.	Etat recapitulatif des bulletins	" "	0, 0015.
11.	Conversion des mesures nouvelles en mesures anciennes	" "	0, 0050.
12.	Tournée pendant la communication des bulletins	0, 01.	0, 0012.
13.	Rétification ensuite de la communication des bulletins	0, 0050.	0. 0025.
14.	Calque pour l'expertise	0. 01.	0, 0050.
15.	Dessin du plan pour la commune	0. 0225.	0, 01.
16.	Ecritures du plan	0, 0050.	0, 0013.
17.	Numérotage du plan	" "	0, 0012.
18.	Deux tableaux d'assemblage	0. 02.	" "
19.	Reliure de l'atlas	0, 0025.	" "
20.	Réduction des comptes definitifs	0, 0025.	" "
	Total	1. 0200	0. 2935.

H. I

Elenco

di prezzi diversi per lavori a Cottimo

e

Stipendj annuali proposti

nel progetto di legge per la revisione del Catasto del Belgio

			Prezzi per ciascun Ettare	Prezzi per ciascun Parcella
1	Formation des plans portatifs pour l'expertise			0,03.
2.	Formation d'un nouveau tableau indicatif minute			0,02.
3.	Application des nouveaux tarifs sur ce tableau indicatif minute			0,015.
4.	Une copie de la Matrice			0,01.
5.	Confection des bulletins		I	0,02.
6.	Copie du tableau indicatif			0,005.
7.	Copie de la Matrice			0,005.
	Personnes — Inspecteur 1500. indennité (Manca lo stipendio)		II	
	Contrôleur principal pour chaque province	3,500.	III	
	Contrôleur Secondaire plus une indennité variable	2,800.	II	
	Aux Contrôleurs principal	1,800.	I	
	Aux Contrôleurs Secondaire	1,200.	II	
	Expertis 12. f.ts par jour		Indennità variabile	
	Indicateurs 3. f.ts par jour			

I.

Organizzazione e distribuzione del Personale censuario per la formazione del Catasto Stabile in Terraferma.

a.

Ufficio Centrale o Direzione Generale del Catasto

		Stipendii
Direttore generale		8,000.
Vice Direttore generale		5000 a 6000.
1. Ispettore generale		
4. Ispettori		4,000 a 5000.

Sezioni in cui presentemente deve essere divisa la Direzione generale

I.	Misura	Parte trigonometrica	2500 a 3500.
		Parte planimetrica	1200 a 2200.
II.	Stima	Raccolta dei dati statistici Censuarj	Capo 3,500.
		Stima effettiva	Gli altri
		Elaborazione dei dati	Dalle
		Revisione delle tariffe	1200 a 2200.
		Perequazione	
III.	Reclami	Sulle tariffe	
IV.	Reclami parziali	Sulla misura	Come
		Sulla stima parziale	Nella Sezione II^a
V.	Attuazione		come sopra
VI.	Economia, Contabilità, Personale e corrispondenza		3,000 800 a 1500.

Commissione consultiva

Presidente		In proporzione
Quattro membri	Giurisprudenza	
	Economia	
	Amministrativo	
	Tecnico	

a

All'ufficio Centrale ossia Direzione Generale del Catasto sono demandati:

1° La preparazione di tutti i progetti di legge riservata col progetto che si sta attualmente discutendo, onde la raccolta di molti dati statistici censuarj all'uopo occorrenti.

2° La compilazione di tutti i regolamenti organici e delle istruzioni di sviluppo occorrenti all'esecuzione dei lavori catastali.

3° La soluzione dei quesiti che insorgono sulla interpretazione della legge, dei regolamenti ed istruzioni.

4° La Direzione immediata dei lavori per mezzo e degli Ispettori Centrali e degli Ispettori provinciali.

5° La verificazione generale e di massima dei principali lavori.

6° La elaborazione degli elementi raccolti negli uffizj distrettuali e provinciali tendenti a somministrare i dati necessarj pello stabilimento delle tariffe.

7° La prima elaborazione per la risoluzione dei reclamanti contro le tariffe.

8° La perequazione di queste.

9° La esecuzione di alcuni lavori, principalmente per quanto riguarda all'insieme di essi.

Dietro quanto sopra emerge la suddivisione di essa in varie sezioni, come si vede dall'annessa proposta di pianta.

Quanto alla Commissione consultiva quivi indicata, essa può venire instituita all'evenienza principalmente della perequazione delle tariffe e della risoluzione dei reclami su di esse, prima che tali reclami siano sottoposti al Magistrato Supremo, di cui all'articolo 34. del progetto di legge.

b.

Ispezione provinciale: Uffici di sorveglianza, verificazione e lavori diversi

				Stipendii
Ispettori provinciali		1ª Classe 2ª id. 3ª id.		3500 a 4500
Geometri	Operatori Verificatori	1ª Classe 2ª id. 3ª id.		2800 a 3500
Calcolatori e Computisti	Parte trigonometrica Parte statistica		Ordinarii e Straordinarii	1200 a 1800
Disegnatori		1ª Classe 2ª id 3ª id	Ordinarii e Straordinarii	1200 a 1800
Scrivani		1ª Classe 2ª id 3ª id	Ordinarii e Straordinarii	800 a 1200

b. Gli Ispettori provinciali sono i veri risponsabili dinanzi alla Direzione, epperciò nanti il Governo ed al paese della regolare esecuzione dei lavori.

Essi perciò devono

1° Invigilare sulla condotta dei Geometri Distrettuali e degli Ajutanti

2° Assicurarsi che i regolamenti e le istruzioni sieno rigorosamente eseguiti.

3° Eseguire, secondo le disposizioni regolamentarie, le verificazioni di misura e di stima che loro saranno demandate

4° Oltre alle attribuzioni di sorveglianza e di verificazione sovra indicate incumbono agli Ispettori alcuni lavori particolari, e sono:

1° La raccolta di dati censuarii generali per controbilanciare e pereguare le tariffe, che saranno proposte dai Geometri Distrettuali

2° Provvedere alla perequazione dei varii Distretti componenti la provincia a loro affidata

3° Far eseguire per mezzo di impiegati subalterni le calcolazioni, i piani, le copie di questi, e dei libri e registri censuarj, che gli verranno demandate, come vengono indicati nell'allegato C.

Dalle quali attribuzioni emerge il bisogno di Geometri, Calcolatori, Disegnatori e Scrivani, secondo l'ordine e l'entità dei lavori, che loro sarebbero affidati.

C

Uffizii Distrettuali

per la esecuzione immediata dei lavori

			Stipendii
Geometri distrettuali od agenti	1ª Classe	Incaricati dell'esecuzione	
	2ª id.	di tutte le operazioni catastali	2500 a 3500.
Censuarj risponsabili	3ª id.	e risponsabili di esse.	
Ajutanti di	1ª Classe	Dipendenti immedia-	
	2ª id.	-tamente dai Geometri	1200. a 2200.
	3ª id.	Distrettuali	
Canneggiatori			75. cadun mese.
Periti locali			8 a 12 cadun giorno.

C. I Geometri Distrettuali eseguiscono, sotto l'immediata Direzione degli Ispettori, tutti i lavori indicati nell'allegato A., salvo qui rilevamenti particolari ed altri lavori secondarii, come in detto allegato A. viene indicato, a servirsi degli Aiutanti da essi dipendenti.

Gli Aiutanti dipendono immediatamente dai Geometri ed eseguiscono quei lavori che da essi loro vengono affidati.

Allegato C.

Calcolo preventivo

della spesa occorrente per la formazione

del

Catasto Stabile

Calcolo preventivo

della Spesa occorrente per la formazione del Catasto Stabile delle provincie di Terraferma.

A. Dati statistico-censuari ed elementi primi del Calcolo.

1.° Superficie

Superficie in Ettari

Abbenché dai dati esistenti presso il Ministero, la Superficie generale degli Stati di Terraferma ascenda solo ad Ettari 4,512,000, ciònondimeno è probabile che in definitiva venga a risultare maggiore, per cui si può calcolare non minore di ——— Ettari 5,000,000.

Le provincie di terraferma essendo 39, risulta che la superficie media di ciascuna d'esse ascenderà ad ——— Ettari 128,205.

I Comuni sono in numero di 2727. la superficie media di ciascuno di essi ascenderà ad 1,833

Ciascuna provincia contiene in media Comuni N.° 70. ———

Per mantenere unità di Azione e di metodo di eseguirsi è dimostrato essere conveniente dividere le provincie in distretti, in ciascuno dei quali sia posto un Geometra censuario responsabile del lavoro. ———

L'esperienza insegna inoltre che non si potrebbe attribuire ad un Geometra un distretto che comprendesse in media più di 10 Comuni e che eccedesse una superficie di 20,000. Ettari. ———

Ritenuto quanto sopra risulterebbe che ciascuna provincia debba essere divisa in 7 distretti ciascuno dei quali sarebbe composto di Comuni N.° 10 e conterrebbe una superficie di ——— Ettari 18,330.

Così il numero dei distretti compreso nelle 39 provincie sarebbe di 273.

2.° Articoli di proprietà.

Articoli di proprietà

Dai dati esistenti presso il Ministero risulta che il numero degli articoli di proprietà ascende a 960,000 ———

Ma essendo essi raccolti dagli antichi Catasti e dai Ruoli correnti delle Contribuzioni prediali, può ritenersi che in realtà siano essi per aumentare, per cui non v'ha pericolo di errare se si calcola che se ne debba trovare in totale 1,200,000.

Per ciascuna delle 39 provincie se ne avranno ——— Articoli 30,769.

Per ciascuno dei 273 distretti si avranno ——— Articoli 4,395

In ciascuno dei 2727. Comuni vi sarebbero ——— Articoli 440.

3° Appezzamenti o parcelle.

Dai dati esistenti presso il Ministero risulta che il numero degli appezzamenti ascende a 7,480,000.

Avuto però riguardo, che non si tenne conto delle divisioni succedute dopo tanti anni e che il nuovo Catasto dovrà essere più suddiviso principalmente nei fabbricati, si può calcolare che il numero di essi ascenderà ad ——— Appezzamenti 10,000,000.

		Appezzamenti
Per ciascuna delle 39 provincie si avranno	"	256,410.
Per ciascuno dei 273 distretti si avranno	"	36,630.
In ciascuno dei 2727. Comuni vi sarebbero	"	3,667.

4° Stipendi al personale censuario.

Per la esecuzione del seguente calcolo si devono qui indicare gli stipendi del personale censuario; salve le gradazioni indicate nella proposta pianta.

Essi sarebbero i seguenti:

All'Ispettore provinciale	£	4000. "
Al Geometra distrettuale	"	3000. "
Ad un Ajutante Geometra	"	1700. "
Ad un Canneggiatore per mesi 8 di campagna a Lire 75 al mese	"	600 "
Ai periti locali Lire 10 per cadun giorno		" "

Calcolo analitico

della spesa occorrente per la formazione del nuovo Catasto Stabile.

Categoria 1ª

Spese di provvista degli oggetti occorrenti per la formazione del nuovo Catasto.

1°. Carta da disegno.

La superficie generale dello Stato è di Ettari 5,000,000.

Un foglio di carta Grand'Aiguille le cui dimensioni nette siano 0.90 per 0,70, e supposto che i piani siano costruiti alla scala di 1 al 2000; si può ritenere che ciascun foglio, tenuto conto dei vani inevitabili, non possa contenere di più di ——— Ettari 200.

Dividendo quindi la superficie generale cioè 5 milioni per quella contenuta in ciascun foglio, cioè 200, avremo il numero dei fogli occorrenti — per cui la formazione della mappa originale ascenderà a ——— fogli N°. 25,000

A questi fa d'uopo aggiungere il maggior numero di fogli occorrenti per le Città e capoluoghi di Mandamenti che devono essere rilevati alla scala di 1 al 500, per cui ciascuno di detti fogli conterrebbe soli ——— Ettari 15.

Le Città capi di provincia sono 39 le quali calcolate in media di Ettari 250 ciascuna, richiederebbero per ognuna fogli 17 e così per N°. 39, fogli 663.

Li 365 Comuni capi di Mandamento calcolati in media di Ettari 150 si hanno fogli per ciascuno N°. 10 e per 366 ——— fogli 3650.

Totale dei fogli occorrenti N°. 29,313

Che per facilità di calcolo si portano a ——— fogli N°. 30,000

Le Copie che occorrono sono quattro, cioè:

1°. La mappa originale
2°. La copia per le Stime
3°. La copia per i Comuni
4°. La copia per gli Uffici governativi di Conservazione.

Occorrerebbero adunque fogli di Carta Grand'Aiguille ——— N°. 120,000:

I quali a Centesimi 60 cadauno importano la somma totale di £. 72.000.

Da quanto sopra risulta occorrere il seguente N°. di fogli di Carta da disegno:

1°. per ciascun Comune. ———	fogli	44.	£ 0. 60.	£ 26. 40.
2°. " " distretto ———	"	440.	" 0. 60	" 264. 00.
3°. " ciascuna provincia ———	"	3077	" 0.60	" 1846. 20.
4°. " tutto lo Stato ———	"	120,000	" 0. 60	" 72,000. 00. £ 72,000.

Riporto £ 72,000.00

2° Spesa in carta pei libri e registri censuari.

I libri Censuari sono:

1.° L'indice numerico o Sommazione
2.° Il Catasto o Colonnario.
3.° Il libro dei rilievi locali (o Campagnolo).
4.° Il libro giornale delle Mutazioni.
5.° Il libro delle Mutazioni propriamente Detto.

Di questi libri occorrono le seguenti Copie:

1.° Per la prima minuta.
2.° Originale per gli Archivi governativi
3.° Copia per i Comuni
4.° Copia per l'Ufficio di Conservazione).

Per instituire il calcolo della detta Spesa si devono ritenere i seguenti dati

Articoli in ciascun Comune . . . . N.° 440.
Appezzamenti " . . . . . " 3664.
Numeri di mappa " . . . . " 3664.

I fogli per i libri censuari si calcolano di Metri 0,52 per 0,68.

Sopra un foglio di carta si possono inscrivere 60 numeri di mappa.

Sommazione — Dietro quanto sopra risulta che il numero dei fogli occorrenti per il Sommazione di ciascun Comune si ottiene dividendo $\frac{3664}{60}$ uguale a fogli ——— N.° 60.

Catasto o Matrice — Per la formazione del Catasto, si ritiene che ciascun articolo ha in media numeri 9.

Non si possono dunque inscrivere che 4 articoli per foglio.

Gli articoli in ciascun Comune essendo 440, ne viene che per ciascun Comune il numero dei fogli debba essere $\frac{440}{4}$ = — 110.

Libro figurato — Per la formazione del Libro figurato si ritiene che in ciascun Comune essendovi appezzamenti N.° 3664, si può calcolare che sopra ogni foglio di grandezza uguale ai libri suindicati si possano disegnare 30 Appezzamenti.

Il numero dei fogli occorrenti pel libro figurato sarà di $\frac{3664}{30}$ = ——— 122.

Libro Giornale delle Mutazioni — Ritenuto che questo libro sia in volume uguale almeno al Sommazione avrà fogli ——— 60.

Libro delle Mutazioni. Si ritiene che nel libro delle Mutazioni si possano inscrivere due articoli per ciascun foglio.

Gli articoli in un Comune essendo 440, il numero dei fogli occorrenti sarebbe di 220; al qual numero però bisogna aggiungere una metà di essi per far luogo alle nuove colonne, e così in totale occorreranno ——— fogli 310.

Il totale dei fogli occorrenti in un Comune e per una copia dei detti libri Censuari ——— N.° 662. 72,000.00

Riporto . . . . . £ 32,000.00

Le copie dovendo essere in numero di quattro, ne viene che in ciascun Comune occorrono fogli N.° 2648.

Da questi dati si ottengono i seguenti risultati:

1.° Fogli per ciascun Comune ——— N.° 2,648.
2.° " " " distretto di 10 Comuni —— " 26,480.
3.° " " ciascuna provincia di 70 " —— " 185,360.
4.° " " tutto lo Stato ——— £ 3229,040.

I quali fogli al prezzo di Lire 80 per ogni mille compreso la legatura darebbero.

Per ciascun Comune ——— £ 211.80
" " distretto ——— " 2118.00
" ciascuna provincia ——— " 14828.00
" tutto lo Stato: ——— £ 578323.00 " 578323.00

3.° Spese occorrenti per Stampati diversi.

Per la formazione originale e la relativa stampa di tutte le istruzioni, regolamenti, circolari, tariffe d'estimo, tavole di classamento, Cartelloni Bollettini ai possessori, moduli di reclami e procedimenti e loro risoluzione, ed in generale per tutti gli stampati occorrenti per l'operazione del Catasto, si mette a calcolo presuntivo —— £ 200,000.00 " 200,000.00

4.° Spesa occorrente in carta ordinaria per minute.

Si può calcolare che per ciascun Comune siano necessarie 4 Risme di Carta da protocollo ordinaria per le minute di campagna, per i calcoli e simili — da ciò risulta il seguente calcolo:

1.° Per ciascun Comune ——— Risme 4 a £ 6.00 £ 24.00
2.° " " distretto di 10 Comuni " 40 " 6. " - 240. "
3.° " ciascuna provincia - 70 " " 280 - 6. " 1680 "
4.° " tutto lo Stato ——— £ 6548.00 " 6548.00

Somma da riportarsi £ 915,771.00

Riporto £ 915,791.00

5° Spesa occorrente per la provvista di istromenti geodetici.

Campione di 3 metri. In ciascuna provincia è necessario un Campione di acciajo della Canna di 3 metri a cui potersi riferire per la verificazione delle Misure.

Uno di tali campioni costa £ 180 e così per le 39 provincie £ 7020.00

Canne per le basi trigonometriche Per soddisfare ai bisogni delle misure delle basi trigonometriche; tenuto conto dell'andamento e del successivo sviluppo del lavoro si può calcolare che occorrano 50 coppie di Canne a cavalletti per la misura di delle basi.

Esse costano £ 200 caduna coppia, per cui le 50 coppie in totale costeranno ——— £ 10,000.00

Theodoliti ripetitori Per le ragioni suddette può ritenersi che occorrono 40 Theodoliti ripetitori che diano li 30 secondi sessagesimali, i quali al prezzo medio di £ 500 caduno, fanno ——— £ 20,000.00

Grafometri Per rilievi di dettaglio si può calcolare che occorrano 120 Grafometri, i quali a £ 150 caduno, fanno ——— £ 18,000.00

Tavolette Per l'andamento del lavoro si può ritenere che occorra un eguale numero di tavolette compiute e così N.° 120 al prezzo di £ 200 caduna, fanno ——— £ 24,000.00

Istromenti secondarj. Per provvedere a ciascun Ufficio distrettuale gli occorrenti istromenti secondarj, cioè, squadri ordinarj, declinatori, canne metriche scale a canne ed a metri, regoli di acciajo e di legno, astucci matematici ed altri simili istromenti; si mette una somma a calcolo di £ 500 per ciascun distretto, e ritenuto che tra gli Uffici provinciali, distrettuali e l'Ufficio centrale costituiscano un complesso di 120 Uffizi, la spesa occorrente per questi ascenderebbe a ——— £ 60,000.00

Totale della Spesa occorrente per l'acquisto d'istrom.ti geodetici £ 139,020.00

£ 139,020.00

Totale generale della 1.ª Categoria — £ 1,054,791.00

Categoria II.ª

Spesa occorrente pel personale direttivo ed esecutivo dei Lavori Catastali.

1.° Ufficio Centrale.

L'Ufficio centrale, avuto riguardo al minimo cui possa costare al principio dei lavori ed al massimo cui possa ascendere all'epoca in cui essi saranno in piena attuazione, si può calcolare che in media costi Lire 50 mila in ciascun'anno: calcolando che la operazione duri anni 15 (quindici) l'importo totale della spesa sarebbe di ——— L. 750,000.00 750,000.00

2.° Uffici d'Ispezione provinciale.

Salva la distribuzione dei lavori per quanto ai calcoli delle aree ed alle copie delle mappe, che per comodo del presente calcolo si stabilisce che siano instituiti negli uffici distrettuali ma che potrebbero essere demandati agli uffici provinciali si ritiene ~~essere sufficiente, nel caso predetto~~ bastare, che in ciascuna provincia ove saranno in attivazione i lavori catastali, ~~occorra~~ siavi 1. Ispettore, 1. Geometra ed 1. Ajutante; locchè importa per ciascun'anno la spesa di L. 8,700.

Si crede che i lavori possano essere alternativamente in corso di esecuzione nel terzo delle provincie, cioè in 13 di esse, onde è che la spesa per tali uffici provinciali sarebbe annualmente di L. 113,100.

Nell'ipotesi che i lavori durino anni 15, importerebbero la somma di ——— L. 1,696,500.00. 1,696,500.00

3.° Spesa occorrente pel personale incaricato del rilevamento parcellare.

(Uffici distrettuali).

Si ritiene che un distretto sia, come venne stabilito, composto di 10 Comuni e che sia della superficie di Ettari 18,330.

Sembra che la combinazione più favorevole per riuscire in un regolare rilevamento parcellare sia quella di dividere il lavoro in due parti cioè:

Che la terminazione territoriale, l'operazione trigonometrica e le operazioni di controlleria più delicate siano eseguite dal Geometra distrettuale e che il rilevamento parcellare, la calcolazione delle aree, e la materiale compilazione dei libri censuari sia affidata agli Ajutanti sotto la immediata sua sorveglianza.

Da riportarsi ..... L. 2,446,500.00

Riporto £ ..... 2,446,500.00.

Si può ritenere, dietro i risultati della esperienza che un Geometra distrettuale possa in un'anno eseguire le indicate operazioni sopra 5 Comuni; cosicchè per compiere tali operazioni nel suo distretto occorrono 2 anni, i quali a £ 3000 importerebbero £ 6000.00.

Dietro simili risultati sarebbe stabilito che due provetti Ajutanti possano nel corso dell'anno compiere il rilevamento parcellare, costruire la mappa originale, calcolare le aree, ed intavolare i primi libri censuari, cioè il Sommarione, il Catasto ed il libro figurato di uno dei Comuni sovraindicati, cioè di Ettari 1833, purchè a ciascuno di essi sia unito un Canneggiatore ed un manuale.

Seguendo la ripartizione ordinata del lavoro nel modo sovraindicato, dividendo cioè i 10 Comuni componenti 1. Distretto in due parti uguali, risulterebbe che in ciascun distretto sarebbe necessario di occupare per 2 anni continui 10 Ajutanti, 10 Canneggiatori e 10 Manuali i quali importerebbero l'amontare seg.te

10. Ajutanti a £ 1700 caduno fanno ——— £ 34,000.00

10. Canneggiatori a £ 75 cadun mese, calcolando il lavoro a mesi 8. importano £ 600 ——— £ 12,000.00

10. Manuali, calcolati a £ 45 al mese, importerebbero £ 360 caduno per mesi 8, e quindi per 16 mesi importano ——— £ 7200.00

Totale importare del rilevamento parcellare, comprese le operazioni sovraindicate per 1. Distretto. £ 59200.00

E per i Distretti N.° 273 ——— £ 16,161,600.00

" 16,161,600.00

4.° Spese occorrenti per la Stima e per le altre operazioni successive sino alla risoluzione dei reclami ed alla Attuazione del Catasto.

Nei due anni successivi il Geometra distrettuale con un Ajutante e qualche ajuto straordinario, tenendo conto dei rilievi fatti durante l'operazione del rilevamento catastale può eseguire tutte le operazioni riflettenti la Stima in genere, la elaborazione

Da riportarsi ..... £ 18,608,100.00.

delle tariffe, il classamento, tutti i calcoli necessari per determinare l'allibramento di ciascun apprezzamento ed attendere alla risoluzione dei reclami, sia contro le tariffe, sia dei possessori.

Dietro quanto sopra da istituirsi il seguente calcolo

1. Geometra per i 2. anni suddetti	£	6,000.00
1. Ajutante " " " "	"	2,400.00
L'Ajuto di un Calcolatore per mesi 10 in ciascun'anno, in tutto mesi 8.	"	1,000 00
Totale importare dei lavori suddetti in ciascun Distretto		10,400.00
E per i Distretti N.° 273.	£	2,839,200.00
	"	2,839,200.00

5.° Spese occorrenti per le copie dei piani.

Ritengasi essere necessarie 3 copie, cioè l'una per servire alle stime, l'altra per essere depositata presso i Comuni, l'ultima finalmente per gli Uffizi di Conservazione del Censo.

Per la copia dei piani si può ritenere in genere la tariffa adottata in Francia colla Circolare 11. Xbre 1821 la quale darebbe i risultati seguenti cioè:

Per la copia destinata alla stima venne fissato il prezzo di 1. Centesimo per ciascun Ettare e di 5 millesimi per ogni parcella

Per la copia dei piani compreso il disegno, la scritturazione e la numerazione di essi, vennero fissati i prezzi seguenti

Per ciascun Ettare di superficie 0,02,5.

" " Apprezzamento . . . 0,01,25.

Ritenuti i prezzi suddetti si possono instituire i seguenti calcoli;

1.° Per la copia del piano per le Stime, Ettari 3 milioni ad 1. Centesimo caduno	£	30,000.00
Idem, parcelle 10 milioni	"	50,000.00
2.° Copia dei piani — Ettari 3 milioni a 0,02,75	"	137,500.00
E per l'altra copia, altre	"	137,500.00
Parcelle N.° 10 milioni a 0,01,25	"	125,000.00
E per altra copia, altre		125,000.00
Totale Spese occorrenti per le 3 copie dei piani	£	625,000.00
	"	625,000.00
	"	625,000.00

Da riportarsi £ 22,072,300.00

Riporto £ 22,072,300.00

6.° Spesa occorrente per la copia dei libri e registri censuari.

I libri e registri che si devono copiare, sono:
1.° L'indice numerico o Sommarione
2.° Il Catasto propriamente detto
3.° Il libro figurato.

Di questi se ne devono eseguire 3 copie – l'una per gli Archivi Governativi che rappresenta il vero originale – l'altra pei Comuni – l'ultima finalmente per essere depositata negli Uffici di Conservazione.

Per le copie dell'indice numerico e del Catasto si ritengono i prezzi che risultano proposti dal progetto di legge presentato nel Belgio per la riforma dell'Estimo Censuario; esso è stabilito a 5 millesimi per parcella.

Riguardo al libro figurato, essendo questo un elemento affatto nuovo, mancano prezzi comparativi. Esso però può ritenersi uguale alla copia dei piani o mappe sovraindicate.

Premesso quanto sopra, s'instituisce il seguente calcolo

Per le 3 copie dell'Indice numerico di 10 milioni di appezzamenti a 0,005 ciascuno, sarebbe per una copia £ 50mila e per tutte 3 le copie ——— £ 150,000.00

Per le 3 copie del Catasto 10 milioni di appezzam.ti allo stesso prezzo ——— £ 150,000.00

Per le 3 copie del libro figurato considerato eguale per ciascuna copia della mappe originale; cioè £ 262,500. e per le 3 copie ——— £ 787,500.00.

Totale delle 3 copie dei libri censuari — £ 1,087,500.00

£ 1,087,500.00 £ 1,087,500.00

Totale generale della Categoria III.ª £ 23,159,800.00.

Al quale aggiungendo l'ammontare » » I.ª di » 1,054,791.00

Si ottiene l'importo totale della Spesa occorrente per la formazione del nuovo Catasto stabile di Terraferma, in . . . . Lire 24,214,591.00

Riassumendo in concreto il risultato del presente Calcolo e dei dati che servirono di base al medesimo, possiamo ridurre le cose sotto il Quadro seguente.

A. Sunto sommario

dei dati Statistici e Censuari e degli elementi primi del Calcolo.

Provincie - Distretti e Comuni.

In tutto lo Stato vi sono in totale Comuni	No:	2727.
Essi sono divisi in provincie	"	39.
Ciascuna provincia verrebbe divisa in distretti	"	7.
Ciascun distretto comporrebbesi di Comuni	"	10.
Ciascuna provincia conterrebbe Comuni	"	70.
In tutto lo Stato vi sarebbero Distretti	"	273.

Superficie

Totale dello Stato	Ettari	5,000,000
Di ciascuna provincia	"	128,205
" ciascun distretto	"	18,330
" " Comune	"	1,833.

Articoli di proprietà

In totale	No:	1,200,000
Per ciascuna provincia	"	30,769
In ciascun distretto	"	4,395
" " Comune	"	440

Apprezzamenti

In totale	No:	10,000,000
" ciascuna provincia	"	256,410
" ciascun distretto	"	36,630
" " Comune	"	3,664.

Dati diversi

La superficie media di ciascun apprezzamento risulta di Ett.ri	0,50.
Ciascun Articolo o possessore avrebbe in media apprezzamenti No.	8,33.
" Possessore avrebbe in media una superficie di Ettari:	4.16.00.

Stipendi adequati del personale censuario.

Ispettore — £ 4,000.
Geometra — " 3,000.
Ajutante — " 1,700.
Cronoggiatore - " 75. mensili.
Periti locali — " 10. al giorno.

B. Sunto del calcolo analitico

della Spesa occorrente per la formazione del nuovo Catasto Stabile.

Categoria I.ª

Spese di provvista degli oggetti occorrenti per la formazione del Catasto.

1°: Carta da Disegno.

per ciascun Comune fogli 44 a	£ 0.60	£ 26 40		
" " distretto " 440 a	" 0.60	" 264 00		
" ciascuna provincia " 3077 a	" 0.60	" 1846 20		
in tutto lo Stato . " 120,000 a	" 0.60	" 72,000.00	£	72,000.00

2°: Carta pei registri censuari.

per ciascun Comune fogli n.° 2648 a	£ 80 al mille	£ 211.80		
" " distretto " 26,480 a	" "	" 2118 00		
" ciascuna provincia " 185,360 a	" "	" 14,828 00		
in tutto lo Stato . " 7,229,040 a	" "	" 578,323 00		578,323.00

3°: Stampati diversi.

Regolamenti, istruzioni, modelli, tariffe ecc., ---------- 200,000.00

4°: Carta ordinaria.

per 1. Comune Risma 4 a	£ 6.00.	£ 24 00		
" 1. distretto " 40 a	" 6.00.	" 240.00		
" 1. provincia " 280 a	" 6.00.	" 1680.00		
" tutto lo Stato " 10908 a	" 6.00	" 65,448 00.		65,448.00

5°: Istromenti geodetici.

Campioni delle Canne di 3 metri	£	7020 00	
Canne e cavalletti per le basi trigonometriche	"	10,000 00	
Circodoliti ripetitori	"	20,000 00	
Graffometri	"	18,000 00	
Cavalletto prelorianne	"	24,000 00	
Istramenti secondari per tutti gli Uffici	"	60,000.00	139,020.00

Totale della 1.ª Categoria £ 1.054,791 00 £ 1,054,791.00

Categoria II.ª

Spesa occorrente per il personale direttivo ed esecutivo dei lavori catastali.

1°: Ufficio Centrale	£	750,000.00
2°: Ispettori provinciali	"	1,696,800.00
3°: Rilevamento particellare	"	16,161,600.00
4°: Stime ed altre operazioni successive	"	2,839,200.00
5°: Copie dei piani	"	625,000.00
6°: " dei libri e registri censuari	"	1,037,200.00

Totale della II.ª Categoria £ 23,159,800.00 £ 23,159,800.00.

Totale Generale in £. 24,214,591.00.

Ritenuti i valori controindicati e la Superficie generale dello Stato in Cinque milioni di Ettari risulterebbe che le Spese e le operazioni parziali e generali ascenderebbero ai prezzi seguenti per ciascun Ettaro.

Categoria I.ª	Valori Generali.	Prezzo per ciascun Ettaro
Spese.		
1.° Carta da disegno	£ 72,000.00	£ 0,01 44
2.° " pei registri censuari	" 578,323.00	" 0,11 56
3.° Stampati diversi	" 200,000 00	" 0,04,00
4.° Carta ordinaria	" 65,448 00	" 0,01,31
5.° Istrumenti geodetici	" 139,020 00	" 0,02 78
Totale della I.ª Categoria	£ 1,054,791.00.	£ 0,21.09
Categoria II.ª		
Stazionale.		
1.° Ufficio Centrale	£ 750,000 00	£ 0,15,00
2.° Ispettori provinciali	" 1,696,500 00	" 0,33,93
3.° Rilevamento parcellare	" 16,161,600 00	" 3,23,23
4.° Stima ed operazioni successive	" 2,839,200 00	" 0,56,78
5.° Copie dei piani	" 625,000 00	" 0,12,50
6.° Copie dei libri censuari	" 1,087,500 00.	" 0,21.55
Totale della II Categoria	£ 23,159,800.00	£ 4.63.19
Totale generale	£ 24,214,591.00	£ 4.84.28

10-B

Memoria

sul sistema proposto dal Ministero

per la formazione

delle

Reti trigonometriche Comunali.

Ministero delle Finanze

Ufficio del Catasto.

Memoria sul sistema proposto dal Ministero per la formazione delle reti trigonometriche Comunali.

Nella Commissione della Camera de' Deputati incaricata di esaminare il progetto di legge per la formazione del Catasto Stabile, alcuno ha creduto di ravvisare che all'art.° 4.° di quella legge si fosse proposto un sistema di esecuzione per le reti trigonometriche, il quale non corrispondesse agli assoluti e più accettati principii della scienza geodetica.

Essendo poi intervenuto il Signor Ministro delle Finanze ed il Commissario Regio sottoscritto nelle due sedute della Commissione delli 2 e 4 Febbrajo scorso, s'intavolò una lunga discussione sopra questo argomento, dalla quale vennero ad emergere due sistemi diversi di procedimento per la determinazione delle basi occorrenti alle dette reti trigonometriche, onde di prese di accordo la Decisione di stabilire per via di un'esperimento comparativo quale di quei due sistemi dovesse essere definitivamente adottato.

Quantunque il Ministero abbia acconsentito di ricorrere al suddetto esperimento comparativo, non può però nella ristrettezza della discussione svolgere interamente il merito della questione istessa, né indicare i motivi per cui aveva creduto di attenersi al sistema risultante dall'accennato progetto di legge.

Qualora si lasciassero le cose in questo stato ne deriverebbero certamente due gravi inconvenienti: – il primo porterebbe a credere che il Ministero prima di proporre il suo sistema non avesse sufficientemente esaminato quanto vi si possa riferire: – il secondo lascierebbe tuttora la questione senza quei necessari schiarimenti, onde la Commissione stessa e tutti i rami del potere legislativo possano avere un'idea esatta della entità di questa e portare sovr'essa un fondato giudizio.

Per ovviare a tali inconvenienti il sottoscritto, ricevuti gli ordini dal Signor Ministro, pensò di raccogliere in apposita memoria tutto ciò che alla detta questione possa riferirsi e rassegnarla alla Commissione della Camera, pregandola a volerla considerare come atto annesso ai documenti che riguardano la discussione della

indicato progetto di legge (Veggasi la nota alla lettera A).

Se si pon mente al proposto articolo di legge si riconoscerà facilmente che in esso sono compresi due distinti principii:

L'uno che riguarda la misura parcellare propriamente detta, e questa si dichiarò dover essere eseguita a norma dei principii della scienza applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte.

L'altro che riguarda ad oggetti estranei affatto al rilevamento catastale, quale sarebbe fra molti altri, il collegamento del rilevamento parcellare con operazioni geodetiche di un'ordine superiore; e di queste il Ministero ne fece un'oggetto relativamente secondario.

Questa distinzione di principii e di metodi è assolutamente ineccepibile, ed è forse per non essersi abbastanza intesi sovr'essa, che sorsero e si agitarono le questioni che tuttora sono in pendenza.

Altro adunque è il rilevamento parcellare col suo scopo diretto, col suo carattere particolare e coi suoi bisogni; onde, principii, norme, metodi e procedimenti particolari.

Altri sono gli oggetti estrinseci al Catasto fra i quali trovasi anche il collegamento delle operazioni catastali con operazioni geodetiche di un'ordine superiore; onde analoghe relative disposizioni.

Dovendo il Ministero provvedere al conseguimento dello scopo diretto del Catasto, sorse tosto il bisogno di stabilire norme e metodi per procedere alle reti trigonometriche comunali, le quali soddisfacessero al doppio scopo: cioè.

1° A tener collegati fra loro i confini territoriali di ciascun Comune e tutti gli appezzamenti entrostanti.

2° A servire di base diretta pel rilevamento particellare.

La destinazione delle reti trigonometriche al conseguimento dei due scopi sovraindicati, devesi considerare come un vero progresso nella operazione catastale, imperocchè finora non si ha esempio di tale assoluta distinzione e destinazione.

Per conseguire tale scopo il Ministero ha proposto che le dette reti trigonometriche fossero originate ed eseguite all'appoggio di una base di circa 1000 metri determinata in ciascun Comune mediante misura ed

orientamento Ogietti: / Veggasi la nota alla lettera B./.

Vari membri della Commissione all' incontro, accusando questo sistema di ineseattezza, di empirismo e di disgregamento, avrebbero bensì acconsentito, essere necessaria la determinazione di una base comunale quale veniva indicata nel progetto ministeriale, ma doversi giungere a stabilire la lunghezza e l'orientamento di essa col mezzo di una serie successiva di triangoli, partendo da quelli di estesissima dimensione e discendendo gradatamente sino alla fissazione della lunghezza della detta base. / Veggasi la Nota alla lettera C/.

Il Ministero appoggiava la sua proposta allo scopo diretto ed alle indeclinabili esigenze del Catasto ed alla economia della spesa.

La Commissione per contro sosteneva le sue proposizioni appoggiandosi ai principii generali della Scienza, dei quali, secondo essa trovava l'applicazione nel progetto fatto in Francia nel 1817 e nei lavori eseguitisi nella Toscana e nel Cantone di Ginevra; onde sorse l'idea di un esperimento comparativo fra i due metodi proposti.

L'esperimento proposto però, se potrebbe forse ad un certo punto soddisfare a qualche desiderio e portare qualche luce sui procedimenti tecnici a seguirsi per ottenere il collegamento delle due opere, Catastale cioè e geodetico-topografica, non varrebbe mai a risolvere la vera sostanza della questione che si agita, imperciocchè non di una divergenza sopra metodi tecnico-operativi qui si tratta, ma sibbene di una questione economico-sociale.

Infatti, considerato il Catasto nella sua essenza ed in tutti i suoi effetti, risulta essere esso un pubblico documento, vero regolatore e conservatore supremo delle ragioni che riguardano la proprietà fondiaria.

Ora il Catasto si eseguisce, si verifica e si sanziona mediante la misura diretta: considerato poscia il Catasto riguardo alle contrattazioni civili, alla conservazione dei confini delle proprietà, alla risoluzione delle questioni portate d'innanzi al potere giudiziario, al regime ipotecario, ed in fine riguardo a tutti gli effetti economico sociali a cui esso è destinato di soddisfare, si scorge, che per conseguire gli enumerati effetti non ad altro elemento si può ricorrere, salvochè alla misura diretta.

Si tratta ora di stabilire la base ossia l'elemento primo di cui deve essere costituito un regolare Catasto: — a quale partito sarà egli mestieri di attenersi?

Due sistemi stanno di fronte per la determinazione della detta base.

L'uno immediato ed intrinseco, omogeneo alla operazione del Catasto, qual è la misura diretta delle basi, proposta dal Ministero.

L'altro indiretto ed estrinseco, proposto nella Commissione della Camera, qual è la deduzione della detta base col mezzo del calcolo trigonometrico.

Ecco in che consiste la vera questione di principii che deve essere decisa dal Parlamento; ecco il punto culminante nel quale vengono ad urtarsi due diversi elementi, cioè

La misura diretta, legale da una parte, la misura geodetico — topografica dall'altra.

La prima accettata da tutto il corpo sociale per tutti gli usi cui possa destinarsi il Catasto —: la seconda adoperata esclusivamente per i grandi lavori geodetici — topografici.

Trattasi adunque di stabilire, se per l'operazione catastale, la base o l'elemento primo di essa, debba essere determinata

con metodi e procedimenti immediati, ossia colla misura diretta e legale, ovvero con norme di operazioni estrinseche ed indirette, cioè colla misura dedotta dal calcolo.

Ma, come si disse, lo esperimento varrà a decidere cotesta questione di principii, imperciocchè rispetto di essa già si possono fin d'ora conoscere i risultati di quello.

Infatti, cosa dovrà risultare dallo esperimento? Si otterrà nè più nè meno che la misura di 40 o 50 basi comunali, ciascuna delle quali avrà due diverse lunghezze, l'una risultante dalla misura diretta, l'altra risultante dal calcolo trigonometrico.

Ma sussisterà sempre la questione testè formolata, la quale si troverà nello stato istesso in cui trovasi al giorno di oggi; stantechè bisognerà pur sempre decidere a quale di queste due misure si debba attenere per dar vita e corpo alla operazione catastale.

A questo punto però taluno potrebbe domandare a che serva lo esperimento, e in qual senso siane stata accettata la proposta dal Ministero.

Al che, risponderò, che l'esperimento potrà
be unicamente giovare a determinare il mi-
glior modo per collegare le reti trigonometri-
che comunali che servono alla operazione
catastale con i triangoli di un'ordine supe-
riore che hanno già servito per le operazioni
geodetico-topografiche.

Intanto, riguardo alla determinazione
della lunghezza delle dette basi, il Ministero
non ha esitato a dichiarare, che non
altrimenti si possa essa ottenere, salvo-
che colla misura diretta diligentemente
eseguita, se non si voglia recare una
vera perturbazione in tutti gli effetti
economico-sociali del Catasto.

Ed in questa sistema, il Ministero
crede, che saranno per concorrere la Com-
missione stessa e tutti gli altri rami
del potere legislativo, allorchè la questio-
ne sarà stata esaminata sotto tutti i
suoi punti di vista.

Posta la questione ne' suoi veri termini, resta
ora che si entri a sviluppare le ragioni
addotte da entrambe le parti, e i docu-
menti citati all'appoggio della discussione
onde dedurne le necessarie conseguenze.

A questo scopo devesi ritenere =

1° Che alcuni membri della Commissione credevano di trovare appoggio alla loro proposta nel progetto fatto in Francia nel 1817 e dai lavori eseguiti nella Toscana e nel Cantone di Ginevra.

2° Che per contro il Ministero appoggiava la sua proposta avuto riguardo al conseguimento dello scopo diretto del Catasto, ed allo stato in cui si trovano in Terraferma i lavori geodetico-topografici; onde risulta che questa memoria deve essere divisa in due parti.

Nella prima di esse devono esporsi in compendio i progetti ed i lavori a cui la Commissione crede di appoggiare le due proposte, onde risulti dimostrata la insufficienza di essi per servire di base e di guida sicura in una organizzazione catastale.

Nella seconda parte poi devono essere sviluppati i motivi ai quali è appoggiata la proposta del Ministero.

2

Parte I.ª

Esame dei documenti a cui la Commissione crede appoggiare il sistema da essa proposto.

Capitolo 1.°

Quali siano stati i lavori proposti ed eseguiti in Francia riguardo alla operazione del Catasto.

Per comprendere ciò che siasi intrapreso ed eseguito in Francia riguardo alla operazione catastale, Devesi esaminare la cosa nelle Due diverse epoche in cui di sono intavolate le discussioni su questo proposito.

La prima epoca comincia Dal punto in cui si volle Dare principio alla formazione del Catasto parcellare, cioè nel 1807.

La seconda comincia dal 1817 epoca in cui si volle iniziare la riforma generale della gran Carta topografica della Francia e coordinare le relative operazioni con quella già avviata Del Catasto parcellare.

In Francia, dopo aver tentato lo esperimento Del Catasto per grandi masse di coltura, venne finalmente Decretato colla legge 15 Settembre 1807

la formazione del Catasto parcellare.

Per non rimandare il lettore alle molte istruzioni emanate circa la decretata operazione del Catasto, si può riferire con fiducia al Manuel de l'Ingenieur du Cadastre dei Sig.ri Sommier et Reynaud, stampato a Parigi nel 1808, nel quale trovansi le principali istruzioni relative alla formazione del parcellario, compresevi le operazioni trigonometriche.

I risultati finali delle varie proposte e deliberazioni prese a quell'epoca, sono i seguenti:

1° *Essersi dapprincipio proposto il sistema dello spezzamento dei grandi triangoli stabiliti da Cassini per la formazione della Carta Topografica della Francia per discendere alle reti trigonometriche comunali, nel senso press a poco proposto dalla Commissione della Camera.*

2° *Aver poscia abbandonato questo sistema, perchè venne riconosciuto che i triangoli del Cassini non presentavano una sufficiente esattezza e perchè mancavano molti quaderni di calcoli.*

3° *Avere ricorso al sistema delle reti trigonometriche comunali appoggiate ad una base direttamente misurata ed*

orientata nel Comune, salvo a collegare poi tali reti dal basso all'alto coi lati dei grandi triangoli di Cassini.

4.° Avere poscia, dietro parere dello stesso Sig.r Delambre emesso in Sedutta delli 13. 9mbre 1807, abbandonato anche il pensiero del collegamento suddetto dal basso all'alto per i pochi vantaggi che i Geometri del Catasto ritrarrebbero da tale collegamento.

5.° Essersi in conseguenza di quanto sopra ed in ultima analisi riusciti al sistema stabilito nella raccolta metodica, quello cioé di procedere alle sole reti trigonometriche comunali, appoggiate alle rispettive loro basi direttamente misurate ed orientate.

6.° Essersi proseguita l'operazione del Catasto sino al suo compimento /1845 circa/ senza aver introdotta veruna modificazione al sistema indicato al numero 5.° suddetto.

Nel 1817 fu con Ordinanza Reale approvato un progetto generale compilato da una Commissione instituita li 11. Giugno 1817, il quale progetto mirava primieramente alla formazione di una nuova gran Carta della Francia alla scala di 1 al 80 mila: In secondo luogo a somministrare le basi

e gli elementi necessari per le operazioni di rilevamento catastale.

Siccome questo progetto è quello sul quale si appoggiano principalmente le proposte fatte nella Commissione è necessario esporlo in tutta la sua ampiezza ed esaminarlo in tutti i suoi dettagli e nelle sue conseguenze.

Questa esposizione e questo esame però sembra più conveniente farli col mezzo di Nota unita alla presente, alla quale può riferirsi il Settore per le maggiori nozioni di cui abbisognasse ed intanto si può quivi, per non deviare dal corso di questa memoria esporre le considerazioni ed i risultamenti finali conseguiti in seguito di tale progetto.

Esaminato adunque il detto progetto in tutte le sue parti, si possono dedurre le seguenti conclusioni:

1° Che lo scopo principale di esso era, non già l'operazione del Catasto, ma sibbene la gran Carta della Francia, onde non è a stupire se la parte catastale non trovasi quivi che accennata per incidente.

2° Che intanto si era preteso di stabilire in ciascun Comune non solo una base trigonometrica, come sarebbe stato proposto nella Commissione della Camera, lasciando

poi all'Agente Consuario la voluta libertà di azione nell'interno del Comune, ma sibbene di Determinare tutti i punti trigonometrici occorrenti al rilevamento parcellare, operazione questa che in pratica riesce di difficilissima se non d'impossibile esecuzione.

3° Che avuto riguardo agli istrumenti geodetici prescritti, alle serie delle osservazioni degli angoli ed alle ripetizioni di esse tanto più per i triangoli di 3° ordine e per i comunali, ove di era stabilito tre sole osservazioni pei primi ed una sola pei secondi; non era possibile ottenere risultati tali da poter soddisfare ad un regolare rilevamento parcellare.

4° Che il sistema colà proposto di procedere al rilevamento parcellare sopra basi provvisorie misurate intanto con tutte le precauzioni richieste dalla operazione catastale, salvo poi a ridurle alle lunghezze assolute stabilite col mezzo delle due triangolazioni di 1° e di 2° ordine, era inseguibile:

1° perchè contrario ai principii catastali.

2° perchè, avuto riguardo che l'operazione catastale avrebbe sempre

precedente l'operazione geodetico – topo-
grafica, sarebbe stato necessario rifare
tutta l'operazione del Catasto sopra basi
non sue e dopo ch'essa già aveva ricevu-
ta la sua sanzione, locchè è incredibile
si volesse o si potesse eseguire.

5° Che in fatti dei conti riguardo alle opera-
zioni geodetico – topografiche, solo una parte
di quel progetto fu eseguita, la quale consiste
nella gran rete trigonometrica di 1° ordine,
ommesse così altre due reti successive di 2°
e di 3° ordine e che ciònonostante procedet-
tero alla formazione della gran Carta della
Francia di cui già sono pubblicati 158
fogli, sopra 259 di cui è composta.

6° Che l'operazione del Catasto nonostan-
te quel progetto e forse per le difficoltà in-
sormontabili che s'incontravano e per la
ingente spesa che sarebbe occorsa per ese-
guirlo nella sua integrità continuò sem-
pre secondo le norme stabilite dalla rac-
colta metodica.

7° Risultare adunque di fatto che il
progetto sovraccennato non potrebbe ser-
vire di guida sicura in una organizzazio-
ne catastale ingrantochè supposto anche
ch'esso fosse stato eseguito in tutta la sua
integrità non avrebbe potuto soddisfare
alle esigenze di un compiuto rilevamento catasta-
le. (veggasi l'indicato e fame nella nota alla lettera DD.

Capitolo 2°

Lavori intrapresi ed eseguiti in Toscana.

Per provvedere alla formazione della gran Carta topografica della Toscana e somministrare un mezzo di Controllo e di verificazione delle operazioni catastali, fu colà intrapresa una rete trigonometrica che copriste tutta la superficie di quel Ducato. /Vegga si la nota alla lettera E./

L'operazione trigonometrica si è divisa in due parti, cioè rete principale e rete secondaria, senza però che questa fosse generata da uno spezzamento, quale si vede in modo assai plausibile eseguito dal Real Corpo di Stato Maggiore Sardo per le provincie di Terraferma.

La rete primaria fu eseguita dal padre Inghirami e fu mossa da una base di metri 1769, 146, misurata tra Livorno e Pisa.

Questa triangolazione è composta di una rete di 2505 triangoli, distribuiti come segue, cioè:

390 bis

1.° Triangoli i cui angoli furono tutti misurati . . . . . N.° 137.

2.° Triangoli come sopra, ma aventi due soli angoli misurati ed uno di essi concluso . . . N.° 1964.

3.° Triangoli come sopra aventi un solo angolo misurato e due di essi conclusi . . . . . N.° 384.

Gli angoli di questi triangoli furono misurati con circoli ripetitori di Reichembach, essi furono ripetuti sei volte.

La triangolazione secondaria poi fu eseguita dagli Ispettori del Catasto, e questa si estendeva su diversi distretti composti di varj Comuni.

Da questa rete secondaria fu poi ricavata la rete parziale per ciascun Comune.

I Geometri collegarano il rilevamento parcellare colle triangolazioni già eseguite.

Per il rilevamento parcellare si è seguito il sistema stabilito dalla raccolta metodica di Francia, onde sembra, che questo rilevamento fosse eseguito colla tavoletta previo collocamento sopra ciascun foglio di essa di uno o due punti trigonometrici.

Non risulta, se si procedesse alla misura

diretta di una base in ciascun Comune, come fu stabilito nella raccolta metodica e come fu praticato nel Cantone di Ginevra, ovvero se abbiamo trafasciato quella misura diretta.

Del resto nessuna conservazione di dati o di quote numeriche tendenti alla conservazione dei confini delle proprietà.

Senza entrare in più minuti dettagli su ciò che siasi eseguito nella Toscana si possono ritenere i seguenti risultati:

1° Che le reti trigonometriche di 1° ordine, sia per la disposizione dei triangoli, sia per non averne misurati tutti gli angoli, sia finalmente per essersi limitati alla determinazione di questi con una serie composta di sole sei osservazioni, sono, tali reti, ben lontane da quel grado di precisione cui sono arrivate quelle di 1° ordine eseguite in Francia e quelle di 1° e 2° ordine eseguite con tanta accuratezza e precisione dal Real Corpo di Stato Maggiore Sardo per le provincie di Terraferma.

2° Che le reti secondarie e le reti parziali di ciascun Comune sono ben lungi dal presentare un sufficiente grado di esattezza per servire di base o di sicura guida in un rilevamento particellare.

3° Che le reti comunali esse non do-

estesissime in proporzione dei bisogni di un rilevamento parcellare, a null'altro potevano servire se non che di mezzo di Orientamento dei fogli di mappa.

b.° Che avendo poscia proceduto al rilevamento parcellare colla tavoletta, si incorse in tutti gli inconvenienti derivanti dall'uso di questo stromento, e di rese così di quasi nessun effetto la rete trigonometrica Comunale.

Da quanto sopra risulta adunque che nè dal lato trigonometrico, nè dal lato Catastale si possa prendere per modello ciò che si è eseguito nella Toscana./ Veggasi la Nota alla lettera F/.

Capitolo 3.°

Lavori intrapresi ed eseguiti nel Cantone di Ginevra

Lo scopo che si dovea prefiggersi nel Canton di Ginevra, fu il solo accertamento della proprietà; e le operazioni trigonometriche furono intraprese con intendimento di farle servir di base al rilevamento dei confini

di quelle proprietà medesime.

La triangolazione che servì di base alle operazioni del Catasto parte da un lato della triangolazione Federale di primo ordine situato sul monte Jura tra la Dôle ed il Segnale di Boissy.

Col mezzo di una catena di quattro triangoli si è determinato il lato di Genève Bernex, il quale poi fu controllato sotto tutti i riguardi con una base di metri 1565. 34, accuratamente misurata nella pianura di Puplinge.

La superficie del Cantone fu coperta da una rete di 24 triangoli, i quali per la loro estensione si assomigliano ai triangoli di 3.e ordine del progetto di Tranchia

Partendo dai lati di questi triangoli i Geometri incaricati della misura parcellare procedevano ad un successivo sviluppamento sino alla determinazione di un numero sufficiente di punti trigonometrici in ciascun Comune, i quali triangoli avevano lati dalli 500 alli 600 metri di lunghezza e qualche volta si estendevano sino alli 1000 metri.

Riguardo al rilevamento parcellare risulta all'art.o 89 del regolamento

14. Ottobre 1844 che di era daggrincipio
lasciato al Geometra facoltà di servirsi
degli istrumenti di sua scelta, purchè i
lavori dopo eseguiti, potessero reggere al
sistema di verificazione adottato in detto
regolamento: col proseguire però dei lavori
si riconobbe, che il miglior sistema per
procedere al rilevamento parcellare era
quello degli allineamenti direttamente
collegati coi lati dei triangoli Comunali.

Il rilevamento non era già parcellare
nello stretto senso della parola, imperocchè
non erano obbligati a rilevare le qualità
di coltura, ma si limitavano alla deter-
minazione ed al rilievo delle sole linee di
divisione delle proprietà.

Riguardo alle reti comunali non si
sono prescritte regole e cautele precise, men-
trecchè si faceva dipendere l'esattezza
dei piani dal sistema di verificazione
a cui si assoggettavano.

Intanto devesi ritenere come circostan-
za rilevantissima per la questione che
attualmente si agita, che nonostante
una operazione trigonometrica così minuta-
zata e nonostante che non si trattasse che
di una estensione di ~~250,000~~ 24,500 ettari, cioè non
dimeno i Geometri procedevano sempre

in ciascun Comune alla misura diretta di una base di verificazione per assicurare i risultati ottenuti col calcolo trigonometrico.

Intanto i punti trigonometrici Comunali non furono conservati e non si è pensato che troppo tardi a riferirli a capisaldi invariabili:

Del rilevamento parcellare non si è conservato che la figura grafica risultante dalla mappa, cosicchè in caso di dispersione o di litigio per qualche confine di proprietà, mancherebbe sempre l'elemento cardinale per ripristinare il primo e per risolvere il secondo: manca cioè il piano a quote numeriche, riconosciuto indispensabile, se si voglia riuscire ad un compiuto sistema catastale.

Dal sovraesposto risulta adunque, che il rilevamento delle proprietà intraprese ed eseguite nel Cantone di Ginevra è il migliore che finora si conosca: mancare però in esso varie cautele e varj elementi indispensabili, quali sono:

1° Maggiori cautele nella formazione delle reti trigonometriche Comunali, e immediata verificazione di esse: senza aspettare a verificarle, allorchè tutte

il piano sia costruito:

2°. La conservazione dei punti trigonometrici.

3°. Un più regolare sistema di verificazione dei piani.

4°. La conservazione delle quote numeriche che servirono di elemento primo alla costruzione dei piani.

5°. La risoluzione del dubbio per sapere se allorquando risulti una differenza nella lunghezza della base comunale tra la misura diretta e quella dedotta col calcolo si debba ritenere la prima, ovvero la seconda risoluzione questa indeclinabile e che non si trova decisa dai documenti raccolti dal Ministero riguardo a quel Catasto.

Dalla esposizione fatta dei sistemi catastali sovraccennati, risulta adunque che nessuno di essi potrebbe assumersi per norma assoluta da chi voglia intraprendere una vera e compiuta operazione catastale.

Sarebbe cosa impossibile lo accennare le cause di tali imperfezioni, perciocchè mancano lavori critici – analitici in proposito; e d'altronde sarebbe impresa estranea a questa memoria lo entrare in esami particolari degli inconvenienti sovraccennati.

Però sembra che si approuga al vero chi affermi, che a produrre tali imperfezioni

Ed anomalie sia concorsa, primieramente la separazione assoluta che si volle introdurre tra la operazione trigonometrica ed il rilevamento parcellare, in secondo luogo perchè pare siasi confusa la operazione geodetico-topografica coll'accertamento catastale.

Infatti, si trova sempre avuto l'idea che fossero della più alta importanza e necessità le reti trigonometriche più o meno estese, e doversi considerare come oggetto affatto secondario e da affidarsi a cottimo il rilevamento parcellare, senza pur spingere le cautele occorrenti per far sì che le reti trigonometriche servissero efficacemente ed incontestabilmente a tale rilevamento. Mentre all'incontro, considerato il Catasto nella sua essenza avrebbe richiesto che tutte le cure e le cautele fossero rivolte al rilevamento parcellare e ad un'appropriato sistema di reti trigonometriche.

Risulta insomma, che più delle parti estrinseche si occupassero che non delle intrinseche attribuzioni e scopi di un vero Catasto, dalle quali risultasse poscia un pubblico documento che servisse di norma e di regola suprema per la misura dei diritti dei cittadini riguardo alla proprietà fondiaria

Parte II.ª

Motivi dell'articolo 4.to del progetto di legge e delle dipendenti proposte fatte dal Ministero.

Come è noto, fino dal 1865, il Governo diede opera a raccogliere materiali e preparare lavori concernenti la operazione del Catasto; nè giova riandare qui distintamente le varie fasi a cui andarono soggetti i lavori catastali dalla detta epoca in poi.

Questo però sta di fatto che il Ministero nulla ha trascurato per arrivare a concretare un piano di operazioni e di procedimenti tali, che potessero, nei limiti della possibilità e della convenienza soddisfare ai bisogni reali e sentiti della nazione.

L'indole di questo lavoro non consente di estendersi in esami comparativi dei diversi sistemi catastali altrove attivati e dei risultati più o meno favorevoli ottenuti.

Sembrando in fatti che in questi

ultimi tempi molto si è scritto su questa materia; non sembrerà inutile esporre brevemente alcuni errori ed alcune teorie isolate, messe innanzi da varj Scrittori, dominati piuttosto dall'indole particolare dei prediletti loro studj, che non dal carattere particolare di cui dev'essere improntata l'operazione catastale.

Alcuni infatti ritenendo che il Catasto a null'altro debba servire fuorchè al riparto di una imposta di contingente, credono che per conseguire questo scopo sia sufficiente una verificazione approssimativa dei beni per accertarne il possessore, la figura e la superficie e per determinarne un'attribramento qualunque, considerando questo non già come la espressione della forza produttiva reddituale di uno Stato, ma piuttosto come la ragione ed il rapporto che deve servire di termine proporzionale al riparto di una qualunque imposta: onde concludono non esservi difficoltà ad intraprendere questa operazione e potersi con fiducia affidare l'esecuzione della medesima ad un'impresa.

I giurisperiti invece vorrebbero

che l'accertamento della proprietà fosse eseguito in modo legale; onde gl'indispensabili procedimenti per determinare il contraddittorio o la contumacia dei possessori, onde poscia la misura diretta eseguita in contraddittorio di essi e per conseguenza la registrazione di tutte le operazioni eseguite, col mezzo di apposito verbale, sottoscritto dalle parti, da un Delegato e da un Perito d'Ufficio, onde insomma quello che da noi si chiama il <u>Catasto giudiziale dei beni</u>.

Il Geodeta ed il Geografo invece pretenderebbero che tutti i punti che determinano i contorni degli appezzamenti in ciascun Comune, fossero stabiliti secondo gli assoluti principii dell'alta geodesia e riferiti tutti ad una sola Meridiana e ad una sola Perpendicolare, escluso così ogni elemento di misura diretta, dal che conseguirebbe che anche le superficie dovrebbero essere stabilite col calcolo trigonometrico.

Il topografo pretenderebbe che il Catasto gli somministrasse tutto ciò che gli occorre per soddisfare alle esigenze di una carta topografica; onde il

collegamento generale ed assoluto di tutti i fogli delle mappe comunali di tutti i Comuni dello Stato e quindi delle provincie fra di loro, onde poscia le inflessioni del terreno, le curve orizzontali e finali.

Chi è addetto ai lavori pubblici pretenderebbe che il Catasto gli somministrasse i piani e i profili che gli occorrono pe' suoi progetti, sia di massima, sia di dettaglio, non ommessa la descrizione della composizione geologica delle terre, onde potere più facilmente instituire le sue analisi di calcolo per valutare la spesa degli scavi e dei rialzi ch'esso deve eseguire.

L'economista dal suo canto, partendo dal principio della proporzionalità assoluta nel riparto della imposta, vorrebbe, che tutte le qualità di coltura e tutti i fabbricati fossero rilevati contemporaneamente o riferiti ad una sola ed unica epoca: vorrebbe che i prodotti fossero determinati nelle identiche condizioni di produttività dei terreni e nelle stesse circostanze atmosferiche; imperocché

secondo esso, procedendo altrimenti non si riescirà mai ad un perfetto riparto della imposta, onde conchiude a all'adozione di questo principio, ed alla inutilità del Catasto.

Ora chi ponga mente alle discordanze sovr'accennate ed alla impossibilità di conseguire in modo assoluto i risultati che si desiderebbero da ciascun ramo delle suindicate discipline, vedrà di leggieri che volendosi intraprendere un Catasto, mentre da una parte deve sfuggire gli errori a cui sarebbe condotto se di'avviasse di preferenza su taluna delle indicate vie; dall'altra deve studiare il modo di attribuire al Catasto il suo carattere particolare e adottare quelle norme e quei metodi che ad esso siano più confacenti.

Questo carattere, queste norme e questi metodi esecutivi emergeranno dal seguito di questa memoria, imperciocchè sarebbe difficile il formolare in un principio di massima e sotto una espressione generale quale sia o quale debba essere il carattere e l'indole di una operazione catastale.

Volendosi adunque dar opera alla formazione di un Catasto, due oggetti devonsi

Determinare 1° primieramente l'uso cui si voglia, o s'intenda destinarlo, onde il carattere e lo scopo di quello: in secondo luogo i metodi ed i procedimenti da adottarsi per conseguire un tale scopo.

Seguendo l'affigliazione logica delle idee e considerando la cosa in se stessa, scorgesi che l'operazione del Catasto Deve esaminare sotto li seguenti aspetti:

1° Quali sieno i bisogni cui si debba soddisfare realmente col nuovo rilevamento catastale, o meglio quale sia lo scopo immediato e quali le condizioni intrinseche di esso.

2° Quali sieno i metodi ed i procedimenti da adoperarsi per conseguire risultati tali che soddisfacciano alle prefissibile condizioni intrinseche.

3° Quali sieno gli altri usi cui si possano destinare i risultati del Catasto, o meglio quali sieno le condizioni estrinseche di esso.

Capitolo 1°

Quali siano i bisogni cui si debba soddisfare col nuovo rilevamento catastale, o meglio, quale sia lo scopo immediato e quali le condizioni intrinseche di esso.

Chi abbia dovuto valersi delle mappe attuali ha riconosciuto, che sebbene le antiche mappe del Piemonte e della Savoja siano state eseguite colla massima diligenza ed accuratezza, cionondimeno esse non potevano in modo assoluto soddisfare al ripristinamento dei confini territoriali o dei limiti delle proprietà in caso di dispersione di essi e che molte volte erano causa d'interminabili litigi fra Comuni e Comuni o fra diversi possessori

Né giova parlare delle mappe eseguite sotto il Dominio Francese, imperciocché per la più gran parte si riconobbero affatto erronee, talché, laddove esistevano le antiche mappe, i Comuni furono obbligati a rigettare le prime ed a rimettere in vigore le seconde.

Questa insufficienza nelle antiche mappe si sentiva e si sente tuttora nei nostri Comuni solcati da tanti fiumi e torrenti lungo i quali è vigente il Diritto di accessione per alluvioni; circostanza questa che fu causa per cui molte delle mappe territoriali quantunque egregiamente costruite diventassero dopo un molto tempo affatto inservibili.

E se si voglia adunque determinare quale sia lo scopo immediato e le condizioni intrinseche di un'accertamento catastale, sembra che si possano ridurre alle seguenti:

1° Nello stabilire e nel rilevare esattamente le linee di divisione territoriale dei varj Comuni dello Stato.

2° Nel rilevare la figura di tutti gli appezzamenti di un Comune in modo che si rappresenti nei suoi più minuti dettagli, la posizione di ciascuno di essi e le diverse qualità di linee di divisione delle proprietà e delle colture, distinte le une e le altre secondo i particolari loro caratteri, quali si trovano all'atto del loro rilevamento.

3° Nel provvedere per l'avvenire

alla conservazione dei limiti dei confini territoriali e delle linee divisorie e delle proprietà private e delle colture entrostanti.

4° Nel somministrare dati a cui ricorrere con sicurezza nei casi di corrosione, di alluvioni o di altri cambiamenti lungo i fiumi e torrenti onde ripristinare i confini dispersi ovvero stabilirne dei nuovi secondo il prescritto dalla legge comune.

Dalle quali condizioni intrinseche del Catasto verrà conseguito lo scopo supremo di esso ch'è quello di servire di pubblico atto e documento a cui ricorrere con fiducia per la conoscenza e per la conservazione della proprietà fondiaria e delle ragioni dei possessori, riguardo alla medesima.

Capitolo 2°

Quali siano i metodi ed i procedimenti da adoperarsi per conseguire risultati tali che soddisfacciano allo scopo immediato ed alle condizioni intrinseche di un rilevamento catastale.

Se si pon mente alle condizioni intrinseche del rilevamento catastale ed allo scopo diretto che si deve con esso conseguire, sorgono tosto due principii di massima che è necessario di ben formolare e comprendere: essi sono i seguenti:

1° Che il rilevamento catastale debba constare ed essere costituito in generale di due soli elementi cioè della misura diretta e della misura dedotta col calcolo geometrico escluso così ogni dato che dal graficismo derivi.

2° Che il rilevatore conservi di mano in mano che procede nelle sue operazioni provvida sempre, primieramente alla costruzione grafica della figura ch'esso rileva, in secondo luogo a combinare la

operazione in modo che valga sempre a rimettere sul terreno i punti e le linee rilevate.

Finora i Geodetici teorici e pratici ed i regolamenti catastali non pensarono ad altro, senonché a riportare sulla carta con metodi e procedimenti più o meno semplici o complicati le figure grafiche degli appezzamenti che rilevavano dal terreno.

Ora è noto che il graficismo non vale a soddisfare alle esigenze catastali nel caso di dispersione dei confini imperciocché, le impercettibili differenze nelle misure desunte dal piano col compasso e colla Scala, producendo vastissime proporzioni, allorché si vogliono applicare sul terreno, producono gli errori e gli spostamenti di località e di confini che tutti conoscono.

Ed ecco il motivo per cui finora non si hanno mappe che corrispondano ai veri bisogni del Catasto, ed ecco su che consistono i miglioramenti organici che si devono introdurre nel rilevamento catastale.

Se si voglia dunque che il rilevamento parcellare corrisponda allo scopo immediato cui è destinato, dev'essere in generale costituito, come si disse, dei tre indicati elementi, cioè

1°. Della misura diretta.

2°. Della misura dedotta, col calcolo geometrico.

3°. Dei mezzi occorrenti per rinvenire sul terreno mediante misura diretta tutti i punti e tutte le linee rilevate all'atto della operazione catastale.

Stabiliti i dati e gli elementi di cui dev'essere costituito il rilevamento catastale, non sarà difficile conoscere e determinare i metodi ed i procedimenti che occorrano per conseguirlo.

In generale si può conchiudere che essi consistano in due operazioni distinte: queste sono:

1°. Le reti trigonometriche combinate in modo che servano al doppio scopo, cioè:

a. Di mezzo di collegamento dei confini territoriali e di tutti gli apprezzamenti contrastanti.

b. Di basi pel rilevamento parcellare.

2° Gli allineamenti stabiliti colla misura diretta e collegati direttamente colle dette operazioni trigonometriche; i quali allineamenti servano poscia al rilevamento parziale di ciascun appezzamento.

Ridotte le cose a questi termini concreti, resta a provvedere che le reti trigonometriche e gli allineamenti predetti siano eseguiti in modo che corrispondano allo scopo stabilito.

Reti trigonometriche

Cinque sono le condizioni che si richiedono perché una rete trigonometrica comunale possa soddisfare alle indicate esigenze: esse sono,

1° Disposizione e distribuzione dei triangoli.

2° Misura della lunghezza di una base.

3° Orientamento di essa.

4° Esattezza nei Teodoliti ripetitori

5° Osservazioni e ripetizioni della misura degli Angoli.

Disposizione e distribuzione dei triangoli.

I triangoli in ciascun Comune devono essere più o meno estesi secondo le varie accidentalità del terreno e secondo la maggiore o minor divisione delle proprietà; così dovranno esservene di quelli i cui lati non eccedano i metri 300, mentre in alcuni luoghi potranno ammettersene di quelli che si estendono fino ai 1,500 metri.

Si deve però sempre provvedere a che i vertici dei triangoli che circondano la periferia del territorio comunale siano comuni a tutti i territorj circostanti.

Misura di una Base.

Stupisce veramente, che trattandosi di una operazione così delicata come è quella da cui dipende la buona o la mala riuscita di tutto il rilevamento particellare, non siasi in Francia, come risulta dalla Raccolta Metodica, presa nessuna cautela per ottenere un'esatta misura delle basi trigonometriche, ed anzi siasi permesso che queste delicate

misure fossero eseguite anche colla catena. Fa poi tanto più meraviglia il vedere come nello stesso Cantone di Ginevra non siansi stabilite cautele per assicurarsi della esattezza e della regolarità di queste reti comunali e che siasi confuso l'elemento dei dati desunti mediante il calcolo geometrico col piano grafico dal quale esclusivamente si estendeva tutto il sistema di verificazione del rilevamento catastale.

Era dunque necessario perfezionare al massimo grado possibile i mezzi e i metodi per determinare la lunghezza di queste basi.

Ora è noto che le si adoperino canne della lunghezza di 4 metri esattamente rettificate al campione, composte di legno antichissimo, imbevute nell'olio bollente e poscia inverniciate onde renderle meno sensibili alle variazioni termometriche ed igrometriche dell'atmosfera, appoggiandole sovra appositi cavalletti onde tenerle sempre a livello, si ottiene tale un'esattezza da non avere bisogno di una tolleranza maggiore di 25 centimetri sopra 1000 metri.

Questo è uno dei perfezionamenti più importanti che si desiderasse per la operazione del Catasto: imperocchè de. veasi ritenere che, reti trigonometriche comunali, appoggiate ad una base misurata esattamente, non se ne hanno ancora in nessun Catasto.

(Veggasi la nota alla lettera G).

Orientamento

Ridotto l'Orientamento d'innanzi alla carta Catastale, esso non è altro, se non se un mezzo per viemmeglio riuscire alla costruzione delle reti trigonometriche.

Queste reti infatti si possono costruire in due modi:

Primieramente colla costruzione grafica di tutti i triangoli di un Comune col mezzo delle intersecazioni; in secondo luogo col riferire tutti i punti trigonometrici a due coordinate principali, che si è stabilito fossero la meridiana e la perpendicolare del luogo.

Qui dunque non si tratta per nulla nè di un meridiano

geodetico - astronomico, ne' Della ineluttabile necessità di esso pel rilevamento catastale.

Intanto però non è Da rigettarsi la massima che i punti trigonometrici comunali siano riferiti alla meridiana ed alla perpendicolare del luogo.

Per conseguire un' Orientamento sufficientemente esatto è noto che il metodo più accomodato sia quello Di stabilirlo mediante osservazioni dirette alla Stella polare nel momento in cui essa passa sul vero meridiano, osservazioni che Devono ripetersi più volte e Devono eseguirsi con teodoliti ripetitori esattamente rettificati, quali verranno più sotto indicati.

Con queste operazioni si è certi che non si potranno mai avere Differenze che eccedano di cinque minuti: Differenze queste che non potranno mai recare nessuna perturbazione né nella operazione catastale, né per gli usi topografici a cui si voglia destinare il rilevamento suddetto.

Esattezza nei Teodoliti ripetitori e nelle osservazioni e ripetizioni della misura degli angoli.

La buona o la infelice riuscita delle operazioni trigonometriche dopo la determinazione della lunghezza della base dipende sostanzialmente dalla esattezza degli istromenti e dalla scrupulosità nelle osservazioni della misura degli angoli.

Convengono i pratici che si possano ottenere risultati sufficientemente esatti alle seguenti condizioni:

1° Che i Teodoliti ripetitori forniniscano li 30 secondi sessagesimali e resistano ad una verificazione tale che la misura di cinque o sei angoli componenti un giro di Orizzonte raggiunga i quattro angoli retti con una differenza non maggiore di due a tre minuti.

2° Che la misura degli angoli sia ripetuta almeno 5 volte e che sul giro di orizzonte non si sorpassi la tolleranza sovraindicata dalli due alli tre minuti.

3° Che si eviti per quanto sia possibile l'inconveniente degli

angoli conclusi, cioè non misurati.

Allineamenti

È incredibile come nei Catasti finora eseguiti siasi trascurata l'importante operazione della determinazione dei confini territoriali e come non siasi provveduto in modo alcuno alla loro conservazione.

A questa mancanza devesi ovviare nella formazione del nuovo Catasto, ed a ciò sarà provveduto primieramente colla prescritta conservazione dei punti trigonometrici; in secondo luogo collegando i punti e i terminii che stabiliscono i confini territoriali coi punti trigonometrici mediante appositi allineamenti ai quali siano appoggiate le occorrenti operazioni di misura per il ripristinamento dei confini territoriali che venissero a disperdersi.

(Veggasi la nota alla lettera H).

Gli allineamenti poi che devono servire per il rilevamento particellare è necessario che soddisfac-

ciano alle seguenti condizioni:

1.° Essere collegati coi lati dei triangoli e coi punti trigonometrici.

2.° Essere determinati mediante misura diretta.

3.° Somministrare dati numerici per la conservazione dei confini degli appezzamenti e soddisfare a tutte le altre esigenze del Catasto.

(Veggasi la nota alla lettera I).

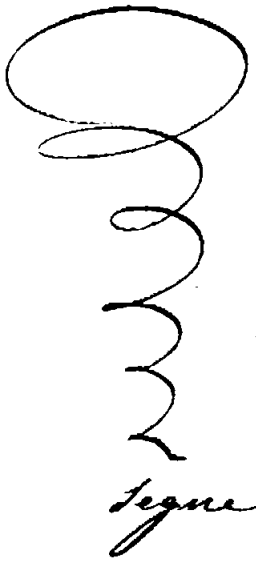

segue.